

## CDLXIV.

## TORNATA DI GIOVEDÌ 13 GIUGNO 1912

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE GRIPPO

IN PIÙ

DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

## INDICE.

<b>Codice</b> di procedura penale ( <i>Seguito della discussione del disegno di legge</i> ). Pag. 20863	
DI STEFANO . . . . .	20888
FRACCACRETA . . . . .	20884
GIACOBONE . . . . .	20863
MACAGGI . . . . .	20877
<b>Dichiarazioni</b> di voto dei deputati Celesia e Astengo . . . . .	20855-56
<b>Disegno</b> di legge ( <i>Presentazione</i> ):	
Maggiori assegnazioni per vincite al lotto (FEDESCO) . . . . .	20876
<b>Interrogazioni</b> :	
Cassa nazionale di previdenza (ROMUSSI):	
CAPALDO, <i>sottosegretario di Stato</i> (R. S.) . . . . .	20856
Biglietto ferroviario di libero percorso ai consiglieri provinciali:	
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	20857
MONTÙ . . . . .	20857
Sezioni ferroviarie di Verona:	
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	20858
ROSSI LUIGI . . . . .	20858
Mutualità agraria (OTTAVI, MORPURGO):	
CAPALDO, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	20859
OTTAVI . . . . .	20860
Ufficio di costruzione delle complementari in Palermo:	
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	20861-62
PASQUALINO-VASSALLO . . . . .	20861-62
PECORARO . . . . .	20861
<b>Relazioni</b> ( <i>Presentazione</i> ):	
Costituzione in comune di Borsano, frazione di Sacconago (DELL'ACQUA) . . . . .	20863
Alienazione di navi radiate dal regio naviglio (DEL BALZO) . . . . .	20876
Riordinamento dei regi educatori di Napoli (MANNA) . . . . .	20876
Maggiore assegnazione per soprassoldi alle truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 (CAO-PINNA) . . . . .	Pag. 20876
Autorizzazione della spesa straordinaria per l'esecuzione di alcune opere di sistemazione dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) (RUBINI) . . . . .	20876
Convalidazione del regio decreto che ha dato esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 6 giugno 1910 col Canada (Id.) . . . . .	20876
Convalidazione del regio decreto col quale è stata data esecuzione all'accordo commerciale provvisorio tra l'Italia e il Portogallo (CHIESA E.) . . . . .	20897
Ampliamento ed assetto di impianti telegrafici (AGUGLIA) . . . . .	20897
Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali (Id.) . . . . .	20897
Modificazioni ed aggiunte alla legge per l'esercizio di Stato dei telefoni (Id.) . . . . .	20897
<b>Rinvio</b> d'interrogazioni . . . . .	20857
<b>Sospensione</b> della seduta . . . . .	20873
<b>Uffici</b> ( <i>Convocazione</i> ) . . . . .	20863
<b>Votazione</b> segreta ( <i>Risultamento</i> ):	
Servizi postali marittimi: linee celeri dell'Egitto . . . . .	20897

La seduta comincia alle 14.5.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

PRESIDENTE. L'onorevole Celesia ha facoltà di parlare sul processo verbale.

CELESIA. Mi preme di dichiarare che se ieri fossi stato presente nell'Aula, nel momento in cui venne posto in votazione l'emendamento del collega Macaggi relativo al prolungamento della linea Alessandria

d'Egitto-Napoli fino a Genova, avrei votato favorevolmente al suo emendamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Astengo ha facoltà di parlare sul processo verbale.

**ASTENGO.** Faccio anch'io la stessa dichiarazione dell'onorevole Celesia.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

*(È approvato).*

### Congedi.

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Santamaria, di giorni 6 e Masi, di 30; per motivi di salute, gli onorevoli: Rava, di giorni 5; Teodori, di 8 e Cornaggia, di 20.

*(Sono concessuti).*

### Interrogazioni.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Romussi, « sugli studi iniziati per la riforma dell'istituto Cassa di previdenza per la vecchiaia e la invalidità dei lavoratori affinché si possa discutere l'urgente argomento al riprendersi dei lavori parlamentari ».

**RISPOSTA SCRITTA.** — « La necessità di riformare la Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai si rese manifesta fin dai primi tempi in cui entrò in vigore il testo unico di legge approvato con regio decreto 30 maggio 1907, n. 376. La convinzione che tale Istituto dovesse essere la base organica della previdenza per le classi lavoratrici italiane non tardò a penetrare nella coscienza popolare e ad affermarsi frequentemente in manifestazioni collettive. Il Ministero ha seguito in ogni sua fase il movimento di tendenza verso tale riforma e non ha ommesso fin dal principio di esaminare i voti che venivano formulati, vagliando la loro consistenza sociale e la loro attuabilità tecnica. Prendendo norma da questi contatti con la pubblica opinione il Ministero già da tempo aveva elaborato un progetto inteso ad ampliare le basi finanziarie della Cassa nazionale e a trasformarla sul tipo di una vasta istituzione accentratrice della previdenza,

non solo a favore dei salariati ma anche degli impiegati di aziende private, agricole, industriali e commerciali che per la loro retribuzione e il loro tenore di vita costituiscono una classe che economicamente non si differenzia molto da quella dei salariati. Circostanze diverse non hanno consentito finora di presentare al Parlamento la riforma. Ma ciò non toglie che da parte del Ministero fosse già stata compiuta in proposito una matura elaborazione.

« In questi ultimi tempi poi due fatti legislativi si sono verificati, che, manifestamente, pongono la questione nella fase risolutiva in piena conformità ai desideri dell'onorevole interrogante. Di questi due fatti uno, che in apparenza ha carattere occasionale ed estrinseco, per quanto in realtà determini le condizioni necessarie per affrettare la riforma, è dato dalla legge 28 marzo 1912 che approva la convenzione 16 giugno 1911 stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro. Questa legge trasferendo a Roma la sede della Cassa nazionale infortuni e collegando alcuni importanti servizi di questa con altri della Cassa nazionale di previdenza, prelude già ad una trasformazione organica dei due Istituti che d'ora innanzi dovranno, con azione concorde, svolgere un combinato e intenso programma di previdenza sociale.

« L'altro fatto legislativo che riveste carattere di solenne impegno per l'invocata riforma è consacrato nell'articolo 26 della legge 4 aprile 1912, n. 305, che reca provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazione. Il detto articolo dispone che il ministro di agricoltura presenterà entro due anni un disegno di legge per la riforma della Cassa nazionale di previdenza. Il Governo che ha già dato prova di sollecitudine nell'instaurare in materia di assicurazioni private, una delle più ardite iniziative dei tempi nostri, non attenderà il termine di due anni, ma si affretterà a presentare al più presto, anche per le assicurazioni sociali, i provvedimenti necessari per dare all'Italia un degno posto fra le nazioni che sentono il dovere politico di tutelare gl'interessi delle classi lavoratrici.

*« Il sottosegretario di Stato  
« CAPALDO ».*

**PRESIDENTE.** La prima interrogazione inscritta nell'ordine del giorno è dell'onore-

vole Marsaglia, ai ministri di agricoltura, industria e commercio e degli affari esteri, « sui decreti 10 gennaio e 30 aprile ultimo scorso del Governo francese, con cui si vietano il transito e l'introduzione in Francia delle piante legnose e dei fiori recisi italiani. Poichè pare omai svanita la speranza di ottenere l'immediata revoca di tali decreti, chiede che sia stabilita la reciprocità di trattamento contro la importazione di fiori e piante francesi in Italia ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di rispondere.

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. D'accordo col collega degli affari esteri, e d'accordo anche con l'onorevole interrogante, chiedo che lo svolgimento di questa interrogazione sia differito a sabato prossimo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue la interrogazione dell'onorevole Montù, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se non creda doveroso e giusto di concedere ai consiglieri provinciali il biglietto ferroviario di libero percorso sulle linee svolgentisi nella rispettiva provincia ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nella occasione della conversione in legge del regio decreto 31 dicembre 1905, n. 632, le richieste di varie categorie di persone per ottenere biglietti ridotti o gratuiti furono tanto numerose che la Commissione parlamentare non volle assolutamente tenerne conto.

Tra le altre vi era pur quella dei consiglieri provinciali che forma oggetto dell'interrogazione dell'onorevole Montù. Anche la Commissione che preparò il definitivo disegno per la conversione in legge del regio decreto mentovato espresse il concetto che le concessioni gratuite o ridotte dovessero limitarsi il più possibile.

Ora in questo momento mi pare che non sia opportuno andare in diverso avviso, limitando i proventi ferroviari, mentre pur di recente nuovi aggravii sono stati posti a carico del bilancio delle Ferrovie di Stato.

PRESIDENTE. L'onorevole Montù ha facoltà di parlare per dichiararsi... m'immagino, insoddisfatto. (*ilarità*).

MONTÙ. Mi duole sinceramente di dovermi infatti dichiarare insoddisfatto in modo completo giacchè pur prevedendo la risposta negativa del sottosegretario di Stato speravo che egli mi avrebbe almeno promesso

che la questione da me sollevata avrebbe potuto essere studiata dall'Amministrazione delle ferrovie.

Non voglio neppure lontanamente trarre un'argomentazione alla mia richiesta dal fatto che a noi deputati è dato il libero percorso su tutte le ferrovie dello Stato o comunque dal medesimo sovvenzionate, nè voglio in alcun modo affermare che quanto io chiedo debba essere dato ai benemeriti consiglieri delle provincie italiane a titolo di compenso o di contentino per l'opera da essi prestata.

Voglio rilevare essenzialmente che per le mutate circostanze, oramai chi è investito da una qualunque carica pubblica deve avere le maggiori facilitazioni per poterla disimpegnare nel modo migliore: col crescere delle occupazioni di ognuno il disimpegno delle cariche pubbliche deve potersi fare nel minor tempo possibile, e d'altra parte poichè io credo pure opportuno che i Consigli provinciali abbiano a radunarsi più spesso di quanto ora non facciano, così è necessario che i consiglieri possano arrivare al capoluogo della provincia senza incontrare talvolta gravosissime spese di viaggio.

Rilevo ancora che in ogni Consiglio provinciale sono numerosissimi i senatori ed i deputati e quindi il sacrificio non sarebbe così grave per lo Stato, così come a prima vista potrebbe apparire. Ma essenzialmente la modesta facilitazione di viaggio da me invocata avrebbe l'importante finalità di permettere ai consiglieri provinciali di conoscere la intera provincia che essi debbono amministrare e questo soprattutto io penso che sarebbe un gran bene specie per quanto riguarda la viabilità che veramente lascia da noi in Italia moltissimo a desiderare. Dal Ministero dei lavori pubblici non dipendono soltanto le ferrovie, ma altresì le strade ordinarie ed il problema della strada è uno dei principali e più difficili problemi nel nostro paese nel quale, mancando assolutamente la navigazione interna, le strade sono tuttora e continuamente tormentate e cimentate dal pesantissimo carriaggio, sicchè si trovano sempre in uno stato deplorabile malgrado gli sforzi e le cure di alcune più diligenti provincie.

Per queste ragioni insisto nella richiesta fatta e mi auguro che sarà presa nella più benevola considerazione dal Governo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Luigi Rossi, Maraini, Montresor, Coris, Arrivabene, Danieli e Messe-

daglia, al ministro dei lavori pubblici « sulla minacciata soppressione delle sezioni ferroviarie di Verona ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In applicazione della legge 13 aprile 1911 relativa alla semplificazione ed al decentramento dell'amministrazione ferroviaria di Stato anche a Verona si devono sopprimere le attuali sezioni del movimento e della trazione.

Comunico però agli onorevoli interroganti che a Verona verrebbe in sostituzione trasferita una parte del controllo prodotti.

PRESIDENTE. L'onorevole Luigi Rossi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ROSSI LUIGI. L'onorevole sottosegretario di Stato ha invocata la legge del 1911 sulla semplificazione dei servizi ferroviari; ed egli avrebbe perfettamente ragione se la soppressione delle sezioni di Verona volesse dire veramente semplificazione dei servizi; ma, secondo me, vuol dire invece tutto l'opposto; così la legge del 1911 viene applicata male e contrariamente al suo spirito.

E ciò mi permetto di dimostrare brevemente. La soppressione delle sezioni distaccate (alludo a quelle più importanti perchè vedremo poi come si debbono distinguere) verrebbe a semplificare il servizio se poi le divisioni dovessero rifare e ripetere tutto il servizio che oggi fanno le sezioni, perchè allora le sezioni sarebbero un duplicato inutile e si capisce come la loro abolizione sarebbe una semplificazione.

Ma ciò non è. Le sezioni fanno un lavoro molto utile perchè questo lavoro serve a sgravare grandemente il lavoro delle divisioni; in termini concreti, togliendo 200 impiegati da Verona, non si sopprimono questi impiegati, ma non si fa altro che trasportarli a Venezia e a Milano. È questa semplificazione? A me pare che no, perchè con ciò si ottiene soltanto il risultato di un accentramento maggiore nelle grandi città a scapito delle altre minori.

Ciò porta a gravi conseguenze: e prima di tutto perchè ad un accentramento ingombrante. Ma in Italia avviene così: non c'è deputato e non c'è persona che non faccia il panegirico del decentramento, invece non c'è provvedimento di legge o di Governo il quale non porti fatalmente all'accentramento più pesante. È sempre una contraddizione in termini che osserviamo nella nostra vita politica. (*Benissimo!*)

L'onorevole sottosegretario di Stato ha detto che a Verona sarà trasportata una parte dell'ufficio di controllo.

Di ciò lo ringrazio; ma osservo che la mia interrogazione non mirava semplicemente a tutelare un interesse locale ma mirava alla sostanza dell'organizzazione ferroviaria.

Dunque vi sono ragioni tecniche per mantenere queste sezioni? Certamente, e sono queste: che le sezioni, almeno le più grandi, che sono veramente le più utili, servono a ripartire il materiale rotabile a studiare i miglioramenti, gli impianti, gli orari, a risolvere le questioni entro una certa competenza, cioè mi pare fino alle 500 lire; servono insomma a tutti i provvedimenti più urgenti, più pratici e più razionali che sul luogo si possono far bene e da lontano si fanno male.

Questa è la portata delle sezioni distaccate più importanti di fronte alle divisioni; quindi, in ultima analisi, le sezioni sfollano le divisioni di lavori ingombranti e difficili e nei quali le divisioni stesse, che stanno lontane, sono meno competenti delle sezioni.

Le divisioni sono già, e se si farà altrimenti, diventeranno sempre più, un organo pletorico, un organo sempre più pesante e sempre più lento, vale a dire tutto il contrario di ciò che deve essere il servizio industriale delle ferrovie dello Stato.

Non vorrei però essere frainteso perchè non difendo tutte le sezioni: difendo, come ho detto, le sezioni più importanti e più utili; quindi il Governo, piuttosto che ispirarsi ad un provvedimento, mi si lasci dire la parola, empirico, livellatore, non razionale, il Governo avrebbe dovuto valutare l'importanza, l'efficacia delle varie sezioni e distinguere.

Io so che vi sono in Italia sezioni distaccate importanti, a quanto mi risulta, in due città soltanto, Verona ed Alessandria; ma, poichè si volevano abolire le sezioni inutili in altre città perchè queste non si agitassero, con un provvedimento generale si sono abolite tutte, utili ed inutili; questo criterio a me sembra tutt'altro che logico e razionale.

Ora che Verona sia un centro importante è innegabile. Al tempo della Società dell'Alta Italia Verona era sede di due grandissime divisioni; al tempo dell'Adriatica era sede di sezioni estesissime per territorio e per competenza; all'epoca delle ferrovie dello Stato, le sezioni furono immiserite; ora le sezioni si tolgono.



È venuta dunque a diminuire l'importanza ferroviaria di Verona? Io non lo credo. Verona è sempre il centro orientale del movimento ferroviario dell'alta Italia, Verona, per la sua posizione militare, e ciò dimentica qualche volta il ministro dei lavori pubblici, ha una singolare importanza militare, è al confine ed è sede d'un corpo d'esercito.

Verona è anello di congiunzione tra centri importantissimi come Milano e Venezia, e serve precisamente ad una delle linee di maggior traffico, la linea Milano-Venezia. Verona è infine lo sbocco di una delle più grandi arterie internazionali, quella del Brennero. Di più; non solo non è sminuita questa posizione ferroviaria di Verona, ma in seguito verrà ad essere aumentata perchè vi sarà presto la direttissima Verona-Bologna.

E quello che è curioso, si è, che lo Stato ha riconosciuto tutto questo, perchè da vari anni ha intrapreso notevoli lavori nella stazione di Porta Nova e va spendendo milioni per l'ampliamento di questa stazione.

Eppure noi vediamo questa curiosa contraddizione: che aumenta l'importanza reale, naturale di questo centro, perchè la natura delle cose vuol così e nessuno può cambiarla e viceversa si diminuiscono gli uffici, cioè si toglie la parte direttiva, si toglie chi ha diritto di meglio coordinare il traffico nella località stessa e di comandare con autorità e disporre con competenza. Se questo sia procedere secondo la natura delle cose me ne appello all'onorevole sottosegretario di Stato.

Ma la realtà delle cose poi, come sempre avviene per legge fisica ed economica si vendica e precisamente avverrà in questo caso con quell'inconveniente che si chiama disservizio ferroviario.

E qui finisco ringraziando la Camera e l'illustre Presidente della tolleranza, avuta per me; ma si trattava di argomento non solo d'indole locale, ma che interessa anche l'intera organizzazione ferroviaria. Per questo mi sono permesso di andare al di là dei confini assegnati ad una interrogazione.

Spero che l'onorevole ministro vorrà considerare meglio la necessità che in un centro tanto importante come Verona (parlo della mia città perchè la conosco meglio, ma ve ne possono anche essere altre come Alessandria) rimangano gli uffici ferroviari; e che vorrà anzi esaminare se non soltanto la sezione ma una vera e propria divisione

sia utile per il servizio a Verona, posta a centro di molte linee importanti e stretta da un lato fra la troppo pesante divisione di Milano o dall'altra tra la scomoda divisione di Venezia.

Spero che il Governo, riprendendo in esame l'argomento, vorrà venire in questo ordine di idee. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, si intende ritirata l'interrogazione seguente:

Rosadi, Merlani, ai ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'istruzione pubblica, « per conoscere le deliberazioni prese dopo i risultati della Commissione nominata dal Governo per la difesa del paesaggio oraziano a Vicovaro ».

Vengono poi le seguenti interrogazioni, che vertono su di un medesimo argomento:

Ottavi, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per sapere se intenda presentare il promesso disegno di legge sulla mutualità agraria ».

Morpurgo, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per sapere se intenda di affrettare la presentazione del tanto atteso disegno di legge sulla mutualità agraria ».

Ma l'onorevole Morpurgo non è presente.

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di rispondere all'onorevole Ottavi.

**CAPALDO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.** La interrogazione dell'onorevole Ottavi è identica a quella presentata dall'onorevole Morpurgo. Sebbene quest'ultimo sia assente, rispondendo all'onorevole Ottavi, intendo rispondere anche a lui.

L'onorevole Ottavi, che con tanto amore e con tanta competenza si occupa di tutti i problemi agrari, specialmente di quelli relativi alla cooperazione ed alla mutualità agraria, conosce che oggi è in vigore una legge del 1907, la quale si occupa delle piccole società cooperative agrarie e delle piccole associazioni di mutua assicurazione.

Da tempo si riconobbe che questa legge non rispondeva più allo scopo, e fino dal 1909 venne presentato un disegno di legge per le modifiche occorrenti, sul quale si ebbe anche la relazione parlamentare, presentata dal nostro collega onorevole Samoggia.

Però si riconobbe ben presto che neppure le linee di quel disegno di legge erano soddisfacenti agli attuali bisogni e progressi dell'agricoltura, e che le linee stesse avreb-

bero dovuto essere ampliate. Si riconobbe così la necessità di provvedere con due disegni di legge distinti, uno che regolasse le piccole cooperative agricole, l'altro che regolasse le associazioni agrarie di mutua assicurazione.

Posso assicurare l'onorevole Ottavi che questi due disegni di legge, elaborati dal Ministero, sono pronti, e sarebbero anche stati presentati in questi giorni alla Camera, se le condizioni del lavoro parlamentare lo permettessero.

Ma possono essere certi gli onorevoli Ottavi e Morpurgo, e la Camera tutta, che, al riprendersi dei lavori parlamentari, questi disegni di legge saranno ripresentati, con la speranza che siano presto approvati e messi in esecuzione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ottavi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**OTTAVI.** Prendo atto con molta soddisfazione delle promesse fatte dall'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, al quale mi permetto solo di rammentare una circostanza. Che cioè questo disegno di legge, che invoco nella mia interrogazione d'oggi, e l'altro a cui egli ha fatto allusione, sulle piccole cooperative, furono già promessi ripetutamente dal Governo, sono disegni di legge che il piccolo mondo degli agricoltori italiani, elettori presenti, e specialmente elettori futuri, attende con impazienza.

L'onorevole sottosegretario di Stato ha accennato ad una circostanza, sulla quale vorrei fare una osservazione.

Egli ha parlato della legge del 1907, quella che porta il nome dell'onorevole Cocco-Ortu, sulle piccole mutue cooperative.

Ora debbo osservare che l'istituto della mutualità agraria è ancora governato solo apparentemente da questa legge, perchè la legge del 1910 di cui non rammento la data precisa, la legge che riformò alcune piccole disposizioni sulla tassa di registro e bollo, un *omnibus* di piccoli provvedimenti finanziari, ha distrutto completamente le piccole disposizioni favorevoli alla mutualità scritte nella legge che porta il nome dell'onorevole Cocco-Ortu.

Ora è bensì vero che il Ministero di agricoltura ha dimostrato in molte occasioni le simpatie per la mutualità agraria.

Rammento i diversi concorsi, e di essi presentemente uno è in corso di esecuzione, per dare incremento alle mutue bestiame.

Rammento gli incoraggiamenti che il

Ministero d'agricoltura ha voluto dare al Comitato che intende di dar vita alle mutue e di farsene promotore e divulgatore, e colgo l'occasione di ringraziare personalmente pubblicamente l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, il quale, assistendo al convegno di Udine e ad altre adunanze promosse dal Comitato per la mutualità, ha sempre dimostrato il massimo interessamento per questi istituti.

Orbene, tutto questo è vero, ed è anche vero che nel disegno di legge che stiamo discutendo nelle sedute antimeridiane, sui provvedimenti zootecnici, vi è una disposizione, sebbene molto vaga, la quale tende ad incoraggiare il funzionamento delle mutue.

Anzi, il testo del disegno di legge, come è emendato dalla Commissione, parla di incoraggiamenti alla costituzione delle mutue, e questo è molto opportuno perchè se questi incoraggiamenti verranno, e se, come sarà desiderabile (e se sarò presente alla discussione ne farò anzi tema di apposito emendamento) fossero concretati e precisati in una cifra, permetterebbero alle mutue di costituirsi e fronteggiare i primi sinistri.

Riconosco le simpatie del Ministero per questi istituti, riconosco che ciò che è stato fatto è un buon indizio per mettersi su quella via che l'estero prosegue con tanto slancio; perchè all'estero Governi, Cantoni e province incoraggiano a piene mani, con aiuti e facilitazioni fiscali, il costituirsi delle mutue.

Ma si tratta solo di fare un altro piccolo passo, e cioè di permettere alle mutue di potersi costituire senza molti intralci e senza l'intervento del fisco, e di potere agire e funzionare con quella certa scioltezza che è necessaria per istituti così piccoli. Questi istituti infatti potrebbero dirsi cellulari: essi sono le cellule del grande istituto dell'organizzazione agraria nazionale. Si tratta solo di un piccolo passo.

L'onorevole sottosegretario di Stato ha promesso che le due leggine, quella sulla mutualità e quella sulle cooperative agrarie, saranno presentate al riprendersi dei lavori parlamentari; io prendo atto di questa promessa, sono lieto che il Governo riconosca l'opportunità dell'argomento su cui ho richiamato la sua attenzione, e attendo con soddisfazione l'esecuzione della promessa. (*Bene!*)

**PRESIDENTE.** Segue la interrogazione dell'onorevole Pecoraro, al ministro dei la-

vori pubblici, « sui motivi che hanno consigliato di sopprimere in Palermo l'Ufficio speciale per lo studio e la costruzione delle linee complementari della Sicilia ».

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Se l'onorevole Presidente me lo consente, risponderai, contemporaneamente a questa, anche alla interrogazione già annunciata ma non iscritta nell'ordine del giorno dell'onorevole Pasqualino-Vassallo che tratta dello stesso argomento.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Pasqualino-Vassallo se non ha difficoltà che l'onorevole sottosegretario di Stato risponda oggi alla sua interrogazione.

PASQUALINO-VASSALLO. Nessuna.

PRESIDENTE. Allora, l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere oltre che all'interrogazione dell'onorevole Pecoraro anche a quella dell'onorevole Pasqualino-Vassallo, al ministro dei lavori pubblici « sulla soppressione dell'Ufficio di costruzione delle ferrovie complementari in Palermo ».

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'Ufficio speciale di Palermo per lo studio e la costruzione delle linee complementari della Sicilia, aveva per scopo di organizzare i mezzi ed il personale all'uopo necessari.

Questo lavoro di organizzazione essendo compiuto si è disposta la soppressione dell'ufficio che non aveva più ragione d'essere, rappresentando un organo di comunicazione tra gli uffici locali di dirigenza ed il servizio centrale.

Si è lasciato invece sussistere la parte dell'ufficio che si occupa delle espropriazioni, compito che non avrebbero potuto assolvere gli uffici locali di dirigenza.

Nè gli egregi colleghi debbono preoccuparsi di questa situazione di fatto, nei riguardi dello svolgimento del programma della costruzione delle ferrovie complementari sicule.

Anzi il Governo per dar lavoro ai nostri operai espulsi dalla Turchia, ha stabilito di addivenire alla costruzione diretta in economia di quei tronchi dei quali si trovino già allestiti i progetti.

Mi auguro che gli onorevoli interroganti vorranno dichiararsi soddisfatti di questa mia risposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Pecoraro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PECORARO. Gratissimo all'onorevole sottosegretario di Stato della sua cortese risposta, debbo dichiararmi altrettanto insoddisfatto.

Le costruzioni delle complementari sono tutt'altro che ultimate, perchè possa ritenersi giustificato il provvedimento che sopprime quell'Ufficio speciale, creatosi per decentrare da un lato, i servizi, e per stabilire, dall'altro, un centro più vicino ai lavori stessi, al quale potessero far capo i vari servizi distaccati.

Del resto è noto quali vantaggi indiscutibili abbia recato l'Ufficio speciale delle costruzioni di Palermo, avendo esso emendato e migliorato tutti indistintamente i progetti di massima studiati dalla cessata Società Sicula, sia economicamente che tecnicamente; e ciò appunto per la vicinanza ai luoghi studiati.

E non è poi a tacere che il provvedimento non è d'indole generale. Se avesse tale carattere, dovrebbero sopprimersi del pari gli Uffici speciali di Genova e di Bologna, la cui importanza è minore, perchè soltanto pochi reparti dipendono da questi ultimi, mentre a quello di Palermo fanno capo ben dodici uffici distaccati. Anzi vi è di più. Mentre le linee che dipendono dagli uffici del continente possono facilmente sorvegliarsi da Roma, donde si va in poche ore a Genova e a Bologna, per visitare invece alcune linee complementari della Sicilia, per arrivare per esempio a Sciacca, e a Santa Margherita occorreranno due o tre giorni con i mezzi di viabilità attuali.

E giacchè mi trovo a fare confronti, noto altresì che mentre a Bologna, dopo soppressi gli uffici esistenti durante l'esercizio della Società s'impiantò il servizio (undecimo) del Mantenimento, e a Firenze, dopo cessata la Direzione generale della Rete Adriatica si stabilì il servizio (decimo) della Trazione e del Materiale, e Reggio si fece e, malgrado il terremoto, rimase sede di compartimento, Palermo perdette la Direzione generale delle Ferrovie Sicule e la Direzione di esercizio della Palermo-Trapani, ed ora perderebbe anche l'Ufficio delle costruzioni.

Ciò, per lo meno, non si comprende come avvenga.

Il riparto che ivi si vuol lasciare per le espropriazioni non è che una lustra o una miserima cosa per le mansioni assai limitate che avrebbe detto ufficio, e per il fatto che gli uffici distaccati si metterebbero alla dipendenza di Roma.

In tal modo, ed è questo poi l'essenziale, non è dato prevedere quando saranno ultimate le costruzioni delle linee complementari in Sicilia, linee che, lo noti la Camera, dovevano esser compiute in cinque anni, mentre son già trascorsi sette anni e non si sono aperti all'esercizio che pochi tronchi e per la lunghezza complessiva di soli 72 chilometri.

Ecco le ragioni per le quali non posso esser soddisfatto.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'onorevole Pecoraro ha parlato dei compartimenti di Bologna e di Genova, ed ha alluso a servizi che si riferiscono all'esercizio e non alle costruzioni ferroviarie.

Io gli faccio notare che la sua interrogazione era concepita in questi termini: « sui motivi che hanno consigliato di sopprimere in Palermo l'ufficio speciale per lo studio e le costruzioni delle linee complementari della Sicilia » e quindi le sue osservazioni non hanno nulla a che fare con la interrogazione. Egli ha alluso ad un'altra questione sulla quale non è possibile dare in questo momento risposta precisa, poichè siamo in un periodo in cui si deve sistemare l'ordinamento ferroviario.

Riferendomi più specialmente alla sua interrogazione, gli ripeto che lo scopo precipuo pel quale fu istituito l'ufficio speciale per lo studio e le costruzioni delle ferrovie complementari, è stato raggiunto. Ecco perchè si è stabilito di sopprimerlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Pasqualino-Vassallo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PASQUALINO-VASSALLO. L'onorevole sottosegretario di Stato esprimeva la speranza che noi ci potessimo dichiarare soddisfatti.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. No, me lo sono augurato, ma non lo speravo.

PASQUALINO-VASSALLO. E del resto questa speranza sarebbe stata molto ingenua perchè dal momento che l'onorevole sottosegretario di Stato ha dichiarato che si vuole abolire un ufficio che noi invece riteniamo utilissimo è naturale che non ci possiamo dichiarare soddisfatti.

Se ho ben compreso le parole dell'onorevole sottosegretario di Stato, la ragione

per la quale la Direzione generale delle ferrovie ha deliberato di sopprimere l'ufficio costruzioni delle ferrovie complementari è che la maggior parte del lavoro è finito.

Ora questo è assolutamente inesatto, per non dire insussistente. Anzitutto mi permetto di far notare alla Camera che quando nel 1905 la Direzione generale delle ferrovie istituì in Sicilia l'ufficio speciale per le costruzioni delle ferrovie complementari, lo fece non soltanto perchè si trattava di studiare i luoghi dove le ferrovie dovevano passare, ma anche per meglio vigilare la costruzione di queste ferrovie che sono opera dello Stato.

Gli onorevoli colleghi ricordano che la legge sulle ferrovie complementari ha prescritto che esse fossero costruite in cinque anni. Sono passati sette anni e quelle ferrovie sono ancora da costruirsi; perchè di parecchie centinaia di chilometri, appena 72 sono già costruiti.

Pensi l'onorevole sottosegretario di Stato e pensi la Camera che cosa avverrà il giorno in cui questo ufficio per le costruzioni sarà soppresso. Le mansioni che finora esso ha avuto, saranno deferite all'ufficio centrale qui in Roma.

Ognuno intende che altro è vigilare le linee stando sul posto altro è vigilarle stando a mille chilometri di distanza.

Pensi l'onorevole De Seta che per andare a Sciacca o a Santa Margherita Belice ed in altri luoghi della Sicilia da Roma, occorrono tre giorni; quindi il funzionario delle ferrovie che dovrà muoversi da Roma per andare ad esercitare la vigilanza, dovrà impiegare sei giorni per l'andata ed il ritorno. Si avrà perciò una vigilanza illusoria.

Ora, debbo dire all'onorevole sottosegretario di Stato che la cosa che più ha meravigliato circa questo provvedimento non è tanto il fatto che si lascino intatti gli uffici speciali identici a Bologna ed a Genova come ha ricordato l'onorevole Pecoraro; ma bensì il fatto che si fa coincidere la soppressione dell'ufficio di costruzione con il collocamento a riposo del capo di quest'ufficio, commendatore Baldantoni.

Probabilmente queste cose l'onorevole De Seta non le sa, perchè la Direzione delle ferrovie non gliel'ha dette. Ma il fatto è che col primo luglio 1912 va a riposo il capo dell'ufficio di costruzione e così si sopprime l'ufficio. Ma è serio questo? Le popolazioni hanno l'impressione che quando

lo Stato ha creato questo ufficio, lo abbia creato per il commendatore Baldantoni. Ora che egli se ne va, si sopprime l'ufficio.

Orbene, a me non importa che Palermo abbia un ufficio di più o di meno. Io non ho l'abitudine di portare qui questioni locali, ma voglio far comprendere all'onorevole ministro dei lavori pubblici che le popolazioni hanno bisogno di veder costruite le linee; e questo fatto di togliere l'ufficio che alle costruzioni era addetto, non rappresenta la maniera migliore per far progredire le linee.

Ecco perchè con tutta la buona volontà del mondo, pur essendo amico del Governo, non posso dichiararmi soddisfatto. Mi dichiaro anzi insoddisfattissimo, ed esprimo la languida speranza che il Ministero, meglio considerate le cose, voglia lasciare quell'ufficio.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno d'oggi.

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Dell'Acqua a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DELL'ACQUA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge: Costituzione in comune di Borsano frazione di Sacconago. (1172)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che gli Uffici sono convocati alle 11 di sabato 15 giugno 1912, col seguente ordine del giorno:

Ammissione alla lettura di una proposta di legge dei deputati di Saluzzo e Miari.

Esame dei seguenti disegni di legge:

Approvazione del piano regolatore generale della città di Milano. (1181)

Protezione dei feriti e dei malati in guerra e tutela dei segni internazionali di neutralità. (*Approvato dal Senato*). (1190)

Esame delle seguenti proposte di legge:

Tombola a favore degli ospedali di Gaeta e di Fondi, del deputato Cantarano. (1160)

Conversione in tombola della lotteria autorizzata con la legge 11 giugno 1908, numero 272, del deputato Bianchini ed altri deputati. (1180)

Tombola a favore del reparto tubercolosi dell'ospedale di Umbertide e degli ospedali di Pietralunga e Montone, del deputato Patrizi. (1187)

Modificazioni alla legge sui diritti d'autore, del deputato Rosadi ed altri deputati. (1188)

L'Ufficio II deve inoltre esaminare:

La domanda di autorizzazione al giudizio di nullità di una sentenza di condanna in contumacia del deputato Bacchelli per contravvenzione al regolamento sulla circolazione delle automobili. (1164)

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione segreta del disegno di legge: Servizi postali marittimi — Linee celeri dell'Egitto.

Si faccia la chiama.

BASLINI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lasciemo aperte le urne e procederemo nell'ordine del giorno.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Codice di procedura penale.

Proseguiamo nello svolgimento degli ordini del giorno.

L'onorevole Giacobone ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera esprime il voto, che, se pur vogliasi per ora escludere il concorso diretto dei giurati nella determinazione della pena, venga però, con metodo rispondente all'indole del giudizio popolare, anche nell'applicazione della pena, ad armonizzare l'opera della Giuria con quella del magistrato ».

Chiedo se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, l'onorevole Giacobone ha facoltà di svolgerlo.

GIACOBONE. Mi associo anzitutto al nobile grido che da ogni parte della Camera elevossi perchè i sacri diritti (non privilegi) della difesa a tutela della società, dei galantuomini, specialmente poveri, degli onesti disgraziati, vengano non soltanto apparentemente, ma seriamente, sostanzialmente, pienamente riconosciuti e possano quindi liberamente, efficacemente esercitarsi.

E mi associo con tutta l'anima, perchè so (e posso provarlo) di quante lagrime grondino ancora povere famiglie, cui vennero ora il padre, or la madre, or i figli sottratti, arrestati, trattenuti in lungo carcere preventivo, mentre pur ne era facilmente ravvisabile l'innocenza, mentre sarebbe stata tosto questa, se avesse potuto intervenire la difesa, constatata, ed invece non soltanto dopo qualche mese, ma dopo qualche anno d'intricate e costose istruttorie fu bensì l'innocenza in modo non dubbio, certo, evidente riconosciuta e con unanimi, applauditi verdetti consacrata, quando però, pur troppo, quelle sventurate famiglie, orbate per tanto tempo dell'unico loro sostegno e cadute in rovina, dovevano emigrare per procacciarsi i mezzi di sostentamento, non benedicendo certo alla giustizia della madre patria.

Conosco e vado orgoglioso dell'amicizia di magistrati intelligenti, integri, attivi, equanimi, studiosi ed esempio luminoso d'abnegazione, di modestia, di retto criterio.

Piena è la fiducia; illimitato il rispetto; affettuosa la reverenza verso tali funzionari. Ma potrei anche citare nomi, date e tutto documentare a stabilire che se la tortura materiale venne abolita, talora però in buona fede, — sì — non lo disconosco — in buona fede, sì, ma per idee inconsapevolmente preconcepite di certi altri magistrati, per deficienza non d'ingegno, non di coltura, non di zelo, ma il più delle volte per deficienza di tatto pratico, di buon senso comune, di esperienza dello svolgersi della vita, talora per indole ed abitudini sospettose e diffidenti, tale altra o per soverchia credulità ad agenti inconsci del loro mandato od alle interessate parti lese; tale altra anche per soverchia presunzione di sè o per debolezza d'intuito, senza il freno od il monito di savii e pronti controlli defensionali, dolorose torture morali tuttora ancor si consumano e si constatano quando spesso non si può più porvi o vi si è posto al fine riparo (onde si tace); e si deplorano, oh, si deplorano (è mestieri dichiararlo) per opera anche, purtroppo, di integri ed onorati funzionari, i quali credono di compiere il loro dovere — credono fermamente di andare in cerca della verità, di trovare, d'assicurare delinquenti alla giustizia — e non s'accorgono (in difetto d'efficace e sollecito patrocinio che li richiami da viste unilaterali a danno di poveri innocenti), non sospettano neppure che vanno invece talora essi a creare ed a colpire delle vittime ed

a compiere così inconsciamente ed impunemente essi stessi delle vere e grandi ingiustizie.

Lode quindi a coloro che di me più autorevoli innalzarono la loro voce perchè siffatte non immaginarie ma reali ingiustizie a danno specialmente di povera gente per bene, ingiustizie state fino ad oggi legittimate dai nostri imperfetti sistemi, abbiano quando che sia con migliorati sistemi a cessare; e lode al ministro, alla futura Commissione, al Governo che saprà e vorrà tale voce ascoltare e secondare per la quiete e per la sicurezza non dei furfanti ma degli onesti cittadini, (attualmente in pericolo) e che appunto perchè onesti, hanno diritto d'essere da leggi oneste tutelati e protetti.

L'onorevole Turati trovò sensi e spiriti più liberali sotto Carlo Alberto, già nel 1848.

Ed a me piace qua ricordare, che già da un secolo, quando nel 1806 un italiano fu incaricato dal Governo napoleonico di redigere un codice di procedura penale, quell'italiano, Gian Domenico Romagnosi, in pochi mesi lo presentò al Vicerè d'Italia, Eugenio Napoleone, che, sentito il Gran Giudice ministro di giustizia ed il Consiglio di Stato, l'approvava l'8 settembre 1807, e già all'articolo 133 di quel codice si stabiliva che prima di chiudere il processo potesse l'imputato aver comunicazione del processo in cancelleria; scegliere una persona di sua confidenza colla quale consigliarsi: fosse permesso a questa persona di comunicare da solo a solo — potesse indicare i mezzi ulteriori in dato termine a suo favore.

Oltre un secolo fa — in parte d'Italia — s'ebbe ciò che poscia si guastò e non s'ardisce neppure oggi di interamente ripristinare. (L'articolo 207 del progetto concede infatti il diritto ai difensori di esaminare soltanto gli atti ai quali possono assistere ed il verbale d'ispezione corporale).

E nella relazione 11 dicembre 1806 del ministro al Vicerè si leggeva che il Consiglio di Stato, ammirando ed esternando sensi di riconoscenza, notava essere atto di regime paterno e illuminato determinar forme consone alla dignità morale ed in cui il sentimento della civile libertà si conciliasse con quello della pubblica tranquillità e sicurezza « ed in tale relazione si rammenta che Roma, ebbe in tempi di sua floridezza, una procedura franca, leale, magnanima, e soltanto quando l'arbitraria e sospettosa amministrazione del potere vacillante dei Cesari subentrò, allora fu che profanosse l'augusta santità delle leggi che

governavano quella procedura degna di un grande popolo, libero e colto.

Io non dirò, come sentii qua da autorevole collega, che la prevenzione della colpevolezza sia la condizione dell'attività del giudice inquirente (perocchè io mi guardo fin da quanto possa cadere in sospetto di esagerazione) ma dico e sostengo che la prevenzione della colpevolezza è una delle molle di sua attività e tale molla coll'esercizio diventa maneggevole, e s'insinua così senza che se ne accorga, per natura, il costume, l'istinto del prevenire, come nel velocipedista, nel *chauffeur* addestrato, senza accorgersene, la proclività alla corsa; onde abbisogna talora di freno e di richiamo, perchè, sia pure involontariamente, non colpiscano i pacifici e tranquilli cittadini sulla via.

E questo freno, questo richiamo deve proprio al magistrato troppo zelante giungere in tempo dalla difesa, come deve giungere in tempo al furioso irruente velocipedista od automobilista, e non quando nulla più resti che a piangere sulle travolte innocenti vittime.

Mentre ancora tanta timidezza pare sia trasparsa a concedere ampio, adeguato intervento della difesa in istruttoria ed ampia libertà di discussione, non sarà neppure superfluo rammentare che in quella relazione del Codice, forse troppo caduto in oblio, che direi Romagnosiano, del 1806, si proclamava che « l'imparzialità della giustizia è collegata essenzialmente con la pubblicità dell'istruzione, la quale fa dileguare intrigo e prevenzione cotanto potenti e funesti quando possano agire nell'ombra del segreto ». E si tenga presente, che all'elogio reso oltr'Alpe, in Francia a tale Codice, qualificato colà perfetto dai competenti, ribatteva Romagnosi non esservi la perfezione, perchè « pur avendo egli più volte inveito, non aveva potuto emanciparsi da regolamenti organici, nè vincere l'ostinazione del ministro d'allora e concretare in quel Codice il suo pensiero intero, che era quello di sistemare il giurì, sulle tracce di frammenti del Brissonio e del Mattei e di rimembranze di istituzioni romane, in modo molto più semplice, più spedito e giudizioso dell'inglese e del francese.

Ora invece che una scienza nuova, la scienza antropologica fece tanti progressi e, come abbiamo raccolto dagli eloquenti discorsi degli onorevoli colleghi Ellero e Bianchi, « di fronte a certi fenomeni complessi, difficilmente un solo cervello ha la

potenza sempre di abbracciarne tutti gli aspetti, e bisogna che diversi intelletti, con diverse vedute e magari con atteggiamenti apparentemente antagonisti, circuiscono e affrontino quel fenomeno, la cui più larga e sicura conoscenza sarà appunto il risultato di questi procedimenti di contrasto »; proprio, ai nostri tempi, con tanto veloce, rapido, multiforme progresso delle scuole positive assodanti tale verità, mal comprendo come pur da maestri, da propugnatori, chiari sostenitori di tali scuole, sia sorta qualche voce a voler limitare e numero di difensori e durata di arringhe e ad inceppare l'opera di periti, sì che, per usare l'espressione dell'onorevole collega Pagani-Cesa, resti il fumo non la sostanza d'una libera, efficace difesa!

E tutto questo perchè? Perchè talora vi furono eccessi, vi furono abusi.

Noi pure questi vivamente disapproviamo e deploriamo.

Ma perchè qualche eccesso ed abuso vi fu talora da parte di qualche magistrato soffocheremo noi la magistratura?

No! Agli eccessi, agli abusi si provveda e si rimedii: non mai però con ingiustificate coercizioni per coloro i quali non eccedono; non mai generalizzando a danno della innocenza e della giustizia!

E dopo questo mi si permetta di notare, che mentre il progetto di legge, di cui ci occupiamo, venne meritamente elogiato non soltanto nei due rami del nostro Parlamento, ma altresì nel Congresso internazionale giuridico d'Heidelberg, oltrechè per tanti altri pregi, per la modernità di indirizzo scientifico, s'io forse non erro, a me è parso che nell'esame dello stesso da parte delle Commissioni e nella seguita discussione, tale modernità d'indirizzo scientifico, cui con veramente serio e profondo studio l'illustre guardasigilli si è ispirato, ebbe in qualche punto ad uscirne vulnerata.

Potrei citare alcuni punti. Mi limiterò per brevità ad uno soltanto; a quello stato così combattuto da indurre lo strenuo e coraggioso ministro, se non ad abbandonare per sempre, a sostare, a soffermarsi nella via nella quale non leggermente, ma consultamente, ponderatamente s'era indirizzato.

Egli aveva stimata matura l'importante questione del concorso della Giuria all'applicazione della pena.

E tale dichiarazione venne accolta in diversi settori della Camera con segni manifesti di approvazione.

L'animo mio avrebbe voluto, ma non ha potuto in ogni parte, interamente unirsi all'assentimento di altri, benchè autorevolissimi; e se pur so, che è sempre molto faticoso, pericoloso e sgradevole andar contro corrente, se pur comprendo, che è impari alle mie deboli forze, e resterà la mia disadorna parola voce del clamante in deserto, chiedo tuttavia alla cortese indulgenza dei colleghi e della Commissione di permettermi, per la sincerità, ch'io esprima brevemente la ragione del mio parziale dissenso.

Il ministro, onorevoli colleghi, aveva proposto il concorso della giuria nell'applicazione della pena.

E l'aveva proposto, confortato dagli incitamenti scientifici di autorevoli opinioni manifestate all'estero e in Italia anche dopo la presentazione del progetto.

L'aveva proposto sorretto anche da qualche esempio legislativo straniero, rafforzato dalla proposta dell'ex ministro Orlando (articolo 43) e dal concetto informatore dell'ordinamento della Corte d'assise propugnato dal professore Pessina, concetto che è quello di una larga cooperazione dei giudici togati e dei giurati alle decisioni; e lo propose soprattutto spinto da immutabile fede nell'istituto del giudice popolare, dalla costante simpatia per ogni sistema, che, pur allontanandosi dall'applicazione di formule generalmente accettate, s'ispiri alla sincerità e si avvicini alla natura delle cose.

Perciò l'illustre nostro ministro non aveva esitato (e lo scriveva e proclamava allora il dottissimo guardasigilli) non aveva punto esitato ad attribuire ai giurati in concorso col presidente, l'applicazione della pena.

Ne aveva addotto vari motivi, (che io per brevità non ripeto) fra cui non ultimo quello dirsi storico, della mutata legislazione.

Quando la legge penale stabiliva una pena fissa, unica, immutabile per ogni fatto delittuoso, poteva comprendersi il pensiero di Montesquieu: I giurati decidono se il fatto sia provato.

Il giudice pronunzia la pena pel fatto dalla legge sancito.

Ma quando la legge, come la nostra, stabilisce un massimo ed un minimo, dopo la determinazione e prova del fatto, rimane il compito delicatissimo della commisurazione della pena.

È questo un compito, come ben notò un magistrato dottissimo e competentissimo nostro collega, l'onorevole Cimorelli, è com-

pito molto arduo, sì che affligge e tormenta financo i magistrati provetti.

Ed io opino che fu probabilmente il non facile modo d'esecuzione di tale compito, il metodo di attuazione d'una tale proposta, come venne dall'onorevole ministro ideato e formulato coll'articolo 537 del progetto di codice, che assai impressionò e contribuì forse a far apparire sotto diversi aspetti la proposta inaccettabile.

Per tale articolo, voi sapete, che il giurato avrebbe dovuto scrivere sulla scheda la pena che credesse di infliggere.

Il presidente avrebbe votato come un semplice giurato.

Dalle 13 schede (dato che il numero dei giurati resti come ora) si sarebbe dovuto fare diversi computi - cominciare da quelle contenenti pene più severe e discendendo trovare la maggioranza - tenuto conto delle schede bianche od illeggibili - o sotto il minimo legale, da considerarsi favorevoli al minimo, e quelle sopra il massimo da considerarsi favorevoli al massimo.

Nel caso in cui nessuna pena raccogliesse la maggioranza dei voti, riunire le sette schede indicanti pene gradatamente più gravi ed infliggere la minore fra le pene in esse indicate.

Così l'articolo 537. Un tale sistema non parve molto pratico.

Si giudicò da alcuni degradante l'autorità del presidente.

Si giudicò da altri intaccante la indipendenza stessa della giuria, per l'intervento del presidente, che già aveva modo di dominare, per la direzione a lui spettante del dibattimento.

Si disse (e si stampò), che mandavansi in aria i calcoli della legge nella commisurazione della pena, sostituendosi l'arbitrio sfrenato di giudici indotti, ispirati soltanto da empirici sentimenti.

Una tale proposta venne fatta bersaglio ai maggiori strali da vari lati, cosicchè la nostra zelantissima Commissione parlamentare, associandosi al voto contrario della Commissione senatoria, non l'accettò.

Come al Senato così in questa nostra Aula, se pur a qualcuno di valorosi nostri colleghi - gli onorevoli Galimberti e Dello Sbarba - è parsa la proposta accoglibile, non incontrò in generale il favore di altri nostri stimatissimi colleghi, dal primo ed insigne oratore Enrico Ferri, il geniale propugnatore instancabile della scuola positiva (coerente in ciò però egli alle note sue idee che i giudici debbano rendere giustizia ed i cit-



tadini attendere ad altre cose) ad alcuni altri, di ben riconosciuta competenza, i quali giudicarono persino essere di intuitiva evidenza gli argomenti contrari a siffatta proposta (l'onorevole Pala). Vi fu persino chi pur fece un poderoso e dottissimo discorso come l'onorevole Spirito Francesco, ma lodava il ministro per avere fatto un passo indietro — riguardo all'intervento dei giurati nella pena.

Gli onorevoli Canevari e Campi, che anche essi così splendidamente parlarono su diversi punti del progetto ed in specie contro la teatralità dei dibattimenti alle Assise (pur adducendo rimedii che a me sembrano discutibili), sulla questione dell'ammissibilità dei giurati a partecipare all'applicazione della pena se la sbrigarono osservando che le ragioni contro tale ammissibilità sono state così largamente già esposte, che essi non intendevano di nulla dovere aggiungere.

Ora, chiedo perdono se, forse per mio meschino criterio, io tali ragioni non ho ben comprese od almeno non mi convinsero.

Ho letta la relazione senatoria; ho letto i resoconti della discussione in Senato; ho letto la insuperabile relazione della nostra Commissione parlamentare. Ho ascoltato religiosamente tutti i discorsi finora in quest'aula fatti su tale punto del progetto, li ho meditati, ma non mi sono potuto persuadere che valide, perentorie ragioni sieno state affacciate a combattere, come avrebbersi dovuto, l'essenza, la giuridicità quanto meno del principio cui la proposta del ministro s'era e si è informata.

Potrei solo consentire con coloro i quali ritennero la proposta pericolosa od inopportuna nella forma indicata nel progetto.

Realmente un metodo complicato, quale risulterebbe dall'articolo 537 del progetto, e la proposta del ministro, come la si volle dai più considerare ed interpretare, (a sommo mio giudizio inesattamente, come dirò) tenuto conto della media coltura dei nostri giurati attuali, giustificava forse almeno in parte l'opinione in Senato espressa dal relatore Mortara, che detta innovazione potesse costituire un salto nel buio.

Perciò il ministro si sentì peritante.

E la solerte Commissione della nostra Camera, di cui fu meritamente lodatissimo interprete l'onorevole Stoppato relatore, la cui alta dottrina temprasi, (come il collega Ellero competentissimo nel giudicare gli uomini ebbe a dire) temprasi alla cote dell'e-

sperienza, cercò un sostitutivo e lo ravvisò e lo propose nelle indicazioni che dovrà porgere il presidente, spiegando le questioni, del massimo e del minimo legale della pena in relazione alle varie ipotesi prospettate dall'accusa e dalla difesa o con le subordinate da esso medesimo o dalle parti proposte — relazione Stoppato pagina 129.

Certamente questo temperamento non può giudicarsi del tutto inefficace e merita largo plauso, venendosi intanto così ad illuminare i giurati sulle conseguenze in genere del loro verdetto.

Dico in genere, perchè rimanendo ancora al magistrato la latitudine d'applicazione tra il massimo ed il minimo e potendo egli anche applicare il massimo, ecco che può talora frustrarsi in tale modo il deliberato, l'obbiettivo della giuria, ed andarsi contro la previsione delle conseguenze penali da essa concepita.

A che vale, ad esempio, l'accordare scusanti, il concedere attenuanti, quando poscia il presidente si attenga nell'applicazione della pena ai massimi?

A nulla, a nulla; veramente a nulla!

Gli onorevoli colleghi giuristi non abbisognano di spiegazioni. Anche per i non giuristi si può offrirne la prova matematica.

Prendiamo il caso, ad esempio, di omicidio preterintenzionale; intenzione di commettere atti diretti ad una semplice lesione, che invece cagiona la morte: pena da 12 a 18 anni (articolo 368 codice penale). Uno dà una spinta, uno schiaffo, senza l'idea di uccidere; l'altro cade e si fracassa il cranio.

Chi diede la spinta, lo schiaffo, agli perchè ingiuriato.

I giurati riconoscono che vi fu provocazione semplice, ingiuria, ed accordano questa scusante, per cui la legge (articolo 51 codice penale) fa diminuire d'un terzo la pena.

Ma se il presidente parte dal massimo, 18 anni, anche diminuendo di un terzo si hanno i 12 anni; come se nessuna scusante si fosse accordata, e si fosse partito dal minimo ordinario.

A che gioverà adunque al giurato il conoscere anche perfettamente il massimo ed il minimo legale delle pene, quando si sarà nella mente di lui insinuato od ingenerato il sospetto che poscia il massimo abbia ad applicarsi, mentre egli non intenderà, nella sua pura coscienza, di giungere sino a quell'eccessivo grado di pena?

Anche coloro i quali manifestarono piena fiducia nel presidente delle assise, come l'egregio collega Cotugno, sì da non desiderare il ritorno dei due Assessori, ammettono o prevedono che, salve rare eccezioni, il presidente si atterrà al massimo della pena.

E ciò lo stesso ministro nella sua dotto relazione riconosce ed illustrò.

Il senatore Garofalo ebbe a notare nella altra Camera che i giudici scelgono sempre la pena più mite ed usano partire dal minimo.

Ciò potrà essere vero ed è ammissibile per i giudizi dei pretori e dei tribunali; ma assolutamente non è, assolutamente non fu mai di regola, (salve rare lodevoli eccezioni) in riguardo ai presidenti di Corti d'assise.

Il collega onorevole Galimberti già nel suo brillante discorso dimostrò come dai presidenti si paralizzi l'effetto di diminuenti votate dai giurati.

Ricordò il metodo d'un presidente veneto, il quale gli diceva: lasci pure votare delle scusanti ed attenuanti. Poi li aggiunse io « *Li rangio mi* ». Applicava sempre i massimi delle pene ed i minimi per le diminuenti e così le conseguenze del verdetto si paralizzavano.

Io potrei citare nomi, date e circostanze documentate d'un caso più eloquente. Non sono stati ancora sei mesi, che un presidente di Corte d'assise, il quale è pure dotto e stimabilissimo magistrato della cui amicizia mi onoro, per una semplicissima lesione dichiarata guaribile e riconosciutasi guarita nei dieci giorni, ad un accusato, cui si erano persino ammesse anche la semi-infermità mentale e le attenuanti, e per cui lo stesso pubblico ministero richiese una mite pena pecuniaria, affibbiò il massimo di tre mesi, ed all'osservazione mossagli in proposito, candidamente rispondeva: per qualche cosa i massimi vi sono. Io non sentii mai il bisogno di discendere dal massimo.

Fosse almeno il massimo non molto superiore al minimo, alla pena comune, ordinaria!

No! È risaputo invece che nella nostra legge la latitudine fra il massimo ed il minimo non è indifferente, è enorme, estendendosi a ben cinque, sei, nove anni.

E come, con immagine scultoria disse l'onorevole Dello Sbarba, la pena secondo il nostro Codice è quale un ventaglio che si allarga per molteplici stecche.

Ma almeno il ventaglio serve con le sue stecche a dar aria quando è caldo, ed in-

vece le elastiche stecche del nostro Codice penale servono a mandare al fresco per anni ed anni e quando fa sole e quando nevicata.

E così, se al giurato baleni, o si faccia balenare il sospetto che possa dopo il suo verdetto infliggersi una pena molto superiore a quella ch'egli in sua scrupolosa coscienza reputasse sufficiente, ecco che potrà venirne quella reazione, quell'impeto d'una coscienza intemerata, che paventa d'aggravarsi anche indirettamente di recare ad altri ingiusto male, ed ecco trascendere ad una assolutoria, ad una di quelle ingiustificabili, ma umanamente spiegabili assolutorie... che si vogliono e debbono evitare. Se la legge penale resta com'è, con tanta latitudine tra massimi e minimi e tutto si limita a farla conoscere con tali massimi e minimi, appunto e specialmente facendola anche conoscere con questi massimi e minimi così fra essi distanti, avverranno non pochi casi, (non pochi) in cui avremo senza dubbio le su menzionate assolutorie, che si qualificheranno scandalose, ed alle quali noi stessi, se giurati, dovremmo adagiarsi.

Dissi casi non pochi e lo dimostrerò.

Si prenda il caso, pur troppo non raro, d'una madre, d'una sorella, che per salvare l'onore della rispettiva figlia o sorella ne soffoca il neonato. Possono essere punite, a norma dell'articolo 369 codice penale, colla detenzione da tre a dodici anni. Un giurato serio e capace, conscio del proprio dovere vuole punire, ma per le circostanze disgraziatissime, di miserie, d'ansie, di dolori in cui il caso diventa ed è pietosissimo, vuole punire lievissimamente.

Se gli si affaccia la prospettiva di dodici anni di detenzione... assolve anche la « rea confessa », per non gravare la propria coscienza.. Il pubblico applaude... Scandalo! scandalo si griderà!... Scandalo sì, ma di chi la colpa? del giurato o della legge che lo ridusse a quelle condizioni?

E bisogna tener presente che non possiamo limitarci a considerare i soli delitti di competenza propria, diretta, speciale delle Corti d'assise. Per connessione ponno i giurati essere chiamati a decidere di quasi tutti i delitti contemplati dal codice penale, sì e come spesso si verifica. Ed allora?

Uno ruba un po' d'erba distaccata dal suolo per non lasciar morire di fame l'estenuato suo somarello, che costituisce forse tutto il suo patrimonio... altri ruba nel rigore dell'inverno un po' di legna in una tagliata di bosco, per riscaldare il cibo alla povera famiglia o l'ambiente ai miserabili

malati e vecchi genitori. Pena da 3 mesi a 4 anni! (articolo 403, n. 7, codice penale).

Sì, signori. Da tre mesi a quattro anni, ossia da tre a quarantotto mesi. Un massimo sedici volte il minimo. Vedete... altro che scala! — un vero enorme salto vertiginoso.

E se il giurato, anche il più propenso a condannare, sospetti che per siffatti casi si abbia lo sgraziato giudicabile a buscare quattro anni di reclusione, a sottrarsi per ben quattro anni alla sventurata ed innocente famiglia, con tanta jattura di lui e di essa... oh! state certi, assolve, sia pure il reo confesso.

E scandalo! scandalo!... si griderà ancora contro la povera giuria.. Ma di chi la colpa? Del giurato o del legislatore che lo pose, che lo tiene in quella penosa situazione?

Al pari di altri colleghi, di me più colti e più autorevoli, confesso ch'io pure non so comprendere perchè il giudizio sulla colpevolezza si voglia così recisamente ed assolutamente disgiungere dal giudizio sulla pena, mentre appunto quello si promuove agli effetti d'applicar questa.

Nessuno potrà disconoscere che colui il quale applica una pena deve valutare le circostanze e del fatto speciale e del giudicabile per cui l'applica.

Or perchè nel giudizio d'Assise è la giuria quella che ha il principale, essenziale compito di tale valutazione, perchè la si dovrà senz'altro, affatto escludere dal partecipare all'applicazione della pena?

Perchè?

Forse c'è ancora il riflesso di quella ipocrita, assurda astrazione che si pretendeva facesse il giurato dalle conseguenze del suo voto; ipocrita, assurda, giacchè si lasciava al giurato la facoltà d'attenuare la pena e si diceva: non dovrete conoscerla, preoccuparvene!! (Or finalmente sparirà fin la ombra di tanto assurdo! e lode ne venga per tale riforma).

Certo v'è ancora l'incertezza, la diffidenza sulla sufficiente capacità del giurato italiano attuale a dare un esatto giudizio sulla misura della penalità.

Forse si è esagerato nel valutare la proposta dell'onorevole nostro ministro. Non credo minimamente, che si volesse o si sia voluto dare bando da lui ai calcoli della legge nel commisurare la pena e tanto meno lasciar adito a sfrenati arbitrii, ad empiriche sentimentalità di giudici popolari, per metterne a posto la coscienza.

Questo, che pur si propalò, a mio sommo avviso, non può, nè deve supporre, perchè la pena doveva e deve essere pur sempre quella della legge contemplata.

Talora influisce la fortuna o sfortuna d'una frase, come nel suo dotto discorso accennò l'onorevole Fulci. Forse fu l'effetto di una smagliante frase che potè abbagliare e proiettare sinistri raggi di diffidenza.

Disse in Francia l'illustre magistrato, avvocato generale presso la Corte d'appello di Parigi, Corantin Guyhio: *les jurés maintes de la peine*, e disse in Italia il chiarissimo giureconsulto e dotto maestro di diritto, il nostro lodatissimo relatore della Commissione sul progetto di legge, onorevole Stoppato: « I giurati padroni della pena ».

Forse tale accenno ad un giurato padrone della pena, tale allusione a padronanza spaventò alcuni... (non vi sono quelli che si spaventano ai nomi di socialismo... collettivismo?)

Forse quanto meno, anche ai più colti quel titolo ed attributo di *padronanza* della pena assegnato ai giurati, effulse alla mente come il simbolo d'un *jus utendi et abutendi*, o forse come ad uno spiraglio che lasciasse aperta la breccia a smodati arbitrii... onde la viva avversione — onde la fiera, recisa accanita opposizione — che, se così fosse realmente, giudicherei io pure giustificatissima.

Ma io ritengo, che ciò non era e non è; — io ritengo che a tanta esorbitanza non abbia mai neppur per sogno pensato — non l'abbia mai voluta il sapiente e tanto equilibrato nostro guardasigilli.

E così ritengo perchè lo ha egli anche limpidamente ed ampiamente espresso nella sua, dirò perfettissima, e forse mal compresa, relazione al Senato (23 maggio 1911, pagina 63).

« Nel sistema che propongo — così ha egli scritto — i giurati debbono essere padroni nell'applicazione della pena, ma naturalmente entro i confini del massimo e del minimo stabilito dalla legge, perchè non s'intende cancellare le disposizioni del codice penale ed estendere anche all'applicazione della pena la sovranità e la incensurabilità del verdetto ».

E così credo che non fu meramente, come gli si addebitò, per diletterismo di mettere a posto la coscienza del giurato o di favorire empirici sentimenti, che s'indusse il ministro alla sua proposta; ma per evitare ancora possibili assolutorie scandalose.

« A me non pare, recita la sua relazione, a me non pare di dover soverchiamente te-

mere che in questi confini i giurati faranno uso di una mitezza troppo snervante. Ma stimo invece, che essi, consci della loro responsabilità, non si regoleranno in modo molto diverso dai magistrati, e che forse troverà anche meno adito la regola di una applicazione costante del minimo della pena. Ad ogni modo non deve preoccupare una possibile mitezza di pena in una riforma che conduce ad evitare impunità scandalose, poichè siamo convinti, che non è la gravità, ma la certezza del castigo che meglio assicura l'efficacia della repressione ».

Quali sono le pretese intuitive ragioni a combattere in tale parte il progetto ?

Alla Commissione senatoria non piacque la proposta, perchè, si disse, « pare quasi una transazione inopportuna col sistema dottrinario, a ragione respinto dallo stesso onorevole guardasigilli, di devolvere ai giurati l'esclusiva potestà del giudizio anche sulla pena... E la inopportunità della transazione si disse da quella Commissione evidente, perchè finiva con abbassare anche più la figura del magistrato dirigente il processo ».

Intanto, se vi può essere un sistema dottrinario che propugni di devolvere ai giurati l'esclusiva facoltà di applicare la pena, non è questo per ora prevalente, nè il ministro lo ha seguito, poichè non esclusivamente ai giurati avrebbe accordata tale facoltà; nè pare che abbia del tutto transatto coll'ammettere il concorso del presidente, ma se anche avesse egli ciò fatto per transazione, ossia avesse con ciò cercato un mezzo eclettico, bisognava vedere, se non fosse propriamente qua il caso dell'antico precetto di sapienza popolare, valer meglio cattiva transazione che buona sentenza; se non fosse e non sia, ad una legge, quale è, e quale si vorrebbe che restasse, abdicante, con seri inconvenienti, all'arbitrio d'un uomo i massimi delle pene, preferibile altra legge, quale fu proposta, anche se di carattere transattivo ed eclettico.

E ciò doveva tanto più esaminarsi da una Commissione senatoria, di cui fu relatore lo stesso Mortara, che nel suo discorso al Senato ebbe a dire: « Un uomo di Stato eminente come il nostro guardasigilli, osserva la vita, i bisogni della società, sente la responsabilità delle sue altissime funzioni; il temperamento scientifico di un vero uomo di Stato non può essere che un temperamento eclettico ».

La Commissione senatoria non poteva, poi, soffermarsi ad affermare semplicemente una inopportunità; perchè affermare non

è motivare; non è dimostrare; non è provare.

Nè si dica, che la Commissione senatoria trovò l'inopportunità evidente, perchè abbassava la figura del magistrato.

Intanto mi sembra (con tutto il rispetto alla magistratura), che non sia l'abbassare o l'innalzare le figure del magistrato che soprattutto debba premere, quando si studia un istituto per meglio assicurare il trionfo della giustizia e garantirne il più regolare e costante esercizio. Se, per raggiungere questo trionfo, fosse anche necessario siffatto abbassamento, dovrebbero gli stessi magistrati andare l'eti che avvenisse, purchè meglio giustizia prevalga: *Pereat orbis, sed fiat justitia!* E quella Commissione questo doveva ponderare e non già atterrirsi subito allo spauracchio di abbassamento della figura d'un magistrato.

E, dato pure che col sistema, quale venne proposto dal ministro, ne venisse l'accennata *capitis diminutio* del Presidente (il che tanto non apparve altrove ad eminenti magistrati, come dirò) doveva allora essere compito dalla Commissione senatoria: O, di dimostrare non esistere i ben gravi inconvenienti segnalati dal ministro per la legge attuale (e nol fece e nol può fare, perchè gli inconvenienti stanno), oppure, di studiare essa Commissione (come quanto meno tentò la più vigile e più operosa e veramente encomiabile nostra Commissione parlamentare) un mezzo a non tangere la sacra toga del magistrato da una parte, ma ad eliminare o porre un argine, un rimedio ai seri inconvenienti della legge attuale.

La Commissione senatoria cui si demandava l'esame d'una legge, lo studio d'una questione così importante ed accettò l'incarico, non poteva assolvere, a mio modesto avviso, il compito suo con semplici asserzioni, con meri additamenti dei difetti d'una proposta, perocchè, fra l'altro, *adducere inconveniens non est solvere controversiam!*

Credo anch'io, che ad un giuri della capacità in media quale s'ha in Italia, sarebbe prematuro forse l'assegnare senz'altro il potere di infliggere esso una determinata pena; dico determinata pena; proposta d'altra parte in Francia presentatasi alla Camera fino dall'11 dicembre 1900 dal deputato Lagarde.

Ma altro è assegnare senz'altro un tale potere al giuri, altro il non escluderlo affatto da quella cooperazione col giudice tecnico, di cui sia capace, per l'applicazio-

ne anche della pena, come in Francia il Flandin, il Peret proponevano, e come era ed è il concetto informatore dell'istituto della Corte d'assise del venerando maestro del giure penale Enrico Pessina, cui s'ispirò l'illustre nostro guardasigilli.

L'egregio collega Cannavina ritenne egli pure utile l'intervento dei giurati alla irrogazione della pena per frenare il potere talvolta eccessivo del presidente, ma, forse di fronte alla sopravvenuta remissività del guardasigilli, si appagherebbe quanto meno dello spediente che i giurati vengano istruiti sulle conseguenze del loro verdetto nei riguardi del minimo e del massimo.

Ma a me pare si debba insistere per altro sistema, giacchè tale spediente, sebbene sostenuto da rigoristi, porta e porterà conseguenze contro gli stessi loro intendimenti, cioè talora assolutorie dove si dovrebbe condannare.

L'egregio collega Galimberti già citò il caso del senatore Cittadella, che anch'egli assolvè a preferenza di gravarsi la coscienza di possibile pena troppo severa, in urto col suo convincimento.

Il senatore Mortara rispose in parte con una trovata spiritosa, se si vuole, ma non logica nè fondata al minimo concetto giuridico. E ciò mi ricorda che in mancanza di ragioni spesso si ricorre ai *mots d'esprit*. — Disse: « Briand che fece la proposta in Francia, quando fu poi presidente del Consiglio, col l'onnipotenza meritamente uguale a quella di Giolitti, non suggerì mai al suo collega della giustizia di levare dalla polvere il suo progetto... onde lo riconobbe inaccettabile. » Se questo sia argomento giuridico lascio a voi il deciderlo. Poi ricorse ad un cortese argomento *ad hominem*, ma non risolutivo. Disse: « Se tutti i giurati fossero colti come il senatore Cittadella, accetterei la proposta. » Ora l'onorevole Galimberti a questo riguardo andò ad una osservazione, me lo permetta, che non mi parve pratica.

L'onorevole Galimberti, che in ogni parte del suo discorso fu inarrivabile, a questo punto poi disse:

« Se la giuria non è all'altezza desiderata dal Mortara, si faccia che lo sia ».

Ciò è presto dirlo... ma non è così presto il farlo, l'ottennero, giacchè per quanti miglioramenti si vorranno introdurre nella scelta dei giurati, non si potrà mai giungere oggidi al punto vagheggiato dal senatore Mortara, sì da pareggiare i giurati per la coltura e per l'esperienza al coltissimo e sapiente senatore Cittadella.

Bisogna quindi ricorrere ad altro rimedio.

L'ottimo nostro collega Fera propugnò e propugna una vera fusione del giudice tecnico con quello popolare « non solo per l'applicazione della pena ma anche per l'elaborazione del verdetto e per la pronuncia di esso » (1) ritenendo che questo varrebbe ad eliminare tutti i pericoli e difetti dell'istituto della giuria.

Io non andrò per ora tant'oltre; ma è bene ricordare che in quest'aula, giorai sono, anche l'erudito sociologo e magistrato, il competentissimo nostro collega onorevole Vaccaro riconobbe la tendenza in tutti i paesi civili ad avvicinare il giurato al magistrato togato e citò egli pure l'opinione del sommo Pessina, tendente a fondere i due elementi, del senso comune e del giudizio riflesso o critico, costituenti la coscienza pubblica.

Solo notava, e non a torto, esso onorevole Vaccaro, che questa fusione è un compito estremamente difficile (tornata 4 giugno, pagina 20369).

Orbene, invece la Commissione senatoria affatto si schermì dal considerare le diverse facce del problema e sorvolò dicendo: « l'applicazione della pena è la pura e semplice attuazione della legge: questa attuazione è essenzialmente compito del magistrato, che ha per ministero proprio l'attitudine a bene interpretarla ».

« Ma qui, con tutto l'ossequio a quell'autorevolissima Commissione, a me sembra sia caduta anche in non lieve confusione, dimenticando quale è la natura del giudizio di Corte d'assise, e quale fosse il nodo della questione.

Più che d'interpretare la legge si tratta di commisurare al fatto la pena che la legge sancisce.

Certo la materiale applicazione della pena può essere pura e semplice applicazione della legge; ma la giusta applicazione della pena è il riferimento della pena, dalla legge prefissa, al fatto, tenuto conto di tutte le circostanze che l'accompagnano: circostanze obbiettive, inerenti alla gravità del fatto, agli elementi di esso, e circostanze soggettive inerenti alle condizioni di chi lo commise; circostanze tutte, la cui valutazione, giova forse ripeterlo, essenzialmente nel giudizio della Corte d'assise è lasciata ai giurati.

(1) Fera, 29 maggio 1912, pagina 19933.

Si credette dalla Commissione senatoria seria altra ragione; si disse e scrisse:

« In altri Stati si manifesta appena qualche movimento verso la riforma in parola: sarà buon consiglio attendere che il tempo dimostri anzi tutto se quei movimenti corrispondono alla coscienza del paese e incontrano l'approvazione dei poteri legislativi; in secondo luogo se l'esperienza pratica conforta ad imitare gli eventuali esempi. E malgrado i risultati pienamente affermativi che si raccogliessero, rimarrà sempre doveroso esaminare con pacata e profonda indagine se al popolo italiano sia adattabile una consimile innovazione legislativa ».

Nella discussione al Senato, il relatore senatore Mortara cercò di attenuare il concetto della Commissione, aggiungendo « non ci limiteremo ad adottare quello che si farà altrove per imitazione degli stranieri, ma si studierà se le condizioni morali e sociali del nostro paese consiglieranno di tentarne l'esperienza »; ma intanto esclamava: *Attendiamo che la riforma sia provata altrove e poi esamineremo se essa conviene anche all'Italia.*

Oh! Non è questo (e sia detto colla massima reverenza dovuta agli illustri membri della Commissione senatoria, la quale non esclude che tutto si dica il vero sinceramente sentito) oh! non è questo che ci attendevano dall'illuminato senno di quell'alto Consesso!

La terra che (si può affermare) in ogni suo punto, da Roma, a Bononia, a Napoli, a Pisa, a Milano, a Padova, a Torino, vide sorgere fari luminosi del diritto, che sparsero luce in tutto l'orbe, sì che anche quando si volle talora altrove presentare qualche istituto giuridico, quale indigeno frutto, non era e non fu il più delle volte che riproduzione aperta o palliata del diritto romano, nostro; non era e non fu che plagio del diritto italiano, nostro; la terra che fu culla a Giovan Battista Vico, a Cesare Beccaria, a Mario Pagano, a Filangeri, a Giovan Battista Niccolini, a Stanislao Mancini, a Carmignani, a Giuliani, a Carrara, a Puccioni, a Romagnosi, a Pescatore, a Lombroso ed a tanti altri grandi maestri del diritto, e tuttora vanta un Enrico Pessina, un Finocchiaro-Aprile, un Alessandro Stoppato, un Enrico Ferri, un Leonardo Bianchi, un Ellero ed altri profondi cultori non soltanto del giure teorico ma di quello eminentemente pratico, in relazione alle nostre estrane condizioni sociali; gli italiani, insomma, che al dire di Camba-

cères, quando fecero il primo codice di procedura penale, lavoro del Romagnosi (in parte da altri guastatogli), fecero un codice, che egli Cambacères, meravigliato, presentava ai giureconsulti francesi esclamando: « furono i primi a farlo e pur crearono un codice perfetto! » gli italiani pur troppo dovranno aspettare oggi, in cui pur tanto fu il risveglio nazionale, che da altri loro si insegni il cammino da percorrere, attendere da altri l'imbeccata, sospirare da altri il verbo, quel *fiat lux!* cui alludeva il nostro valente collega onorevole Spirito Francesco?

PRESIDENTE. Senta, onorevole Giacobone: ieri sera, in fine di seduta, ella disse che preferiva di rimettere il suo discorso al domani, perchè avrebbe dovuto parlare per tre quarti d'ora. Adesso è un'ora e mezzo che parla, e s'occupa di tutte quante le questioni che concernono la procedura penale!.. (*Bene! — Si ride.*)

GIACOBONE. Scusi, onorevole Presidente..

PRESIDENTE. Ella ha presentato un ordine del giorno che riguarda la giuria e il suo ordinamento; invece, ora parla di tutto, incominciando dal Romagnosi... al quale rendo omaggio (*ilarità*). Continui; ma veda di riepilogare.

GIACOBONE. L'Italia, che fu sempre la antesignana, come in ogni scoperta ed in ogni esperimento, così nelle scuole del giure universo, s'arresterà timida, trepidante, paurosa alla coda, pel dubbio che il suo popolo non sappia e non possa portarsi e mantenersi primo nella corsa del progresso giuridico sociale?

Oh! no! Avanti colla prudenza di chi studia, medita, vede e provvede; ma avanti sempre colla fiaccola della scienza e della fede che i grandi nostri antenati ci tramandarono e lasciarono.

Avanti, avanti colla scure che tronchi ed abbatta il vieto pregiudizio che soltanto gli estremi rigori frenino ed emendino i malviventi, e soltanto la laurea ed il tocco imprimano il carattere della quasi infallibilità.

Avanti, avanti, con più fiducia nella forza renovativa della giuria, cui allusel'altro ieri il valoroso collega onorevole Turati.

Avanti coraggiosamente nella via di quel progresso che lo spirito patrio, le romane, italiane, le nostre tradizioni, l'evoluzione della crescente nostra civiltà ci additano, ci impongono.

Mi si perdonino gli sfoghi, forse troppo impulsivi, del mio pensiero; mi si perdo-

nino gli impeti scattanti, sprigionantisi dall'anima mia, perchè essa aspira e prega alla patria che mai non avvenga, mai non possa un giorno dirsi, che un Codice dal ministro Finocchiaro-Aprile con tanto intelletto d'amore proposto, dalla eletta nostra Commissione parlamentare e dal non mai abbastanza elogiato suo relatore Alessandro Stoppato con tanta cura esaminato, da miei autorevoli colleghi con tanta perpicacia vagliato e studiato e con tanto zelo ed ardore discusso, oh! non abbia mai un giorno a dirsi, che fu opera di *senili, pavidì, tremanti morituri*, ma appaia invece che s'informò a quel vero animatore spirito di progresso e di giustizia, che è sempre giovane, come l'umanità al cui bene si rivolge, che è sempre giovane come il raggio eterno d'un divino ideale, che non muore!

« Un'obiezione formidabile contro la proposta, disse la Commissione senatoriale, scaturisce dalla conoscenza dello stato di educazione morale del nostro popolo e delle morbide correnti di indulgenza che troppo spesso lo dominano, specialmente quando si tratta di reati di sangue ».

L'argomento principe della Commissione dallo stesso Mortara addotto contro la proposta ministeriale, ed illustrata rispondendo al senatore Cittadella che l'appoggiò, consistette più che altro in un argomento di opportunità in relazione alle attitudini, alla capacità, alla media di capacità dei nostri attuali giurati.

Non fu per ragioni di principio.

E la diligentissima ed abilissima nostra Commissione parlamentare si preoccupò in ispecie delle difficoltà pratiche tutt'altro che lievi dell'attuazione del sistema.

E propone un sostitutivo.

Il sostitutivo, o correttivo, escogitato dall'autorevolissima Commissione parlamentare è degno, come dissi, certamente di accoglimento ed encomio, perchè in molti casi riuscirà utile; ma per tanti casi crediamo aver dimostrato che non sarà efficace.

Or che cosa si può aggiungere, che, senza menomare il prestigio della magistratura e senza cambiare il giurato in un vero giudice, soddisfi meglio ai fini della giustizia?

Ecco:

Se il metodo d'attuazione, come a me pure sembra, dal ministro proposto, era forse troppo complicato e poteva forse anche eccitare ad offendere (contro gli intendimenti di lui) le suscettibilità e del magistrato, che si ritenesse degradato coll'ac-

cumunarsi alla giuria, e del giurato che si ritenesse con a capo il presidente eventualmente a lui soggetto ed asservito, il pensiero però del ministro era fondato ad un principio indiscutibilmente giuridico, che, cioè, essendo la pena collegata alla colpevolezza (tantochè, mi si conceda ripeterlo, si accordò sempre ai giurati di concedere attenuanti della medesima), non potendo la pena che essere collegata alla colpevolezza, non dovesse ammettersi un assoluto ostracismo nell'applicarla ai giurati, che sulla colpevolezza, sulla colpevolezza pronunciavano.

Ben sappiamo che l'attuale nostro ministro ebbe in tempo addietro ad avvisare, che « l'applicazione della pena dovesse essere riservata al giudice tecnico.. per la necessità di una conoscenza del sistema penitenziario, che permetta valutare la punizione inflitta, e quella di una stabilità nel giudice, che gli dia modo di proporzionarla ai fatti e alle persone con criteri relativamente uguali ».

PRESIDENTE. Onorevole Giacobone, vedo che, nonostante la mia precedente osservazione, ella prolunga notevolmente il suo discorso. Desidera riposarsi?

GIACOBONE. Grazie, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle 16.35, è ripresa alle 16.40).

L'onorevole Giacobone ha facoltà di riprendere il suo discorso.

GIACOBONE. L'onorevole ministro poscia francamente espose le serie ragioni per le quali ebbe a modificare, con savia ed encomiabile evoluzione, le sue idee in proposito.

« Sarebbe da domandarsi (notava) quanto sia profonda la conoscenza del sistema penitenziario nella sua concreta applicazione anche nei giudici tecnici. Ma a parte ciò, (osservava) la qualità della pena è già valutata dalla legge nella determinazione dei confini, per la sua sofferenza, per la sua efficacia correttiva. Al giudice spetta soltanto di proporzionarla alle circostanze del reato e ai motivi che rivelano il carattere del delinquente. E per questa valutazione, (concludeva il prudentissimo nostro guardasigilli) l'attitudine dei giurati, confortati dall'ausilio del presidente, non può essere ragionevolmente contestata ».

A me sembra che avrebbe dovuto ricordarsi l'intento che professava nella sua eruditissima relazione il nostro guardasigilli;



che avrebbe dovuto tenersi presente il suo ben noto ed elevato intento « di sostituire alla effimera ed illogica separazione recisa di funzioni fra il giudice ed il giurato una cooperazione di attitudini, di coscienze, di sentimenti, che può condurre facilmente, appunto perchè più naturale e più sincera, all'affermazione della verità e della giustizia » (pag. 62).

Quell'intento, cui avrebbero reso omaggio già gli onorevoli colleghi Fera e Vaccaro, prevedendone vantaggi veramente grandi (pag. 19994, 29 maggio), quell'intento che mi sembra potesse e possa essere guida alla soluzione della importante questione.

A me parrebbe che non sia impossibile, alla stregua degli intendimenti, semplificare il modo di emettere il verdetto — e per l'irrogazione quanto meno, specialmente della pena (nel che, o signori, sta la conseguenza sostanziale, palpabile, direi, del verdetto stesso) semplificare le funzioni del giurato; e senza elevarlo a vero giudice (dacchè oggi non gli si riconoscono tutte le attitudini) e senza abbassare l'autorità del magistrato che gli sta a fianco, armonicamente intanto integrarsi le funzioni del giudice popolare con quelle del magistrato togato, in modo rispondente alla natura del giudizio popolare e consono alle condizioni sociali del momento.

Certo, indubbiamente sarà ed è difficile per un giurato dell'oggi, di media coltura, lo specificare, il determinare secondo i casi una data e precisa misura di pena; ed è poi complicato e poco consentaneo alla praticità il ridurre i diversi e svariatissimi voti a quella unità di misura che rappresenti quella della maggioranza.

Ma se invece di discendere a specifiche, tassative, determinazioni di pena, a tante risposte su multiformi quesiti, principali, secondari, subalterni, alternativi, si domandasse, ad esempio, ai giurati:

1° Volete condannare od assolvere? Se si assolve, nulla più occorre.

2° Nel caso di condanna, volete che la pena sia gravissima? o lieve? o lievissima?

Il determinare un quantitativo specifico, in anni, mesi e giorni è difficile, e questo richiede appunto coscienza serena ed esperienza matura; mettere poi d'accordo la maggioranza dei giurati sopra una cifra, sopra un tale quantitativo numerico, aritmetico, è pure molto difficile; ma un voto sulla necessità e giustizia più d'una pena gravissima che d'una lieve o lievissima, sem-

brami che anche un giudice popolare possa emetterlo.

Al riguardo tutto si ridurrebbe a poche risposte.

Quesito sulla pena gravissima.

Se la Giuria risponde sì — non occorre altro al riguardo della pena — il massimo.

Se risponde no, — nega la pena gravissima — la esclude, si passa a votare sulla lieve, e se la vota, pur null'altro occorre; e così gradatamente, se la giuria esclude anche la lieve, discendere al quesito della lievissima.

Sentii con piacere già qualche collega apprezzare in massima quest'idea. Ed io m'arrischiai ad accennare anche a pena lievissima, perocchè, o colleghi onorevoli, anche in Francia il Geraud, al Congresso penitenziario (o della Società delle prigioni) del 1909, pur essendo egli affatto contrario alla proposta del Guyho di far partecipare i giurati all'applicazione della pena, (ed è bene ricordare esser stati favorevoli eccelsi magistrati, vecchi presidenti d'assise della Corte di Parigi, il Fabry, — della Corte di Rouen, il Mourral, — il Geraud si disse favorevole ad estendere l'attribuzione ai giurati di sospendere l'esecuzione della condanna e d'accordare circostanze attenuantissime — *très atténuantes* — ed altri in Francia ed in Germania espressero tale opinione.

Concediamo quindi da una parte al giurato (dacchè ormai si è concordi nel ritenere che egli conosca la pena dalla legge prevista e la conosca in tutta la sua latitudine dal minimo al massimo) concediamo al giurato la facoltà d'estrinsecare liberamente tutto, completo il suo convincimento; e se questo suo sincero ed integro convincimento per le circostanze antecedenti e concomitanti del fatto e quelle speciali dell'accusato (circostanze delle quali esso giurato è giudice sovrano) portino all'onesta e coscienziosa conclusione di lui, che il massimo rigore non debba piombare sul giudicabile, lasciamo che tutto possa egli esprimere tale suo scrupoloso ed integro convincimento.

Ad evitare poi ogni conflitto ed a non toccare la suscettibilità nè del magistrato nè del giurato, voti la giuria separatamente se intenda che sia applicato o non il massimo rigore, o più mite non debba scendere sul colpevole il braccio della giustizia.

E poscia al magistrato si lasci pure ancora, in coerenza alle risposte della giuria, con opportune norme semplici e fisse, di



applicare definitivamente e determinatamente la pena.

Dato, cioè, il quesito: volete pena gravissima? Se i giurati rispondono sì, s'applicherà quel massimo che si disse tanto vagheggiato da alcuni presidenti.

Rispondono *no*? e rispondono *sì* al quesito: volete pena lieve? Si stabilisca che il presidente non possa applicare il massimo, ma debba stare al disotto del limite intermedio tra il massimo ed il minimo.

Rispondono poi *no* i giurati anche al quesito sulla pena lieve, e *sì* a quello sulla lievissima? Debba in tal caso discendersi pure dal minimo nei limiti, ad esempio, della metà.

Non si discende e non può discendersi anche ora dal minimo per le attenuanti?

La Commissione di revisione e di coordinamento ed il ministro potranno a loro agio meglio ponderare e fissare detti limiti.

In tale modo, con quella pura e libera coscienza e con quella bastevole esperienza che ha l'odierno nostro giurato mi parrebbe possa ragionevolmente fin d'ora farsi partecipare all'applicazione della pena; nè è ciò affidarla ad un cieco giuoco, ad una cieca sorte di maggioranza; non è diminuire le garanzie alla giustizia, alla difesa sociale; non è nè innalzare nè abbassare giuria o magistratura; è fare liberamente e completamente esprimere il sincero convincimento di chi decide sovranamente sul fatto e sul giudicabile, cui la pena deve adeguatamente applicarsi.

In questo modo non dico che si avrà un sistema perfetto (giacchè la perfezione non è delle umane istituzioni) ma sarà (se io non m'inganno) un sistema per cui anche il giudice popolare, senza erigersi a vero giudice togato, potrà meglio secondo sua coscienza esternare tutto il suo convincimento altresì per norma della graduazione della pena, e non sarà costretto allo espediente di apparentemente strane assoluzioni; ed il magistrato stesso, senza chinarsi al livello del semplice giurato, potrà meglio governarsi nel non facile compito della commisurazione della pena.

Verrà ottemperato nel miglior modo possibile a quel giusto assioma di pubblico diritto, da sommo giurista italiano proclamato ed illustrato: « Ottima quella legge, che lascia meno arbitrio al giudice; ottimo quel giudice che lascia minor arbitrio a sè stesso ».

Chiedo scusa alla Camera, se mi permisi

d'enunciare e troppo prolissamente svolgere queste mie povere idee. Non lo feci colla presunzione che esse avessero, non dirò valore assoluto, decisivo, ma neppure tutto il valore che io stesso possa illudermi di riconoscervi, perocchè la questione è grave, è complessa e meriterebbe d'essere sviscerata ed esposta da chi abbia più forte intelletto, e più lucida e facile parola, ch'io non ho la fortuna di possedere.

Mi arrischiavo di enunciarle soltanto, ad una tal quale comprova che, volendosi, mi pare si possa (anche senza attendere tempi migliori, anche senza cadere negli inconvenienti d'un concorso diretto, direi, matematico e, per ora, poco pratico dei giurati nella commisurazione della pena e senza parificare giurati e magistrati) trovar modo di contemperare e di armonizzarne l'opera, lasciando che anche il giurato possa viemmeglio, sia pure indirettamente, influire pur egli sulla graduazione della pena e non abbia a corrersi il pericolo, che egli trascenda ancora, per reazione, a quei verdetti che fanno strabiliare e si pronunciano soltanto per la ragionevole tema nel giurato di vedersi poi il verdetto neutralizzato per l'applicazione di quei massimi alla coscienza di lui repugnanti.

Forse neppure l'eco della mia povera parola meriterà l'onore di giungere alla futura Commissione di revisione e di coordinamento, e forse le mie modeste osservazioni oggi non appariranno all'onorevole ministro ed alla detta Commissione degne di considerazione.

Nel loro alto senno troveranno ben essi però allora altro sistema, più efficace di quello ch'io non suggerii e meglio adottabile, per ovviare ai possibili inconvenienti ancora verificabili colla semplice introduzione del sostitutivo proposto dalla nostra benemerita Commissione parlamentare.

Ma qualche cosa deve farsi e si farà perchè la giuria non resti affatto estranea al compito dell'applicazione della pena.

Ed io mi unirò di cuore al giusto e comune plauso pel completamento d'una riforma, per una parziale innovazione che, a mio sommo modo di vedere, è necessaria, indispensabile.

Vogliasi ad ogni modo accordarmi venia se abusai, onorevoli colleghi, della vostra cortese indulgenza! - Io fui anche incoraggiato da una fra le sempre sagge avvertenze dello instancabile ed ottimo nostro Presidente, che, cioè, trattandosi d'una legge, la quale per mezzo secolo difficilmente potrà ancora toc-

carsi, era bene sentire tutte le voci; onde ardì, sebbene debolissima, farsi udire anche la mia, ossia la voce d'uno degli ultimi e meno autorevoli arrivati.

E lo feci, reputando non del tutto inopportuna l'insistente espressione d'un desiderio, incluso nel modesto mio ordine del giorno, che, cioè, anche per l'applicazione della pena in Corte d'assise abbia il vanto l'Italia di tenere alto il primato, d'aver saputo trovare modo d'armonizzare l'opera del giudice popolare con quella del magistrato, rispondendo così il nuovo codice a quel santo incontrovertibile principio, che i delitti debbano bensì andar puniti, ma secondo quella vera e scrupolosa giustizia, che la pubblica ed onesta coscienza riconosce ed apprezza. (*Vivissime approvazioni — Applausi — Molti deputati si congratulano con l'oratore*).

### Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

**TEDESCO, ministro del tesoro.** Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge: « Maggiore assegnazione per vincite al lotto, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Chiedo che sia inviato all'esame della Giunta generale del bilancio.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione del disegno di legge: « Maggiore assegnazione per vincite al lotto, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Invito gli onorevoli Del Balzo, Manna e Cao Pinna a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

**DEL BALZO.** A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Giunta generale del bilancio, sul disegno di legge: « Alienazione di navi radiate dal regio naviglio » (1178).

**MANNA.** A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Riordinamento dei Regi Educatori di Napoli » (1177).

**CAO PINNA.** A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare

alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Maggiore assegnazione per soprassoldo a truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 » (1167).

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Rubini a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

**RUBINI.** A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 600 mila per la esecuzione di alcune opere di sistemazione dei canali demaniali di irrigazione (canali Cavour) » (1131).

A nome poi della Commissione permanente per l'esame dei trattati di commercio e delle tariffe doganali, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Convalidazione del regio decreto 1º agosto 1910, n. 616, che ha dato esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 6 giugno 1910 col Canada » (687).

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

### Chiusura della votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

### Si riprende la discussione sul disegno di legge: Codice di procedura penale.

**PRESIDENTE.** Si riprende la discussione sul disegno di legge: Codice di procedura penale.

Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Macaggi:

« La Camera confida che il testo definitivo del Codice di procedura penale non accoglierà disposizioni che costituiscono un attentato al diritto e alla libertà di difesa.

« Macaggi, Carcassi ».

Chiedo alla Camera se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(*È appoggiato*).

L'onorevole Macaggi ha facoltà di svolgerlo.

MACAGGI. Onorevoli colleghi, io farò un discorso di intenzioni e di proporzioni più modeste che non quello del mio egregio collega Giacobone.

Sarebbe vano il dissimularselo: il Paese assiste indifferente alla discussione del progetto di un nuovo Codice di procedura penale.

Il Paese, al quale è stato detto che ha un'anima rinnovellata, crederebbe di spreccarla se la piegasse ad occuparsi della rinnovazione delle leggi regolatrici della sua vita interna. Esso la volge tutta all'esterno, preoccupato del clangore delle armi, assorto nel desiderio d'impero: crede ogni altra cosa di lieve importanza quando *majora premunt*, o ciò che si crede essere cosa maggiore.

Fatto sta che noi discutiamo di una grande riforma a Camera si e no mezzo deserta, fra la completa indifferenza della stampa e del Paese.

A quest'ora forse oratore più potente di me potrebbe tentare ancora di trattare delle riforme del codice ampiamente e lungamente; a me non è consentito che di aggiungere brevi considerazioni entro i limiti del mio ordine del giorno.

Se non mi fosse toccato di parlare così oltre nella discussione, avrei voluto intrattarvi altresì di certe particolarità di espressione del nuovo codice. Ma non è il caso di indugiare sopra le cose piccole; e passino quindi le innovazioni filologiche, passi pure la nuova arbitraria distinzione tra procedimento e giudizio, tra imputato ed accusato. Del resto tutto il linguaggio umano è convenzionale; basta intendersi; e poi una porzione considerevole del progresso delle scienze morali consiste nel dare nuovi nomi alle cose e nuovi significati ai nomi: *rerum nomina amissimus*.

Ma più strano è il significato attribuito alla parola *giudice* che, nel testo del codice, è presa a significare indifferentemente e il giudice singolo e il collegio giudicante.

Ora questa è un'offesa alla lingua nazionale, che ci offriva, nel suo inesauribile tesoro, una parola che avrebbe soddisfatto allo intento, la parola *magistrato*, che si presta anche al significato collettivo.

Pare si abbia fretta, pure con la nomenclatura, di convolare al giudice unico, verso cui sospirano e tendono le palme i magistrati, sperando di trovare nella riforma un miglioramento alle loro condizioni di stipendio, e di carriera.

Onde il giudice può significare nel dizio-

nario del nuovo codice anche il Tribunale o la Corte.

Il progetto rifulge di pregi. È inutile ricordarlo, poichè per questo tante lodi sono state fatte all'illustre guardasigilli; e di lodi lo ha quasi soffocato or ora l'egregio collega Giacobone, talchè quasi più non ne gradirebbe; sarebbe una superfetazione.

Certo, di pregi questo codice ne ha molti e insigni, onde duole tanto più dovervi ravvisare delle mende e delle mende gravi, che ne offuscano i pregi.

Il difetto principale sta nella menomata guarentigia della difesa: donde la ragione di essere del mio ordine del giorno, il quale insiste sopra un argomento già abbondantemente trattato, ma che non sarà mai trattato a sufficienza, perchè sta qui il midollo spinale, la chiave di volta di un codice di procedura penale; pressochè tutto il resto è accessorio, è tecnica.

Contro le garanzie della difesa si era armato in resta il relatore del Senato. Ma anche sfrondate le intemperanze di quella relazione, il pericolo rimane. Io penso che anche nel testo del codice, presentato dall'illustre guardasigilli e sostenuto dalla Commissione della Camera, permanga una offesa non lieve a quelli che non invano sono detti i sacri diritti della difesa.

I fumi reazionari che si levano dalla relazione senatoria, possono dirsi scomparsi; quei sentimenti di reazione furono ripudiati espressamente dall'onorevole guardasigilli, se io ben ricordo il discorso suo di pochi giorni fa.

Certe espressioni che si leggono nella relazione senatoria relativamente alla difesa, vorrei poter cancellare dalla memoria, soprattutto dopo le savie parole del collega Indri. Senonchè quanto in quella relazione è detto, non è una voce passata che più non possa avere eco.

Voi, egregi colleghi, avete udito l'onorevole guardasigilli il quale ci ha assicurato che la Commissione di coordinamento, mista di deputati e senatori, terrà gran conto così dei voti espressi dal Senato, come dei voti espressi dalla Camera dei deputati.

Non sappiamo dunque sino a qual punto la moderazione introdotta nello spirito di reazione del Senato da parte della Commissione della Camera, potrà trionfare nella Commissione coordinatrice.

Poichè si dovrà tener conto dei voti dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, ed essi stanno in perfetta antinomia, noi non sappiamo se prevarranno gli uni o gli altri

e sino a qual segno; di maniera che noi ci separeremo fra giorni senza sapere, sotto questo punto di vista che è uno dei punti cardinali, se avremo approvato un codice reazionario od un codice liberale.

Che se, come è prevedibile, debba prevalere una media proporzionale tra l'uno e l'altro estremo, uno degli estremi è così lungi da noi, così verso il medio evo, così completamente forcaiolo, che la media proporzionale darebbe ancora una legge illiberale.

Per questo non è fuori di proposito lo insistere sui conculcati diritti della difesa. Destino della legiferazione dei Codici del Regno d'Italia!

La prima infornata dei Codici avvenne con l'assunzione dei pieni poteri in occasione della guerra. Il secondo periodo, che comincia dallo Zanardelli e viene sino a noi, è caratterizzato dal sistema della discussione e della votazione in blocco con la remissione ai pieni poteri, o quasi, d'una Commissione coordinatrice e al libito (perchè è sempre il libito, anche quando sia assegnato ad una mente poderosa, come quella dell'illustre guardasigilli), al libito del ministro di grazia e giustizia, il quale tien conto, sì e no, anche dei responsi di questa Commissione di coordinamento che è, dopo tutto, Commissione consultiva. E anche ora siamo in tempo di guerra.

Forse, è stato detto, i codici mal possono essere discussi ed approvati diversamente. È per avventura una necessità, ma una necessità che pone un singolare divario tra la discussione della più misera delle leggende intorno a qualsiasi più frivolo argomento, e la discussione dei codici che costituiscono pietre miliari nel cammino di una nazione.

Io non mi levo a tutela della classe dei difensori: si tratta di qualche cosa di più alto, di più geloso, cioè dell'ufficio di difesa; una vera e propria funzione sociale, per la quale la Commissione senatoria ristabiliva la clessidra che misura avaramente il tempo all'oratore, e restrizioni e limitazioni di ogni sorta, un sistema draconiano, accompagnato da espressioni così poco benevole, che anche coloro che comprendono, come io comprendo dover essere il Senato, per le sue stesse origini, per il suo istinto, moderatore e conservatore, non potevano raffigurarsi qualche cosa di così reazionario.

Come ha notato l'onorevole Turati, l'onorevole Stoppato apparve un miracolo di liberalismo, di fronte alle intenzioni e ai

propositi perfettamente reazionari della Commissione del Senato.

Ma poniamo pure che prevalga il modo di vedere e di sentire della Camera dei deputati, che anche l'ultima eco della relazione senatoria relativamente all'argomento, di cui trattiamo, vada dispersa nelle discussioni della Commissione coordinatrice, e che il futuro Codice di procedura penale in ordine all'istituto della difesa rimanga quale era nel testo presentato dall'illustre guardasigilli al Senato e sostenuto dalla Commissione della Camera.

Non per questo è adempito il voto di una difesa dell'accusato sufficientemente garantita, sebbene corrano differenze grandi tra le proposte senatorie e la proposta del codice.

Se sono due i difensori, dove il Senato non ne avrebbe concesso che uno solo, uno solo è il difensore in quelli atti in cui è ammessa l'assistenza della difesa nel periodo istruttorio, nel procedimento, come si dice colla terminologia nuova, cioè in quelli atti che costituiscono l'accertamento della prova generica, in che risolve, dopo tutto, la grande conquista: nel riconoscere che il morto è ben morto, che il coltellaccio era così lungo, che il muro scalato è tant'alto e la porta è realmente scassinata.

Questo rito augusto si celebrerebbe alla presenza facoltativa del difensore. Evidentemente è una conquista, ma non una conquista da menarne grande scalpore.

« Nei casi eccezionali, il giudice unico o collegiale (ripeto, dovrebbe dirsi il magistrato, per mettersi in regola con la buona lingua italiana) sull'istanza dell'accusato e con decisione irrevocabile, emessa prima dell'apertura del dibattimento, può consentire che l'accusato sia assistito da più di due difensori ».

E più ancora: il difensore non ha diritto di rinunciare alla difesa, se il giudice, unico o collettivo, non riconosca che la rinuncia è fondata sopra buoni e giusti motivi. Se il giudice, uno o trino (è una specie di mistero della Trinità, di unione ipostatica), per cui si dice il giudice...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. È una formula usata anche in altri codici. Non è una novità.

MACAGGI. Gli altri codici sono scritti in altra lingua. Se questo deve essere scritto in italiano, deve preferirsi la parola magistrato che è, vuoi singolare, vuoi collettivo.

FINOCCHIARO-APBILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. È la sua opinione!

MACAGGI. È anche quella dei Fanfani e Rigutini e di tutti i vocabolaristi italiani, che non ammettono la parola « giudice » quale collettiva, mentre la lingua italiana ha questo magnifico vocabolo, « magistrato », che è, nello stesso tempo, nella sua significazione uno e trino.

Stiamo facendo un'opera grande: facciamola anche degna della nostra lingua, specialmente in tempi di tanto conclamato nazionalismo.

Ma, siffatte questioni di forma sono necessarie, perchè abbiamo un monumento pure linguistico nel nostro Codice civile. Sono questi esempi che dovrebbero non essere dimenticati. Ma occupiamoci pure della sostanza più che della forma delle parole.

Vi prego di considerare il caso del difensore il quale, sentendo di non potere sostenere la difesa, intende di rinziararvi, ed il giudice non trova ben fondati i motivi da lui addotti. Si avrà allora il difensore coatto.

Vi lascio considerare quale efficacia di patrocinio sarà quella del difensore *malgré lui!*

*Una voce.* Saranno casi eccezionali.

MACAGGI. Saranno eccezionalissimi, ma bisogna e si può evitarli; perchè evidentemente, non soltanto si offende l'istituto della difesa e i difensori, ma chi corre il maggior rischio è l'accusato.

Io ammetterei che si fosse detto: il difensore che si ricusa a spropósito sia impiccato o sia comunque condannato; ma non sia costretto l'imputato a subirlo. Esagerate quanto volete nella pena verso il difensore, che sia ritenuto avere a torto rinunciato alla difesa, ma non costringete, non dico il difensore recusante a fare la difesa, ma l'imputato a subire tale difensore. Non mi pare che questa sia questione di parole.

Tralascio che per i provvedimenti disciplinari che riguardano la difesa, anche sfumata l'intenzione reazionaria della Commissione senatoria e rimanendo al testo accettato dalla nostra Commissione, il difensore è sottratto interamente ai colleghi suoi, ai suoi eletti, al Consiglio dell'ordine degli avvocati. Ed è sottoposto in certi casi al giudizio inappellabile della sezione di accusa, della quale pare una specie di sorvegliato speciale; in altri casi, al giudizio del

giudice o del pretore, che può essere anche un vice-pretore.

Ora non si capisce questa diffidenza, questa fobia, sto per dire idrofobia, contro i Consigli degli ordini degli avvocati. I magistrati, chiamati attualmente per la legge vigente a giudicare in materia disciplinare gli avvocati in seconda istanza, sogliono essere più miti che non i Consigli dell'ordine. Lo ha ricordato giustamente il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma in quella relazione che è stata citata nel suo discorso dall'onorevole guardasigilli.

E di decisioni delle Corti d'appello riformanti e mitiganti le decisioni disciplinari del Consiglio dell'ordine, è intessuta la storia del Consiglio dell'ordine di Genova, al quale mi onoro di appartenere forse da vent'anni; il quale Consiglio dell'ordine ha in questa occasione e sopra questo argomento deliberato un ordine del giorno assai vivace, di cui vado echeggiando qualche frase più temperata.

Ora, diceva, non si capisce la ragione di questa diffidenza contro il Consiglio dell'ordine, quale potere moderatore degli eccessi e dei difetti del difensore nell'adempimento del suo mandato.

Ma non basta, onorevoli colleghi, il leggere gli articoli 80 e seguenti del progetto per ciò che si riferisce alla difesa: vuoi si altresì leggere l'articolo 480 che tratta della discussione. Bisogna leggerlo tutto questo Codice.

Nell'ultimo articolo si è trovata perfino la sopravvivenza antistatutaria delle giurisdizioni provvisorie, riconosciute così anche con la semplice menzione che se ne vuol fare.

Ma limitiamoci all'articolo 480, per ciò che riguarda i diritti della difesa. L'ultimo capoverso suona così: « La replica è ammessa una sola volta: e, se una parte abbia più di un difensore, il presidente o il pretore può, a scelta *di essi*, disporre che uno si riserbi la parola per la replica ».

E qui non vorrò essere meticoloso in materia di locuzione; ma infine se, come si è fatto per il nostro codice civile, si vorrà fare per il codice di procedura penale, (il codice civile ha avuto l'ultima mano da chi era maestro nella lingua), si toglierà qualche cosa che rompe le corna a Prisciano.

Dice infatti l'articolo: « Se una parte abbia più di un difensore, il presidente o il pretore, può, a scelta *di essi*... ». Ora chi sono *essi*? Evidentemente al plurale non vi

è che il presidente od il pretore. Ora il mio maestro di lingua greca diceva che queste sono costruzioni *ad sinèsin*, con che si scusano gli errori sintattici di Omero e di altri grandi scrittori.

Ma infine, siccome nella relazione senatoria e nella relazione della Commissione nostra non vi è tratto alcuno che dia l'interpretazione autentica, applicando gli articoli preliminari al codice civile, il buon giudice futuro dirà: « Io sto all'interpretazione quale è data dal senso delle parole, e a scelta di essi vuol dire non a scelta dei difensori, ma a scelta del presidente o del pretore ».

Quindi raccomando di fare scomparire questa limitazione, perchè vedete come l'infelicità della sostanza risponda alla infelicità della forma. Scomparisca l'una e l'altra e si sopprima questa limitazione della replica a scelta, sia pure, dei difensori. Io non so perchè questa limitazione *a priori* del numero dei difensori. Io non comprendo questa limitazione delle arringhe. Perchè questo provvedimento draconiano?

STOPPATO, *relatore*. Si vuole la triplica e poi la quadruplica?

MACAGGI. No! no! E così facile la cosa! Ma perchè noi vogliamo con previsioni legislative descrivere fondo all'universo? Ma perchè non ci possiamo rimettere nei vari casi a colui che deve moderare la discussione?

Lasciate che il presidente dell'udienza veda, caso per caso, se e come la replica debba essere ammessa. Perchè noi vogliamo costringere in una forma predeterminata ciò che in forma predeterminata non può costringersi? Perchè volete stabilire una norma fissa per tutte le cause e per tutti i casi? Le cause sono l'una diversa dall'altra e non vi è niente di più disparato che i fatti umani, che l'esplicazione della natura umana. E voi volete invece costringere la natura a porsi in ginocchio.

E, inoltre, quando voi avrete collaudato la museruola al difensore penale, pensate alla differenza che avrete creato tra la difesa civile e la difesa penale.

Alla difesa civile non presiede limite alcuno. Io ho assistito ad una causa civile in Cassazione che è durata tre udienze. Questo non avviene tutti i giorni, ma in quel caso eccezionale la causa meritava che tre volte il sole sorgesse e tre volte tramontasse sopra la discussione.

Ora non sanzionate questa disparità tra la difesa civile e la difesa penale. Perchè,

mentre per la difesa civile lasciate libero il presidente di disciplinare l'ampiezza della discussione, invece per la difesa penale volete prestabilire un sistema rigido inflessibile? Voi imponete il *non plus ultra*, le colonne d'Ercole, e costringete tutto ciò che non può essere costretto e che invece ha bisogno della maggiore libertà, quale è la difesa. E quando voi avrete stabilito questa contraddizione fra la difesa civile e commerciale libera e la difesa penale inbavagliata, io penserò che se avessi la fortuna di essere socialista, come l'onorevole Ferri, protesterei contro la legge di classe, che nella tabella dei valori sociali dà maggiore importanza alla borsa, al patrimonio, che non all'onore, alla libertà, alla vita dei cittadini.

Come vedete, dunque, noi possiamo rimetterci al dolce giogo del presidente.

Queste innovazioni da voi proposte non sono da accettarsi. Forse vi siete ridotti a ciò, perchè si sono visti in questi ultimi tempi degli scandali per arringhe chilometriche interminabili? Non bisogna elevare le eccezioni a regola.

Poc'anzi sentivo dire che si tratta di eccezioni.

Or bene, voi legiferate per le eccezioni; mentre le leggi provvedono (almeno questo si è usato fin qui) pel *quod plerunque accidit* e non pei casi eccezionali.

Fortunatamente, questi scandali che tutti sappiamo essere delle eccezioni, sono qualche cosa di morboso, rappresentano dei casi di psichiatria. Non so perchè anche gli avvocati non possano essere sottoposti talora agli psichiatri. Se sono, quindi, dei casi eccezionali, non bisogna generalizzarli.

Non occorre che noi generalizziamo il caso dell'avvocato Lioy, che ne facciamo il tipo dell'avvocato, per poi armarci di ogni ferocia contro tutti coloro che vestono la toga al pari di lui.

Non bisogna cogliere l'episodio del giorno, l'ultimo fatto di cronaca, per legiferare; il legislatore assume i suoi criteri dalle ragioni superiori del diritto, dalla matura coscienza della nazione, da quello che avviene normalmente; non eleva a norma regolatrice l'eccezione; altrimenti, egli non legifera per gli uomini dell'attuale generazione e delle generazioni venture, come deve proporsi; ma legifera non per l'Italia, ma per Viterbo; non per i secoli e per le generazioni, ma pel minuto che fugge. Ed in tal modo egli non incide nel bronzo le sue leggi, ma nella creta; e detta la canzonetta, invece del carne decemvirale.

Del resto, perchè attribuire alla lunghezza delle arringhe defensionali, a questa causa unica, la lunghezza incommensurata di certi processi? Non vi sono forse presidenti e rappresentanti del pubblico ministero, ugualmente amanti della teatralità, quanto certi avvocati? A proposito della teatralità, vorrei aprire una parentesi, se il freno presidenziale me lo consentisse. Non credo che a simile guaio si rimedi col restringere le aule. Bisogna distinguere fra la teatralità e la maestà della giustizia. Le aule possono essere ampie e severe, e se ne può bandire la teatralità, mantenendovi tutta la dovuta maestà della giustizia, senza che l'onorevole Campi ci offra utilmente la panacea di questo male, semplicemente col ridurre anguste le aule: cioè, ritagliando sul principio sacro della difesa e su quello della pubblicità.

Mi auguro che, come in Germania, coloro che assistono ai processi, nelle Assise, possano avere i loro scanni, i loro seggi: seduti, staranno più composti; ma le aule della giustizia siano capaci tanto, che non sia una derisione la pubblicità.

La prolissità, del resto, delle arringhe talora deriva da istruttorie affidate ad un giudice istruttore, oppresso di lavoro, che se ne scarica (è umano) sopra il pretore, il quale, a sua volta, se ne scarica poi effettivamente, sebbene non legalmente, sopra un vicecancelliere; ed allora viene all'udienza una mole incondita, *multorum camelorum onus*, una gonfiatura che parecchi avvocati male riescono a sgonfiare. Anche questo ha una parte considerevole nelle cagioni della lunghezza sterminata che talora assumono le arringhe defensionali.

Non si può, dunque, stabilire una regola fissa in proposito; quindi non generalizziamo, non abbiamo preconetti, ma lasciamo che decida, caso per caso, il presidente della udienza.

Dagli inconvenienti non deduciamo la morte dell'istituto che tali inconvenienti presenta. Sarebbe lo stesso che, perchè nei Parlamenti vi sono taluni inconvenienti, si sopprimesse il regime rappresentativo; o perchè si sono avuti deputati avvocati indegni come deputati e come avvocati, si precludesse ai giuristi l'adito al Parlamento che è pure la fabbrica delle leggi. Dunque non bisogna esagerare, dando importanza a casi che sono eccezionali, e non bisogna considerare i codici come i fogli della Sibilla, che il vento disperde.

I codici sono scritti, secondo l'intenzione

del legislatore, per durare eternamente, essi devono parlare come se parlassero ai secoli. I posteri troveranno inadeguata la legge e la riformeranno; ma noi dobbiamo farla tale che serva, non soltanto per oggi, ma anche per un lontano domani.

Del resto noi abbiamo già errato abbastanza quando punimmo con una severità ingiustificata il reato dell'articolo 393 del Codice penale traendo l'ispirazione dalle intemperanze di Pietro Sbarbaro, un fenomeno che non si riprodurrà, perchè la natura partorisce raramente di così bei matti d'ingegno.

Non bisogna che noi, per un processo di Viterbo o altri casi consimili, reprimiamo nel nostro codice la libera parola del difensore. Darebbe prova di stretta mentalità il legislatore che, dato il conflitto che qualche volta si verifica fra il magistrato e la difesa pensa di risolverlo non elevando il prestigio del magistrato, ma deprimendo quello dell'avvocato. Il dissidio, ove esista, non si scioglie così.

La libertà di difesa importa la libertà di discussione dei periti e della perizia.

Anche qui gli inconvenienti non possono esserci unica guida. È vero, si sono vedute delle cose scandalose in nome della scienza: ciò dimostra, io non voglio ripeterlo, perchè è stato detto divinamente bene dall'Ellero, da uno scienziato, ciò dimostra che nel tempio della scienza bisogna portare un ossequio ragionevole come dinnanzi a tutte le divinità; ciò dimostra che non bisogna dalla scienza pretendere ciò che essa non può dare.

Del resto è stato notato come le classi inferiori si sono elevate a tal grado che il legislatore ha creduto di chiamarle al voto politico, compresi gli analfabeti, perchè si ritiene avere un progresso sufficiente illuminata la loro mente. Così questo progresso deve riconoscersi avvenuto egualmente negli strati immediatamente superiori; ed è stato notato il miglioramento delle nostre giurie, le quali non sono più quelle che erano nei primi tempi della loro istituzione.

Or bene, anche il dissidio, talora perfino il diverbio, dei signori periti sarà convenientemente apprezzato dai signori giurati. Del resto noi immaginiamo sempre di essere dinnanzi alle Assise, ma le perizie si hanno anche davanti ai tribunali.

Come migliorano difesa e difensori, così dovranno migliorare i giudici, i quali mi immagino dovranno non avere studiato in-

vano la medicina legale tanto da sfuggire ai sofismi pseudo-scientifici ed accogliere quello che di sano, di buono e di vero sia in un responso di periti, anche quando contraddica al responso di altri periti.

Del resto, che cosa fate voi per risolvere il dissidio? Voi adottate un sistema empirico: il presidente nomina un terzo perito. Io ho inteso oratori lamentare che il presidente sia spesso il terzo braccio del pubblico ministero, che applica sempre il massimo, che vede nero, che supplisce i difetti dell'arringa, dell'accusa, talchè si vuol abolirne il riassunto e limitarne i poteri. Ed io temo grandemente, egregi colleghi, che il terzo perito nominato dal presidente sia troppo il fratello siamese dell'altro perito nominato dal pubblico ministero. E per questo dico che la perizia appartiene al regime della difesa, che deve essere garantita: si troverà l'imputato in minoranza, poichè avrà il perito suo non contro il perito del pubblico ministero soltanto.

Come nel conflitto questo sarà risolto dalla indipendenza, dalla neutralità del terzo nominato dal presidente? Il terzo nominato dal presidente il più spesso non sarà che l'*alter ego* di quello nominato dal pubblico ministero. Io temo che per timore reverenziale, per forza di vecchie abitudini, il terzo nominato dal presidente crederà che, nominato dal presidente o dal pubblico ministero è tutto una nomina d'ufficio, crederà di dovere orientare la sua coscienza verso il titolo di imputazione, sotto pena di non essere più ricordato altra volta dalla buona memoria presidenziale. Non sono ipotesi, son cose che avvengono in questo basso mondo.

E in fine il dissidio come lo componete? Togliete i dissidenti dalla pubblica udienza e così li mettete d'accordo. Ma posti comunque di fronte due scienziati, sono facilmente dissidenti, anche ove non sieno uno nominati dalla difesa e l'altro dall'accusa. Il terzo non sempre comporrà il dissidio; talora darà una terza soluzione al quesito.

L'eco del dissidio apparirà poi nella soluzione definitiva. Applicherete alla scienza il metodo politico delle maggioranze? Ma lasciate (può aver ragione la minoranza) lasciate che il giudice, unico o collettivo, tribunale o giurati, decidano sentiti l'uno e l'altro e tengano, se occorre, per la minoranza: ma sentano non soltanto il responso, ma altresì i motivi, la giustificazione del responso; sentano la discussione. Così vuole

un regime di libertà. Non fate come lo struzzo che chiude il capo sotto le ali per non vedere: voi avete nascosto il dissidio tenendolo dietro le quinte, e non avete rimediato. La discussione tra i periti rientrerà coi chiarimenti.

Del resto, pur adottando il sistema del terzo perito, dovrebbe essere scelto non dal presidente, che non persuadete mai nessuno essere superiore ed estraneo alla causa, ma dovrebbe essere scelto da un corpo scientifico.

La cosa è un po' difficile ad attuare, fuori specialmente delle grandi città, dove non sono Accademia ed Università. Ma questa sarebbe una soluzione adeguata, quale non è la soluzione del mio amico e condiscipolo dei più giovani anni, l'onorevole Queirolo.

Secondo taluni il problema si scioglie molto facilmente. Viene il presidente e nomina: nominato il perito dal presidente è fatto tutto; è uro solo a parlare e quindi ha ragione. Ma allora abolite la pubblicità dei dibattimenti, la libertà della difesa, e torniamo alla Sacra Rota, presentino memorie scritte, che il giudice non leggerà, i signori imputati, e deve bastare. Non altrimenti il perito sia nominato dal presidente, e basti.

Ma, signori, se voi ammettete il terzo perito, deve essere nominato da un ente estraneo. Il presidente dovrebbe fare richiesta del soggetto che gli conviene: in questa causa occorre un perito chimico, occorre un perito oculista, ovvero un perito chirurgo. E bene allora la Facoltà medica della Università nomina il perito. Questi non sa neppure di che causa si tratta, ed allora possiamo rimetterci a costui come terzo, indipendente, sovrano: la sua nomina non dipende da un presidente di Corte d'assise o di Tribunale. Si tenga conto, prego, anche di questa proposta. Certamente i sistemi escogitati non riescono meglio di questo a risolvere la questione.

Cia io volgo alla fine del mio discorso, tenendomi nei limiti del mio ordine del giorno.

Ho una reverenza grande per la scienza; se non credessi alla scienza, non saprei a che cosa credere ancora; non credo però alla scienza invadente e temo di quella che sa tutto, che dà fondo all'universo, che decora perfino di un nuovo epiteto la polizia, la quale, per essere diventata scientifica, non ha scoperto un delitto, non ha arrestato un delinquente di più.



Si, apriamo il pretorio alla scienza; cessi per esempio questo fatto che continui il cancelliere a fare i suoi sunti o il presidente a dettarli, quando non vi si supplisce col l'eterno « conforme alla deposizione scritta », la quale deposizione scritta è opera forse di un alunno di cancelleria abbastanza incolto; cessi, in tanto rifiorire della vecchia arte tironiana, della tachigrafia questo scandalo, ed i signori stenografi siano introdotti nel tribunale, o per meglio dire il signor cancelliere sia stenografo; si eleverà la dignità dell'ufficio ed insieme si eviterà questa iattura che i trovati della scienza non sono tesoreggiati a vantaggio della giustizia.

Bisogna che i nostri codici non nascano antiquati e arcaici prima di venire alla luce, ma ammettano tutti i progressi della scienza.

Vorrei, vedere, per esempio, le macchine da scrivere non solo in cancelleria ma anche alle udienze senza aspettare il dono nazionale di macchine da scrivere per la giustizia, come si regalano i velivoli per l'esercito.

Non deve essere la carità cittadina che deve supplire. La scienza deve entrare trionfalmente nelle aule di giustizia e tutti gli aiuti che essa può dare il codice accolga.

Soprattutto spogliamoci di ogni preoccupazione contro i difensori. Non diciamo, per limitarne il numero e le funzioni, che noi vogliamo togliere i privilegi a pro delle classi ricche.

È una ipocrisia, perchè molte volte la reazione assume le apparenze della democrazia e diventa demagogia.

Se riconosciamo che vi è differenza di trattamento fra la difesa dei ricchi e la difesa dei poveri, provvediamo convenientemente alla difesa dei poveri e non menomiamo la difesa di chicchessia; in tal modo si adegua la disparità.

Esigiamo però, come suggerisce ottimamente la relazione dell'onorevole Stoppato, maggiori garanzie dall'avvocato, più maturità di età e di studi; in tal modo, in questa prevenzione utile voi innalzerete la dignità della toga, non con la museruola o con altri equivalenti sistemi che si sono escogitati ed infiorati di belle parole, ma che non tolgono la sostanza di veri strumenti reazionari indegni d'un popolo civile.

Che se con tutto questo vogliamo persistere nella intenzione di limitare la difesa, allora siamo coraggiosi: abbandoniamo questa ipocrisia di portare la parità tra ricchi e poveri.

Poveri untorelli, non saremo noi con

questo codice che colmeremo l'abisso, che divide la condizione sociale degli uni e degli altri!

Via, siamo sinceri! Se vogliamo persistere in questo proposito di menomare le guarentigie della difesa, abbiamo il coraggio di salire su nel corridoio dei busti, dove sono le erme di tanti illustri, dove è il Pantheon parlamentare, e demoliamo più di una di quelle erme, cominciando da quella di Giuseppe Zanardelli!

Finisco. La ventitreesima Legislatura ha espresso il suo testamento politico, chiamando alle urne cinque milioni di cittadini, sinora civilmente diseredati. Voi, onorevoli colleghi, in tal modo avete fatto il vostro quattro agosto, in uno di quegli impeti di altruismo collettivo, che talora investono le assemblee e ne formano l'onore. Voi avete sacrificato alla libertà. Non ismentite il vostro testamento politico; non ismentitevi, coartando la tribuna giudiziaria, velando la statua della libertà! È stato ricordato che i tempi di maggior luce civile corrispondono con le epoche di maggiore libertà della sbarra giudiziaria.

Il legislatore può fare ogni cosa, ma non può soffocare la voce di protesta della civiltà offesa. Il Dupin lanciava il suo scritto sulla libera difesa degli accusati in Francia nel 1815, l'anno stesso della santa alleanza...

*Una voce.* Cento anni fa!

MACAGGI. Cento anni passano presto! Per taluni passano troppo velocemente! Quando il vostro illustre predecessore, l'onorevole Zanardelli, si accingeva, tra il plauso dell'intero mondo civile, a fare scomparire dalla nostra legislazione la pena di morte, vi era una scuola, quella che si dice italiana, la quale, per mezzo dei suoi maggiori, radunava i suoi sforzi in un libro intitolato « Troppo presto ». Era troppo presto, dopo cento anni, fare scomparire il boia dalla terra di Beccaria!

Di scuole italiane ne riconosco una sola, quella, che va da Beccaria a Carrara, e che non è morta se l'altro giorno ancora gli augurì e gli applausi del Parlamento salivano al nome glorioso di Enrico Pesina. Il vostro Codice, per quante mende abbia, risponde magnificamente alle nobili tradizioni della scuola penale italiana. Procurate che anche questa grande menda, che l'offende, che l'inquina, che ne compromette le parti belle, buone, ottime, abbia a scomparire. Voi non avrete raggiunto la perfezione (dice Giacobone che è impossibile ad essere umano raggiungerla) ma vi

sarete avvicinati a quel tanto di perfezione, a cui, dati i tempi, è lecito aspirare, e, soprattutto, voi, egregi colleghi, non concorderete a coartare la sbarra giudiziaria. Citerò anche io (e sarà l'unica citazione, che mi permetto) come ha fatto il guardasigilli, Giustiniano. Voi potete, egregi colleghi, per le conquiste della guerra rinunciare alle conquiste della civiltà. Ma vedete (ed è qui che comincia Giustiniano), anche quella degli avvocati è una milizia: provvedono all'umanità, difendono la speranza, la vita, la discendenza di chi soffre: *Provident humano generi, militant qui laborantium spem, vitam et posteros defendunt!* (Vivissime approvazioni — Vivi applausi — Molti deputati si recano a congratularsi con l'oratore).

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Fraccacreta, del quale do lettura:

« La Camera, convinta che il progetto del codice di procedura penale, presentato dal guardasigilli, risponde in gran parte alle nuove esigenze della scienza giuridica, fa voti perchè sia emendato in modo da rendere più sicura e pronta l'amministrazione della giustizia, sia in riguardo ad una maggiore guarentigia dell'imputato nell'opporli all'accusa del pubblico ministero, come in ordine al carcere preventivo, alla emissione di mandati di cattura, alle funzioni della giuria e all'appello dalle ordinanze di carattere definitivo ».

Chiedo se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, l'onorevole Fraccacreta ha facoltà di svolgerlo.

FRACCACRETA. Onorevoli colleghi, io non oserò abusare della vostra pazienza. Sarò quindi brevissimo nel dar ragione del mio ordine del giorno.

Già intorno a questo importante disegno di legge, che l'onorevole ministro, dando un'altra prova magnifica del suo alto intelletto, ha voluto portare alla nostra discussione, oltre a quanto è consacrato nella dotta relazione dell'onorevole Stoppato, han detto la loro parola anche i più forti giuristi delle due Camere; ed infine, col suo lucido e mirabile discorso, ne ha fatto le difese lo stesso onorevole guardasigilli. Ma la materia è sì vasta e complessa, che nessuno oserà affermare d'essersi già detta l'ultima parola.

Io, però, in vista delle condizioni della Camera, mi limiterò ad illustrare breve-

mente, nei suoi punti più salienti, il mio ordine del giorno, col quale intendo sostenere:

a) che all'imputato sia accordata una più facile e sicura guarentigia nell'opporli — con ogni mezzo legale — all'accusa da parte del Pubblico ministero; e che abbia il diritto di difendersi in qualunque stadio di procedimento;

b) che sieno contenuti, nei più ristretti limiti possibili, le attribuzioni della polizia giudiziaria;

c) che il mandato di cattura e il carcere preventivo costituiscano una vera e rara eccezione;

d) che i giurati concorrano col presidente all'applicazione della pena;

e) che sia esteso ad un maggior numero di casi, il diritto all'appello contro le ordinanze di carattere definitivo.

Il nuovo Codice di procedura penale sorge in un momento di transizione delle due scuole predominanti nella scienza, la classica e la positiva: ed è perciò evidente che la impronta sua caratteristica non possa esser che quella integrativa o di conciliazione. L'istesso avviene pel Codice penale, e la dottrina e la giurisprudenza, che esplicaronsi sulla interpretazione ed applicazione del medesimo, dimostrarono ad evidenza la verità che l'Italia, a preferenza di qualunque altra nazione, segna nel progresso giuridico, un accordo perenne tra la teoria e la pratica, tra i dettati della scienza e le prescrizioni legislative: il che, a chi ben guardi, corrisponde alla evoluzione di qualunque forma di pensiero della vita sociale.

Ricordando che il Codice di rito sia la garanzia del diritto in azione, è facile comprendere, con quanta esattezza il sommo Niccolini, nel riportarsi al monito del Filangieri, abbia scritto che nulla deve essere più scrupolosamente eseguito, quanto la parte di legislazione ch'è destinata a regolare il rito penale.

Nel contrasto tra il diritto dell'individuo e quello della società, tra la incolumità privata e la sociale sicurezza, tra l'azione libera del singolo ed il freno, preventivo e repressivo, della collettività, il Codice di rito, attua la più alta funzione dello Stato, di esser cioè medio proporzionale, tra le pretese del cittadino ed il dovere della comunità di proteggere la sua sicurezza, di non permettere che il suo organismo venga minacciato da chi dovrebbe aver interesse a conservarne la integrità ed il bene ultimo di perfezione.

Indi la conseguenza, che un codice di rito penale debba rappresentare, in forma imperativa, lo stato di equilibrio tra l'individuo e la società, tra il potere costituito ed i cittadini; equilibrio consistente nell'inibire qualunque atto di arbitrio nell'applicazione della legge repressiva, in disciplinare l'opera del magistrato, o di chi ne faccia le veci, entro limiti prestabiliti da criteri di logica opportunità e giustizia.

Ed il disegno di legge presentato dall'illustre guardasigilli, s'ispira appunto agli enunciati principi.

È, quindi, innovazione apprezzabilissima del nuovo codice l'aver elevata a norma ordinaria la citazione diretta, riserbando ai più gravi delitti la istruzione formale.

Occorrerebbe però, onorevole guardasigilli, che vi fosse una maggiore semplicità di istituto, ed una più sicura guarentigia all'imputato nell'opporvi, con mezzi legali, all'accusa da parte del pubblico ministero. Il progetto in esame (dall'articolo 320 al 340), ha delle prescrizioni abbastanza complicate, che, certamente in pratica danno luogo a gravi difficoltà non sempre eliminabili, e di pregiudizio alla speditezza d'un procedimento che dovrebbe riuscire di facilissima applicazione.

Io, per un doveroso riguardo verso la Camera, mi dispenso da un esame critico del contenuto dei cennati articoli, e mi limito soltanto a richiamare sopra di essi l'attenzione del ministro. L'opera del giurista è diversa da quella del legislatore. Il primo afferma e dimostra nozioni teoretiche; il secondo sanziona, in forma imperativa, principi di assoluta necessità effettuale. È segno di perfezione organica d'un codice l'eliminare qualunque inutile o complicata prescrizione, il renderne semplice, il più che possibile, la compagine degli istituti e delle singole norme.

E qui, onorevoli colleghi, sorgono due problemi, che non pare siano stati adeguatamente risolti dal nuovo codice: l'uno concerne l'intervento della difesa nel periodo istruttorio: l'altro la libertà personale dell'imputato.

Senza ricordare il graduale cammino di progresso della scienza e delle legislazioni, col permettere all'individuo il diritto di difendersi, in ogni modo legale, ed in qualunque stadio di procedimento, sarà bene soltanto osservare, che il sistema opposto, o comunque restrittivo di siffatta guarentigia, esprima il ricordo di tempi di arbitri e di sospetti, quando credevasi che merce

il metodo puramente inquisitorio la verità dell'accusa potesse essere assicurata contro le insidie del reo o di chi ne assumesse la difesa.

Mentre bisogna persuadersi, onorevoli colleghi, che ogni restrizione al diritto dell'imputato di difendersi, è minaccia alla di lui innocenza; e che ogni prevenzione contro possibili insidie al cammino della giustizia, è già uno stato d'animo poco adatto alla tranquilla ricerca della prova della responsabilità e dell'innocenza; ricerca che spesso è fonte d'inevitabili errori.

Ed io sono veramente lieto che a sostegno di questa tesi visia stata anche la parola, veramente autorevole ed eloquente, del valoroso collega Ellero.

Il che mi fa meglio sperare che tanto l'onorevole ministro, quanto l'onorevole relatore, vorranno convenire in questo concetto.

Si è sostenuto, inoltre, da varii oratori in questa Camera, con a capo l'illustre collega Enrico Ferri, che si dovesse accordare maggiore larghezza di attribuzioni alla polizia giudiziaria.

Ma io, sommessamente, credo sia bene, invece, mantenere ben delimitata la funzione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria; in primo luogo col vietar loro di procedere all'interrogatorio dell'imputato ed a qualsiasi atto di ricognizione e di confronto (articolo 179); in secondo luogo di non adoperare, nell'esercizio delle proprie funzioni, mezzi di suggestione e d'intimidazione, direttamente o per interposta persona (articolo 180); ed in ultimo di dover essere assistiti, in ciascun loro atto, da due testimoni.

È così che si evitano i continui arbitrii di agenti poco esperti nell'arte difficile di indagine della verità d'un processo, proclivi alle esagerazioni per ignoranza, alla mala fede per eccesso di zelo o personale interesse, a pretese talvolta di immeritata benemerenzza.

Non v'è chi non sappia come l'opera del magistrato, invece di procedere sicura e tranquilla nello scovimento della colpevolezza od innocenza del prevenuto, si trovi in continui imbarazzi a poter discernere quel che siavi di vero nell'azione, bene spesso troppo affrettata, o incompiuta o esagerata o errata, degli agenti di polizia giudiziaria, massime di quelli appartenenti alla pubblica sicurezza, e le dichiarazioni di testimoni durante la istruzione ovvero in pubblico dibattimento.

Il pericolo di errori si rende vieppiù palese quando si consideri la fiducia che, anche per prescrizione di legge, si suole accordare ai verbali di simile specie di pubblici ufficiali, ed il convincimento comune che la credibilità del testimone o di chi ne faccia le veci, debba misurarsi, piuttosto che dalla di lui sincerità ed onestà, dalla carica che occupa e dal prestigio che da questa ne deriva.

Ora, io lascio considerare all'onorevole guardasigilli, tutte le dolorose conseguenze di tale stato di fatto che, purtroppo, si ripete tutti i giorni nelle aule della giustizia!

Ed in ordine al carcere preventivo, ossia alla facoltà di arresto preventivo, e di emissione di mandati di cattura, il progetto, sebbene abbia in gran parte rimediato all'abuso che il vigente codice procedurale permette, di emettere mandati di cattura e di detenere in carcere lo imputato durante l'istruzione del processo, avrebbe dovuto, però, ispirarsi maggiormente alla tendenza ed alle correnti dei nuovi tempi, col rendere il carcere preventivo, non già regola, ma una rara eccezione.

La lotta contro il reo è dovere di conservazione sociale; la eliminazione dei pericoli, mercè la restrizione primitiva della loro azione, è compito necessario al mantenimento del fine etico dello Stato; ma, al disopra dell'interesse collettivo e statale, evvi il diritto sacro della libertà, la cui garanzia deve essere accompagnata da ineccepibile dovere da chi è depositario del potere, e segnata da parte di chi abbia assunto l'ufficio di amministrare la giustizia.

E poi, di quali tristissime conseguenze non è causa il carcere preventivo?

Si sconta la pena di una colpa non ancora legalmente accertata; si precipita nella rovina economica e morale, prima che la esigenza della giustizia non ne abbia scusati gli effetti: e se, infine, la innocenza trionfa, ella avrà a maledire financo coloro che, a nome della legge, tardivamente ne proclamarono la prova!

Io faccio voti, quindi, onorevole ministro, che il progetto sia, in questa parte, sensibilmente emendato, rendendo il carcere preventivo una vera e rara eccezione. Ed in ciò mi è di sommo conforto quanto ella, discostandosi dal progetto, ha affermato nel suo eloquente discorso.

E degna davvero di plauso è la riforma apportata alle disposizioni per il dibattimento avanti alla Corte di assise. Ben si è

prescritto il modo come dovranno presentarsi le questioni ai giurati; ed il diritto al difensore, chiuso il dibattimento, di far segnare in verbale il tenore delle spiegazioni date al presidente. Si evitano così i facili equivoci sulla interpretazione e votazione dei quesiti di colpeabilità o meno dell'accusato; e si ha l'agio, in Cassazione, di far correggere errori di diritto che abbiano potuto influire sul verdetto a detrimento dell'innocenza del condannato.

Inoltre, sebbene io non mi faccia troppe illusioni, specie dopo le dichiarazioni fatte in proposito dall'onorevole guardasigilli, tuttavia vorrei che i giurati concorressero col presidente all'applicazione della pena.

Il giudizio di condanna, perchè sia logico, occorre sia completo; che racchiuda, non pure l'affermazione della imputabilità, ma benanco il grado di pena meritevole dall'accusato. Altrimenti facendo, si viene a creare un dualismo illogico tra la funzione del giurato e la funzione del presidente, mentre esse debbono reciprocamente integrarsi; e si stabilisce, in costui, un potere arbitrario che talora, nel graduare con esagerazione la pena, rende frustranea la benigna interpretazione del fatto da parte della giuria. E ciò, onorevole guardasigilli, è assai grave.

Ricordo il presidente di una Corte di Assise, che nella giovinezza aveva collaborato col giudice istruttore alla fabbricazione del famoso processo di simulazione a carico del povero Lobia, e a cui or non è molto, forse ad espiazione, il Senato non volle aprirgli le sue porte, il quale, in un giudizio di ferimento seguito da morte, si rifiutò recisamente a proporre ai giurati alcune questioni subordinate, costringendo così la loro coscienza o ad emettere un verdetto di eccessiva ed ingiusta condanna, ovvero a mandare assolto il reo confesso. E questo avvenne!

Di quella giuria faceva parte anche chi ha l'onore di parlarvi.

Orbene, onorevoli colleghi, sarebbe ciò avvenuto, se quel presidente avesse saputo che la funzione del giurato non finiva con un laconico monosillabo, ma che si sarebbe dovuto discutere con esso anche intorno all'applicazione della pena?

Ci pensi, l'onorevole ministro!

Un'altra osservazione credo opportuna a farsi, terminato il giudizio, per quanto concerne i rimedi giuridici e specialmente l'appello; e su ciò richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro e quella dell'onorevole

relatore. Con l'articolo 559 si dice, che l'appello delle ordinanze si produce congiuntamente all'appello delle sentenze: può tuttavia essere prodotto immediatamente: 1° contro l'ordinanza con la quale la parte lesa non sia stata ammessa a costituirsi parte civile; 2° contro le ordinanze concernenti la libertà personale dell'imputato, pronunziate durante gli atti preliminari al dibattimento.

Il progetto, a chi ben guardi, onorevoli colleghi, avrebbe, qui, bisogno di modifica, o nel senso di allargare le ipotesi di facoltà all'immediato appello, oltre i casi contemplati, anche quelli per esempio, di ordinanze riflettenti la prescrizione, la improcedibilità, qualcuna delle pregiudiziali attenenti il giudizio preliminare intorno al diritto di proprietà dell'oggetto su cui cada la contestazione del reato di furto o di fatto analogo: ovvero nel senso di raccogliere le ipotesi diverse in una sanzione la quale concernesse le ordinanze di carattere definitivo e che fossero causa di danno irreparabile all'imputato: e ciò in conformità anche a quanto venne sempre ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Io spero, onorevole guardasigilli, che ella vi provvederà, trattandosi di argomento di ben grave importanza.

L'onorevole Turati, nel suo brillante discorso, materiato di esperienza vissuta e di sarcasmi pungenti, accennò anche alla sorte pietosa del condannato in contumacia, chiedendo che esso sia ammesso a nuovo giudizio.

Io non aggiungerò parola a quanto egli ha detto. Temerei guastare. Solo mi piace portare a conoscenza della Camera la triste eloquenza di un fatto, verificatosi in questi giorni e che è pure a conoscenza dell'onorevole ministro.

Udite:

Circa dieci anni or sono, tal Giovanni Moschilli, contadino da Casavecchio di Puglia, emigrava in America, in cerca di lavoro e di risorse, lasciando nella casa desolata le donne e i bambini, cui però non risparmiò la pervicacia inesorabile di un creditore. Vi fu un sequestro delle poche e malferme suppellettili. L'uscire, ignorando, forse, che il Moschilli trovavasi in America, lo nomina, nell'atto, custode giudiziario. Com'era naturale, fissati gli incanti, il Moschilli... non consegna l'esecuto. Viene condannato in contumacia ad un mese di carcere!

Ritornato in patria, pochi giorni or

sono, con la gioia nel cuore di potere finalmente riabbracciare i suoi cari, vi trova, invece, aperta la porta del carcere, dove ora sconta la pena di una colpa che egli non ha mai avuta! (*Impressione*).

Ed io spero che la domanda di grazia, alla quale, so, che l'onorevole guardasigilli intende con sollecita cura, non giunga come il soccorso di Pisa, quando cioè il povero Moschilli avrà già scontata tutta la immemorata pena.

Onorevole ministro, in nome di quel sentimento di umanità e di giustizia, a cui ha fatto appello l'onorevole Turati, provveda a che il condannato in contumacia sia ammesso a nuovo giudizio.

Io ho fede, onorevole ministro ed onorevole relatore, che queste mie poche e modeste osservazioni, benchè fatte da un incompetente, troveranno una benevola ripercussione nel seno della Commissione coordinatrice.

Onorevoli colleghi, sapientemente ed opportunamente emendato, io sono convinto, che il nuovo Codice di procedura penale, elaborato con tanto amore e dottrina dall'onorevole ministro, e così mirabilmente illustrato dall'insigne relatore, onorevole Stoppato, sarà una delle ultime pietre del grandioso edificio della nostra legislazione repressiva; edificio a cui lavorano i più grandi giuristi che onorano ed onorano la patria; edificio che rappresenta nel mondo un monumento imperituro di gloria per la coltura giuridica italiana. (*Vivissime approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Continuando nello svolgimento degli ordini del giorno, viene quello dell'onorevole Di Stefano:

« La Camera, fermo il principio fondamentale che l'azione penale è essenzialmente pubblica ed è affidata al pubblico ministero, esprime il voto:

a) che sia conservato alla parte lesa il diritto di agire per citazione diretta in tutti i delitti di azione privata;

b) che siano meglio tutelati i diritti della parte lesa per l'esperimento dell'azione civile nel procedimento penale;

c) che siano più esattamente precisati i rapporti tra il giudicato civile e l'azione penale e tra il giudicato penale e l'azione civile;

d) che siano tutelati i diritti del contumace, in modo da assicurargli la purgazione della contumacia ed il diritto di appello;

e) che sia regolata da norme precise ed uniformi la competenza relativa ai delitti di bancarotta fraudolenta;

f) che sia tutelata, in ogni modo, la libertà di difesa ».

Chiedo se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, l'onorevole Di Stefano ha facoltà di svolgerlo.

DI STEFANO. Onorevoli colleghi, *Hora ruit!* Questa discussione ha dimostrato, ancora una volta, che il Parlamento italiano, quando si dibatte una grave questione legislativa, quando sono in giuoco i grandi problemi della giustizia, discute sempre serenamente, profondamente, dottamente, accordando a tutti attenzione benevola.

Tutti gli oratori sono stati ascoltati religiosamente. Qualunque fosse il loro grado, qualunque fosse la loro anzianità, qualunque fosse la loro eloquenza, la Camera è stata larga di benevolenza, ed io spero che anche a me non sarà avara della sua bontà; tanto più che, rendendomi conto dell'ora che volge, condenserò, quanto più mi sarà possibile, le mie osservazioni, che riguardano la parte più delicata, più ardua e più difficile dell'ordinamento giudiziario penale.

Esaminare il fondamento dell'azione civile, determinare i rapporti tra l'azione civile e la penale, indagare il modo in cui questi rapporti debbano svolgersi nel giudizio penale o possano svolgersi nel giudizio civile, esaminare la sfera d'influenza dell'un giudizio sull'altro, contemperare i diritti delle parti lesa coi diritti dell'imputato: ecco il tema principale, di cui vorrò occuparmi colla massima possibile brevità.

Il relatore del Senato e il relatore della Camera non hanno tralasciato, nelle loro dotte ed accurate relazioni, di farne oggetto di acute e sagge osservazioni, rivolgendo viva esortazione all'onorevole guardasigilli perchè la sua attenzione venga fissata, specialmente, su questa parte del nuovo codice di procedura penale, che certamente costituisce un titolo d'onore per lui, che ha dimostrato una costanza, una pazienza, una pertinacia, veramente straordinaria, nel volere, fermamente, portare a buon fine questa riforma.

Ed anche io gli rivolgo speciale preghiera, perchè, tenendo conto dei voti tutti espressi sia in questo che nell'altro ramo del Parlamento, e sopra tutto delle consi-

derazioni e delle proposte, che si contengono nella relazione dell'onorevole Stoppato, per cui non saranno mai troppi gli elogi, sia per tutto il suo lavoro, sia per la cura speciale con cui ha trattato queste gravi quistioni, voglia e possa fare opera quanto più perfetta, esatta e precisa, per eliminare tutte le difficoltà, che si sono prospettate in questa lunga ed importante discussione.

Vengo, senz'altro, allo sviluppo delle diverse parti del mio ordine del giorno, sintetizzando i miei concetti su quelle quistioni, che non hanno avuto un'ampia discussione e sorvolando sugli altri su cui più largo è stato il dibattito.

Varii oratori, e specialmente il collega De Nicola, si sono soffermati sulla natura della azione penale; sicchè io non debbo indugiarmi su ciò.

L'azione penale è, per sua natura, pubblica; essenzialmente pubblico deve, quindi, essere l'esercizio di essa, da affidarsi all'organo sociale. È questa una conquista, che la civiltà ha fatto sulla barbarie, sostituendo l'azione sociale di restaurazione dell'ordine pubblico alla violenza privata, all'azione individuale.

Se così è, non è possibile, assolutamente che questo principio fondamentale venga, in alcun modo, scosso od alterato, o che subisca delle eccezioni.

Eppure una eccezione esiste nell'attuale legislazione. Accenno alla legge elettorale in cui, per ragioni politiche, si è voluto accordare il diritto di promuovere l'azione penale allo elettore pei reati elettorali. Ed in questo mi permetto dissentire da quanto l'onorevole Stoppato sostiene in una nota, che si legge a pagina 9 della sua relazione.

A proposito della eccezione, che è codificata nell'articolo 102 della vigente legge elettorale politica, l'onorevole relatore scrive così:

« Neanche l'articolo 102 della vigente legge elettorale prevede e disciplina in senso proprio un'azione popolare.

« Consacra il diritto di denuncia e crea una eccezione, mancando il titolo di danno privato, colla costituzione di parte civile ».

Ora io non posso essere di accordo con lui. No, onorevole Stoppato: quando la legge all'articolo 102, che è diventato il 112 della legge elettorale, che abbiamo da poco votato, ha sancito « che qualunque elettore può promuovere l'azione penale », non ha dato a questo elettore il solo diritto di denuncia, ma ha

dato, anche, il diritto di mettere in moto l'azione penale. E promuovere l'azione penale è, certamente, qualche cosa di più che fare una semplice denuncia. Il pubblico ministero, il giudice istruttore, che ricevono una semplice denuncia, possono cestinarla e non darvi corso. Ma, di fronte all'articolo 102 della legge elettorale politica, il pubblico ministero deve promuovere l'azione penale.

Il pubblico ministero eserciterà l'azione penale promossa dall'elettore: in questo possiamo essere d'accordo, giacchè l'esercizio dell'azione penale dovrà essere fatta dall'organo sociale. Ma l'azione non potrà non essere esercitata dal pubblico ministero, quando l'elettore si presenta per promuoverla. E la costituzione di parte civile è un rimedio, che il legislatore ha trovato per restringere il numero delle azioni penali, che avrebbero potuto promuoversi, per infrenare, in certa guisa, l'arma che dava in mano all'elettore.

E che questo sia il concetto del legislatore, vediamo ribadito all'articolo 5 di questo disegno di legge, dove, precisamente, parlandosi dell'azione penale, esercitata dalle persone singole o dalle associazioni ed istituzioni, indicate negli articoli 3 e 4, si dice che costoro, esercitando l'azione penale, debbono costituirsi parte civile.

Dunque un'eccezione esiste; ma non allarghiamo, più oltre, i confini di essa. Ed in questo, mi associo a ciò che hanno detto il relatore della Commissione del Senato ed il relatore della nostra Commissione, cioè: che non sia concessa una larghezza maggiore ad associazioni od a privati di esercitare l'azione penale. E mi permetto, altresì, di unirmi al voto che, prima di me hanno formulato altri colleghi (gli onorevoli De Nicola, Spirito ed altri, che di questo argomento hanno fatto oggetto dei loro discorsi): che non siano, cioè, consacrate nel testo definitivo della procedura penale le disposizioni degli articoli 3 e 4, che si leggono in questo disegno di legge; che non sia accordato ad associazioni, qualunque sia lo scopo per cui siano sorte, il diritto di promuovere l'azione penale, che deve essere, gelosamente, custodita nelle mani di chi ha diritto di esercitarla: del pubblico ministero.

Un'altra eccezione esiste nella legge al principio che l'azione penale si promuove e si esercita dal pubblico ministero, ma essa ha fondamento in un principio ben diverso: è l'eccezione che riguarda i reati di azione privata. Per questi reati, il Codice attuale permette alla parte, che sola ha il diritto di far

porre in moto l'azione penale dal pubblico ministero, di promuovere la relativa azione. Il nuovo progetto, nell'articolo 4, restringe questo diritto, limitandolo ai reati di diffamazione e d'ingiuria e, peggio ancora, sottoponendolo — forse inavvertitamente — alle condizioni della previa costituzione di parte civile, in controsenso alle norme fondamentali che lo stesso progetto, in seguito, sancisce.

Da ogni parte, onorevole ministro, è venuto il voto che quel diritto, che, oggi, ha la parte lesa, di poter promuovere l'azione penale per qualunque reato d'azione privata, rimanga nel nuovo Codice di procedura penale.

Con questa disposizione, non si viene, menomamente, a ledere il principio fondamentale, che l'azione penale è pubblica ed è esercitata dal pubblico ministero; perchè altro è il fondamento di questa eccezione. Se l'azione penale, per i reati d'azione privata, può essere soltanto messa in moto per volere della parte, che ha subito il reato, è evidente che il pubblico ministero non può armare la sua mano, senza che la parte lesa promuova l'azione relativa.

Pertanto, come oggi si permette alla parte lesa di promuovere l'azione penale per tutti i reati d'azione privata, si lasci questo diritto nel nuovo Codice di procedura penale. Non c'è nessuna ragione di limitarlo ai soli reati di diffamazione e d'ingiuria. Anzi i principi giuridico-sociali, su cui han fondamento i reati d'azione privata hanno come conseguenza legittima, giuridica, necessaria, questa: che chi ha subito il reato, possa promuovere l'azione penale.

Io sostituirei alle parole del Codice: « esercitare l'azione penale », le altre, più esatte, più precise e più giuridiche: « promuovere l'azione penale »; giacchè non bisogna mai derogare al principio fondamentale che l'esercizio dell'azione penale è affidato al pubblico ministero.

La parte privata può promuovere l'azione, ma, promossa quest'azione, è il pubblico ministero, che la esercita nell'interesse, non solo del privato, ma dell'ordine sociale. E sostituendo questa espressione all'altra si toglierà dall'articolo 194 del Codice l'apparente antinomia della espressione. « Le parti — vi si legge — che hanno facoltà di esercitare l'azione penale a norma degli articoli 3 e 4 possono promuoverla... ». Le parti, dunque, promuovono l'azione: il pubblico ministero esercita l'azione promossa. Il modo come le parti possano promuoverla



(e qui mi rivolgo al collega Cannavina, il quale osservava che nell'attuale disegno di legge non era legiferato come l'azione si potesse promuovere) si trova codificato nell'articolo 194 in termini precisi: « con istanza diretta al giudice istruttore, ovvero con richiesta di citazione diretta, presentata dal presidente secondo le distinzioni fatte nell'articolo 197 ».

E passo avanti.

Il reato, dice esattamente il disegno di legge, dà luogo ad azione penale e può dare anche luogo ad azione civile (articoli 2 e 8). Ora a chi compete questa azione? L'azione civile compete alla parte lesa, dice il progetto di legge, sostituendo questa espressione all'altra: « persona offesa o danneggiata ». Io penso che l'innovazione non è stata felice, come non sono felici altre innovazioni fatte dal codice, ad esempio nella formula del giuramento dei periti, e in quella dei giurati. E dimostro, di qui a poco, che è anche opportuno mantenere l'attuale espressione per un'altra riflessione, che sorge dall'articolo 9 del disegno di legge. L'articolo 9 è così concepito:

« La persona lesa dal reato e, quando sia morta o assente, il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i fratelli, le sorelle e gli eredi possono esercitare l'azione civile nascente dal reato... ».

La relazione ha notato che quest'articolo 9, nella sua dizione, non è molto esatto. *Persona assente*: trattasi di *assente* nel senso che il Codice civile attribuisce a queste parole, o di assente, nel senso che manca dal luogo in cui si deve svolgere il giudizio, in cui si deve proporre la querela, in cui si deve esercitare l'azione civile? Ecco i primi dubbi, che si affacciano alla mente.

E, d'altra parte, la specificazione che segue: ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, eredi, denota, forse, che la presenza dell'uno esclude la presenza dell'altro? Quando l'esclude? Perchè dovrebbe escluderla? Quale sarebbe il fondamento giuridico della esclusione dell'uno a danno dell'altro? Tutto questo è incerto, e più incerto diventa, quando confrontiamo la disposizione dell'articolo 9 con gli articoli 61 e 62 e con gli articoli 160 e 161 del progetto.

In queste disposizioni si statuisce che la querela e la costituzione di parte civile si può fare dal padre o dal tutore. Ed allora si chiede: come mai la querela si darà solamente dal padre o dal tutore (giacchè si è anche soppresso che il marito possa querelarsi per la moglie) mentre, per l'articolo 9,

l'azione civile sarà esercitata dalla parte lesa, e quando sia morta o assente da tutte le altre persone ivi indicate?

L'onorevole relatore della Commissione ha creduto di notare questa menda dell'attuale disegno di legge e della formula con cui è concepito l'articolo 9. Ed ha creduto di poter togliere gli inconvenienti, sostituendo alle parole che si leggono, le altre: « o chi la rappresenti ».

Ma qui, onorevole Stoppato, mi permetta di dubitare della esattezza e della proprietà di questa nuova formula. Di quale rappresentante intende parlare? Sarà il rappresentante legale? Ed allora restringeremo il diritto al padre ed al tutore. Sarà il rappresentante universale: l'erede, *qui sustinet personam defuncti*? Sarà un rappresentante a titolo particolare; il legatario, il concessionario? È tutta una serie di questioni, che restano completamente oscure e che daranno luogo ad una serie di gravissime difficoltà, quando si vorrà interpretare ed applicare questo articolo 9.

Ecco perchè, onorevole ministro, io mi ero permesso di dubitare della bontà della formula adoperata dall'attuale progetto di codice, quando ha sostituito le parole « parte lesa » alle altre « persona offesa o danneggiata ».

Nella formula « persona offesa o danneggiata » noi possiamo comprendere tutti coloro che, in un modo qualsiasi, pur non essendo quelli che hanno subito direttamente il reato, cioè: pur non essendo la « parte lesa », hanno subito un danno dal reato stesso e perciò hanno diritto di esercitare l'azione civile, cumulativamente con l'azione penale od anche separatamente. Ma, quando usiamo la formula « parte lesa » noi diamo luogo a quella specificazione, che non impedisce tutte le questioni e le difficoltà, che ha notato l'onorevole Stoppato nella sua splendida relazione. Quando, poi, alle parole, che si leggono nell'attuale disegno di legge, si sostituiscono le altre « o chi la rappresenta » noi abbiamo un'altra serie di questioni, di dubbi e difficoltà, che possono nascere, e che non verrebbero troncate con la formula suggerita, certo più concisa e potrei dire anche più giuridica, perchè le specificazioni soverchie nei codici non sono mai utili, ma non tale da eliminarli.

Quindi, raccomando all'onorevole ministro che, nella redazione dell'articolo 9 del nuovo codice di procedura penale, sia usata quella formula, che, pur racchiudendo tutti quei concetti che la scienza, la dottrina e



la giurisprudenza hanno, man mano, elaborato, elimini quelle difficoltà e quelle dubbiezze, cui dà luogo l'attuale dizione del disegno di legge.

Ed, onorevole ministro, io sorvolo, sulle altre osservazioni che si sono fatte in proposito dai precedenti oratori e passo avanti.

La parte lesa o meglio la persona offesa o danneggiata, ha il diritto di esercitare l'azione civile e quindi di costituirsi parte civile.

Convieni, a questo punto, esaminare quale sia la condizione attuale, fatta alla parte civile dal vigente Codice di procedura penale e dalla giurisprudenza, che si è venuta mano mano formando.

La parte civile può costituirsi o nello stadio istruttorio od al pubblico dibattimento.

Costituita nello stadio istruttorio, le questioni in ordine alla sua costituzione possono proporsi all'udienza.

All'aprirsi del dibattimento, l'imputato ha diritto di impugnare la costituzione. Ed allora, se la parte civile è eliminata dal dibattimento essa ha il diritto di appello; l'appello sospende il giudizio, e se in appello essa non è vittoriosa, può far ricorso in Corte di cassazione.

Se la Corte di cassazione respinge il ricorso, tutto è finito. Ma, se la Corte di cassazione annulla, si torna innanzi ad altro magistrato d'appello per far decidere sulla costituzione di parte civile; e poi si comincia il dibattimento.

Se, invece, è ammessa, l'imputato ha il diritto di proporre appello; però il suo appello non è sospensivo ed allora si continua il giudizio con la presenza della parte civile. E quando si va in appello od in Cassazione, l'imputato insieme alla sentenza definitiva potrà sollevare l'esame sull'ammissibilità o meno della parte civile. E così accade che spesso degli anni passano prima che si sappia se un giudizio sia costituito bene con la presenza della parte civile oppure no, e quali sieno le parti, che abbiano il diritto di stare in giudizio.

Gl'inconvenienti gravissimi, cui dà luogo questo diverso sistema di considerare la decisione del magistrato, che ammette o respinge la costituzione di parte civile, sono pur troppo noti ed è inutile che vi insista.

Vediamo, ora, se l'attuale disegno di legge abbia eliminato questi inconvenienti, anzi questi malanni, che si lamentano nell'andamento della giustizia per l'attuale convegno procedurale.

Secondo il disegno di legge, la parte civile si presenta nello stadio istruttorio ed in esso si può oppugnarne la costituzione. Se la parte civile non è ammessa, essa ha il diritto, sempre nello stadio istruttorio, di reclamare alla sezione d'accusa. Però questo reclamo non sospende il giudizio, a meno che il magistrato non decida la sospensione. Poi vi è il giudizio davanti alla sezione di accusa, la quale può escludere, nuovamente, la parte civile; ed allora essa ha il diritto di ricorso. Ma questo ricorso non sospende il giudizio, a meno che la sezione d'accusa decida di sospendere.

Intanto il procedimento non sospeso continua e si va fino all'udienza e si potrà anche espletare il giudizio. Ma ove, in seguito la Corte di cassazione annulli la sentenza della sezione d'accusa, che ha deciso l'inammissibilità della parte civile, allora torneremo a rifare la *via crucis*, torneremo, nuovamente, davanti ad un'altra sezione d'accusa, che ammetterà o meno la parte civile. E se la ammetterà, tutto ciò che si è fatto precedentemente, deve di necessità essere annullato.

Trattasi, invero, della costituzione delle parti in giudizio. La parte civile, che viene in giudizio, è un nuovo contraddittore, che costituisce parte integrale del giudizio, che deve essere rifatto in sua contraddizione.

Difatti, la parte civile, per l'articolo 67 del disegno di legge, può somministrare mezzi di prova atti a chiarire i fatti, sicchè essa può riuscire a fare la prova di ciò che, prima, non si era provato.

Questo nuovo sistema elimina forse le difficoltà ed i contrasti, che sono sorti nell'attuale ordinamento giudiziario? No certamente; anzi, secondo il mio debole parere, li accresce.

L'onorevole relatore della Commissione ha creduto di poter proporre un rimedio. Egli dice così: « Si può ammettere che la parte civile, respinta dal magistrato della istruzione, possa ripresentare le sue pretese all'aprirsi del dibattimento, e che, viceversa, nel caso che il magistrato della istruzione l'avesse ammessa, possa l'imputato all'aprirsi del dibattimento contestare il titolo suindicato. *Naturalmente, la decisione non dovrebbe essere soggetta ad alcun rimedio* ».

Io posso comprendere il sistema escogitato dall'onorevole Stoppato, come un metodo speditivo di poter eliminare le difficoltà sulla costituzione di parte civile fino al momento, in cui la questione non viene davanti al giudice, che deve celebrare il

dibattimento. Ma, come mai è possibile che il giudicato sulla costituzione di parte civile, si arresti al limitare del dibattimento? Come è mai possibile che la parte lesa, che si voglia costituire parte civile, non abbia il diritto di impugnare questo provvedimento del magistrato davanti al magistrato superiore? Si dice: in tal caso, la parte civile andrà a sperimentare la sua azione civile davanti al giudice civile.

Ciò, però, significa menomare il diritto, che la legge ha accordato alla parte, lesa dal reato, cioè: di poter esercitare la propria azione civile nel giudizio penale, per mezzo della costituzione di parte civile. Ciò significa dire che, se il magistrato accoglie la parte civile, essa potrà sperimentare la sua azione cumulativamente con l'azione penale; ma se non l'ammette, questa dovrà sperimentare la sua azione davanti al giudice civile. E dell'articolo 67, che dà a questa parte il diritto di poter intervenire, di poter chiarire i fatti, di poter apprestare le prove, che ne faremo? Ed è giusto che l'articolo 67 così abbia disposto; perchè, se la parte lesa, costituendosi parte civile, non avrà diritto di potere più esercitare la sua azione, nel caso si dica che il fatto non esiste e che l'imputato non ha concorso nel fatto stesso o non l'ha commesso, non le si può negare il diritto di fornire tutte le prove, che sono necessarie all'acclamamento del fatto stesso.

Sicché a me pare, onorevole Stoppato, che quanto si è escogitato è certamente un progresso sul disegno di legge, ma non elimina tutti gli inconvenienti che si sono verificati. E se si volesse eliminarli colla draconiana disposizione che, contro la decisione non vi ha rimedio alcuno che si possa sperimentare, allora noi avremmo diminuito e menomato il diritto della parte lesa.

Ma, allora, quale sarebbe il rimedio? Il rimedio, modestamente, secondo me, sarebbe questo; la parte civile può costituirsi nello stadio istruttorio. Ma, in questo stadio, come nell'attuale codice, non si faranno delle contestazioni. Si aspetterà il dibattimento per farle. Così, non moltiplicheremo, con i reclami che si possono fare nello stadio istruttorio, le questioni che si possono far nascere, prolungando indefinitamente la istruzione dei processi, e prolungando, indefinitamente, il giudizio, che dovrebbe essere spedito e celere.

Al pubblico dibattimento si farà la contestazione. La parte civile o è ammessa o non è ammessa. Nell'un caso o nell'altro, con termini brevissimi, diamo facoltà tanto

alla parte civile che all'imputato, di sperimentare e proporre rimedi.

STOPPATO, *relatore*. Come è adesso, allora!

DI STEFANO. No, non come adesso, perchè, adesso, all'imputato non è dato di potere andare innanzi al magistrato d'appello subito; gli è dato di potervi andare solo dopo la sentenza definitiva. E da ciò gli inconvenienti verificati fin'oggi.

Mentre, col mio sistema, in caso di controversia sulla costituzione di parte civile, anzitutto si stabilirà con giudicato irrettabile sul diritto della parte civile a stare in giudizio. Si potrà avere una perdita di tempo in principio, ma, quando il giudizio è fermato, quando le parti in giudizio sono definitivamente costituite, quando non è più possibile di ritornare sulla ammissibilità o meno della costituzione di parte civile, il giudizio andrà avanti, e non assisteremo allo spettacolo, a cui abbiamo assistito, non una, ma cento volte, che, dopo un lungo e faticoso giudizio, fatto colla presenza di una parte civile, che non doveva essere ammessa, si è andati in Corte di cassazione, e tutto il giudizio è andato giù e si è ricominciato da capo.

Questo inconveniente con l'attuale sistema di legge sarebbe duplicato, perchè si verificherebbe, sia per lo stadio istruttorio, che per lo stadio del pubblico dibattimento, con danno enorme per le parti, non solo, ma soprattutto con un danno enorme per la buona e retta amministrazione della giustizia. Perchè, quando un processo torna all'udienza dopo parecchi anni, da che fu istruito e dibattuto, i testimoni dimenticano tutto, le prove non si potranno facilmente riprodurre, qualche testimone sarà andato via, qualche altro sarà morto, ed il dibattimento ed il giudizio verranno a mancare di base. (*Commenti*).

E passo oltre e vengo ad un punto ancora più delicato della questione: i rapporti, cioè, tra azione civile ed azione penale, come fra azione penale e azione civile.

Presentemente, onorevoli colleghi, abbiamo nel codice gli articoli 32 e 33.

Queste disposizioni sono state, con una formula, che in certi punti può ritenersi più esatta, ma, in certi punti, non è scevra da mende, trasportate negli articoli 6 e 7 dell'attuale disegno di legge.

Esistono casi, in cui l'azione penale deve sospendersi per attendere l'esito di un'azione civile. È il caso dei giudizi di soppressione o di supposizione di stato.

In proposito dispone, espressamente, lo attuale progetto, come disponeva il Codice precedente, che l'azione è sospesa, attendendo il giudizio civile. Conseguenza di questa disposizione è certamente questa: quando il giudizio civile è definitivo, quando, in un modo o in un altro, si sarà deciso sulla questione di stato, questa sentenza civile deve costituire giudicato nel giudizio penale.

Non è possibile, per il criterio della diversità della giurisdizione, ammettere che vi possano essere due verità in materia di stato, che fanno a cozzo fra di loro; la sentenza civile, quindi, deve spiegare la sua influenza nel giudizio penale.

Ma c'è un altro caso; ed è il caso dell'articolo 7.

L'articolo 7 sarebbe così concepito nel disegno di legge: « Fuori del caso, preveduto nell'articolo precedente, qualora sorga una questione civile o amministrativa, che influisca sulla valutazione del reato, il giudice, ove stimi opportuno deferirne la risoluzione alla autorità competente, può sospendere il procedimento in giudizio, fissando un termine alla parte che vi abbia interesse, per curarne la risoluzione ».

Questa disposizione non è, certamente, migliore dell'attuale. Basterebbero a non renderla migliore le parole: « sulla valutazione del reato ». Giustamente, l'onorevole relatore ha osservato che la parola « valutazione » dovrebbe sparire, sostituendo la parola: « esistenza » perchè, solamente in questo caso, si comprende che il magistrato penale debba sospendere per attendere che il giudice civile decida. Ma in questa disposizione dell'articolo 7 si soggiunge, onorevole ministro: « La sospensione cessa se, decorso, inutilmente, il termine, la parte non abbia dimostrata la sua diligenza ». Ora, io comprendo che questa disposizione è stata suggerita dagli inconvenienti, che si sono manifestati nella pratica. Spesse volte, un giudizio penale si è sospeso, perchè si è ritenuto che c'era una questione civile, che aveva, effettivamente, influenza sulla esistenza del reato, ed allora si è dato un termine, che è passato inutilmente. Si è accordato un nuovo termine: gli anni sono passati e le questioni non si sono mai definite.

Quindi, il disegno di legge ha aggiunto questa restrizione.

La norma è assai vaga nella sua espressione, perchè è anche diligenza il fare un

solo atto, senza portare a termine il giudizio. Ma, onorevole ministro, il rimedio che si è trovato è un rimedio, che soddisfa ai principi? Quando un magistrato penale, esaminando la causa, ha visto che per la decisione della stessa era necessario prima decidere una questione di diritto civile o di diritto amministrativo, che aveva influenza sulla esistenza del reato stesso, solo perchè è decorso del tempo e non si è esaurito il giudizio, muteranno i principi, verrà meno la questione civile, che si è presentata al magistrato come influente nello esame del reato, e per la quale egli ha ritenuto che, prima di decidere, era necessario che precedesse il giudizio civile?

All'articolo 6, nel caso della sospensione dell'azione penale per le questioni di stato, si è permesso che il giudizio civile possa essere promosso anche dal pubblico ministero appunto perchè, dipendendo il giudizio penale da quello civile, si è voluto trovare il modo di far procedere innanzi questo, per poter decidere su quello.

Ora, perchè non si potrebbe, anche in questo caso, quando, cioè, nella cognizione del reato, il magistrato penale ritiene che sia necessario far prima decidere la questione civile che è, se non pregiudiziale, influente all'esame del reato, perchè mai non si potrebbe concedere al pubblico ministero di poter egli promuovere il giudizio civile?

In quanti giudizi civili il pubblico ministero non interviene! È vero che la legge del 1876 ha di molto diminuiti i casi in cui il pubblico ministero deve intervenire in giudizio, ma essa, molto provvidamente, ha disposto che, nei casi in cui lo ritenga opportuno, egli possa intervenire.

Orbene, se questo già è disposto con la legge del 1876, se il pubblico ministero interviene per altre materie, perchè, per eliminare ogni inconveniente, non si potrebbe stabilire, anche nel caso dell'articolo 7, quanto è disposto nell'articolo 6?

E noti, onorevole ministro, che nei giudizi civili, quando il magistrato dà dei termini, che si lasciano passare senza eseguire quello che si doveva compiere, è ammissibile che si permetta al giudice di decidere ugualmente; ma, quando si tratta del magistrato penale, il quale ha giudicato che è impossibile decidere sul reato, senza che prima decida il magistrato civile sulla questione, che influisce sull'esistenza del reato medesimo, non è, assolutamente, ammissibile, in una buona procedura penale, che ri-

sponda ai sani principi di diritto e di giustizia, che si possa procedere oltre, senza attenderne la definizione.

Non mi occupo dell'articolo 848 dell'attuale codice di procedura penale e della questione relativa alla prova dei contratti, necessaria allo scopo di giudicare sul reato, poichè ne ha parlato, splendidamente, ieri, il collega Fulci.

Ma sembrami opportuno ricordare le disposizioni, che esistono nell'ordinamento giudiziario civile in ordine ai reati di falso.

Se il magistrato civile, nell'esame di una causa, trova che vi sono elementi di falso, che l'azione non è prescritta e gli autori del reato sono ancora in vita, egli sospende il giudizio ed ordina che si proceda a norma del codice di procedura penale, salvo che vi sia una parte della causa, sulla quale possa decidere. Lo stesso avviene allorchè la parte, che ha proposto la querela di falso in via civile, la propone in via penale.

Così dispongono gli articoli 308 e 317 del codice di procedura civile, ai quali fanno riscontro nell'attuale progetto gli articoli 155 e 158. In questo caso, è il giudizio civile che deve, in ordine al falso, uniformarsi a quanto è stato giudicato al penale.

Ora, onorevole ministro, io fo voti che, allorchè, in questa parte, il disegno di legge sarà sottoposto nuovamente alla vostra attenzione, voi possiate fermare delle disposizioni per cui resti inalterato il principio che quando vi è una questione pregiudiziale o influente di diritto civile sulla materia del reato, si debba attendere il giudizio del magistrato civile e questo giudizio debba far stato nel giudizio penale e che, in ogni caso, il giudizio penale sul falso faccia stato nel giudizio civile.

E passo, senz'altro, all'articolo 9 del disegno di legge.

Me ne sono già occupato in parte, quando ho parlato della persona lesa dal reato e delle altre, che, in vece sua, potrebbero esercitare l'azione civile. Ma questa disposizione segue col dire che l'esercizio dell'azione civile è sospeso avanti al giudice civile sino alla sentenza irrevocabile del giudice penale. È giusto! Perchè, quando l'azione civile nasce dall'azione penale, se essa si esercita cumulativamente all'azione penale, è pedissequa ad essa; se non si esercita cumulativamente, l'azione civile si deve sospendere durante l'esercizio dell'azione penale per l'accertamento del reato.

A mio credere, però, l'articolo 4 dell'attuale codice di procedura penale, in que-

sta parte, conteneva una disposizione, che era ancora più esatta di quella del progetto odierno, dappoichè l'attuale codice disciplina una giusta limitazione. Esso dispone: « In questo caso — cioè: ove l'azione civile si eserciti separatamente — però l'esercizio ne è sospeso, finchè siasi pronunziato definitivamente sull'azione penale, *intentata prima dell'azione civile* e durante l'esercizio di essa ».

Forse, non sarà male lasciare nel nuovo codice quanto è detto nel codice attuale, cioè: che questo si deve avverare quando già l'azione penale è promossa. Perchè, supponiamo che sul fatto che costituisce il reato, per cui nasce il diritto all'azione civile di indennizzo, non sia iniziato processo penale, perchè mai si deve aspettare e non si può andare innanzi al giudice civile per esercitare l'azione civile di danni? Certo, dal fatto che costituisce reato nasce l'azione penale e può anche nascere un'azione civile; ma non è detto che, appena nasca l'azione penale, questa sia messa in moto. E perchè, se l'azione penale non è promossa si deve ugualmente sospendere l'azione civile?

Raccomando all'onorevole ministro questa osservazione e passo all'articolo 13, che è stato oggetto di osservazioni, abbastanza acute da parte dell'onorevole Spirito.

L'onorevole Spirito voleva soppressa la prima parte e modificata la seconda. Anche l'onorevole relatore ha fatto delle profonde e dotte osservazioni su questo argomento.

Ora la dizione dell'articolo 13, certamente, nella sua seconda parte, non è molto felice. Basterebbero a non renderla felice le parole « ovvero che l'accusato non ha commesso il reato o che non vi ha concorso ».

Esattamente, diceva l'onorevole relatore che qui deve sostituirsi la parola « fatto », all'altra « reato », perchè se il fatto produttivo del danno è inesistente, certamente non mi potrà dar adito all'azione civile; ma se esiste, anche se non è elevato a reato, non per questo, non si avrà diritto all'azione civile.

Ed io convengo in quanto egregiamente l'onorevole Stoppato ha espresso a pagina 36 della sua relazione, meno nell'ultima parte in cui debbo dissentire da lui.

Dopo avere fatto acutissime osservazioni sull'articolo 13, l'onorevole Stoppato aggiunge che, non per dettare, subito, una formula definitiva, nella quale dovrebbe essere redatto l'articolo 13, ma per esprimere il pensiero della modificazione stessa, si

potrebbe così sintetizzare la nuova disposizione: « quando il giudice penale, in sede di giudizio pubblico contraddittorio o contumaciale, abbia dichiarato, irrevocabilmente, che il fatto materiale non esiste o che l'imputato non l'ha commesso o non vi ha preso parte o che non risulta sufficiente la prova dell'una cosa o dell'altra, non è più ammessa azione civile in relazione al fatto medesimo, sia o non sia stata esercitata essa congiuntamente alla azione penale ».

Questo è esattissimo, perchè, se il fatto non esiste, se è deciso che l'imputato non lo ha commesso o non vi ha preso parte, mancando il sostrato del fatto, non è possibile che nasca un'azione civile per danni. « In ogni altro caso, continua l'onorevole Stoppato, ne è riservato l'esercizio in sede civile; e però, chi abbia esercitata l'azione civile, congiuntamente alla penale, non può sospenderne, arbitrariamente, l'esercizio nella sede penale per riportarla nella sede civile. Le decisioni di istruzione, qualunque sia la loro declaratoria di liberazione, non impediscono l'esercizio dell'azione civile in sede civile ».

Ecco il punto in cui io mi permetto di dissentire da lei, onorevole Stoppato. Secondo me, deve farsi una distinzione. Se ci è stata, nel periodo istruttorio, una costituzione di parte civile, che è stata ammessa regolarmente, in modo che essa abbia potuto, per l'articolo 67, fare tutto ciò che poteva per l'acclaramento del fatto e ciò nondimeno è venuta la decisione che, in sede istruttoria sì, ma colla contraddizione della parte civile, ha dichiarato che il fatto non esiste o che l'imputato non vi ha preso parte in nessun modo, perchè permetterle di rinnovare, in sede civile, la sua azione?

Quando la parte ha scelto di cumulare la sua azione civile coll'azione penale, pianga le conseguenze di quel che ha fatto. Aveva il diritto di non farlo. Era libera di non esercitare la sua azione; ma, quando l'ha esercitata, costituendosi parte civile, portando, con questa costituzione, portare nel giudizio tutte quelle prove, che credeva opportune per l'acclaramento dei fatti e dei colpevoli, se a nulla è riuscita, perchè rinnovare il giudizio? Se, invece, non si è costituita parte civile, qualunque dichiarazione del giudice istruttore non potrà valere a precluderle la via al giudizio civile.

E questo che ho detto mi dà modo di raccomandare la correzione del disposto dell'articolo 487 del progetto del codice di

procedura penale, dove si dice che nelle sentenze non deve essere, in alcun modo, dichiarata la formula dell'assoluzione.

È stato da altri osservato che ciò non è esatto e non risponde ai fini della legge ed io mi unisco ai voti fatti affinché questo articolo sia corretto, anche perchè la dichiarazione del magistrato penale può avere influenza in rapporto all'esercizio dell'azione civile. Solo, raccomando che siano codificate delle formule, le quali non diano luogo a dubbi e quistioni, che, pur troppo, si sono moltiplicate sotto l'impero dell'attuale codice di procedura penale.

E così, onorevoli colleghi, sorvolando, come avevo promesso, ho già assolto tutta quella parte del mio ordine del giorno, che riguardava l'azione civile, i rapporti fra l'azione civile e l'azione penale e gli effetti e la influenza reciproca dei giudicati civili e penali.

Vengo, brevissimamente, ai giudizi contumaciali. Gli onorevoli Turati, Fraccacreta ed altri colleghi se ne sono occupati, ma io ho l'obbligo speciale di parlarne, perchè, in questa parte, sono pure il portavoce dell'egregio collega Beltrami, il quale ha rinunciato a svolgere il suo ordine del giorno.

Quello che succede oggi nei giudizi contumaciali lo sappiamo tutti: è semplicemente straziante ed inumano. Il disegno di legge ha creduto di porvi rimedio in due modi: con l'articolo 143, che ammette la restituzione *in integrum*, nei casi di forza maggiore, e con gli articoli 547 e seguenti, in cui si permette al difensore di intervenire, ma non si dà luogo all' prova in favore dell'imputato. Dall'altra parte, abbiamo i voti delle Commissioni del Senato e della Camera, che entrambe segnarono l'importanza dell'argomento, notando i gravi danni, che succedono, quando si celebra un giudizio contumaciale in cui, senza accertare se la citazione è pervenuta al giudicabile, si condanna con un procedimento non sommario, ma sommarissimo, più sommario ancora dei giudizi, che si celebravano dalle Corti marziali e dalle Corti criminali, nei quali non si sentiva nessuno e il giudice condannava come meglio gli paresse. Ora, è giusto si provveda in modo che, nel caso di una condanna in contumacia, il contumace debba avere il diritto di proporre opposizione e di proporre poi i rimedi di appello e di cassazione.

Secondo me, per contemperare tutte le scuole e perchè il nuovo concetto corrisponda ai voti di tutti gli studiosi o di coloro che amano la retta amministrazione

della giustizia, è necessario che si dia il diritto di opposizione al contumace; non solo nel caso di forza maggiore, ma nel caso in cui, non essendosi a lui notificata la citazione a mani proprie, sia rimasto incerto se egli l'abbia ricevuta.

Al contumace, poi, non si deve concedere l'opposizione, come diceva la relazione del Senato, solo nel caso in cui apporti delle prove. Apporti o non apporti delle prove, si deve sempre concedergli il diritto di opposizione, perchè basta la presenza dell'imputato, anche quando egli non abbia altre prove da offrire, perchè il giudizio si svolga in modo diverso di come si è svolto in sua assenza.

Secondo me, il diritto che si dà col disegno di legge di poter far parlare il difensore senza sentire l'imputato e senza sentire le prove a sua discolta non rappresenta una vera garanzia.

D'altra parte, non è, assolutamente, possibile subordinare il diritto di opposizione alla condizione che si apportino nuove prove, perchè l'imputato può, con la sua presenza, con il suo contraddittorio, mettendosi in confronto coi testimoni, ed oppugnando quello che dicono, trasformare, completamente, lo ambiente e far risaltare la sua innocenza.

Sicchè, nei termini su esposti, io formulo il mio voto e lo sottopongo alla benevolenza del ministro e della Commissione.

Una parola, onorevoli colleghi, sulla bancarotta, una parola sola, perchè, ieri, l'amico onorevole Fulci ha già, largamente, dimostrato come sia inopportuno affidare alla Corte d'assise tutti i reati di frode. Ed io soggiungo: non è possibile affidare alla Corte d'assise, specialmente, i reati di bancarotta, nei quali un mondo di questioni sorgono, nei quali, spesso, si agita la questione gravissima dell'influenza del giudicato commerciale sul giudicato penale, nei quali, per provare la bancarotta o per escluderla, bisogna fare una serie di esami giuridici importantissimi ed una serie di esami tecnici e contabili, che i giurati non possono fare, e che esorbitano dall'istituzione della giuria. E poi la formula dell'articolo 15, per cui questi reati di bancarotta, solo nei casi più gravi, vanno alla Corte di assise e negli altri casi vanno al Tribunale penale, è così lata, così vaga, così indeterminata, che non può soddisfare ai voti della giustizia ed ai principii del giure in una materia così grave, come quella della determinazione della competenza, in cui è necessario esistono norme precise, rigorose e sicure.

Quindi, raccomando, specialmente, di volere eliminare dalla competenza della Corte d'assise i reati di bancarotta. Vadano tutti i reati di bancarotta innanzi al magistrato togato, il quale sa e può punirli severamente quando vede che, effettivamente, il reato fu commesso, mentre la Corte d'assise rappresenta un pericolo, perchè, spessissimo, i giurati hanno assoluto gli imputati di bancarotta, appunto perchè non erano in grado di ponderare tutte quelle finzze giuridiche, che è necessario valutare per giudicare in questa delicata materia.

Ed io non mi soffermerò nè spezzerò una lancia, come hanno fatto i precedenti oratori, in favore della libertà di difesa. Ne hanno parlato tutti, ne hanno parlato fin troppo..

Ed io credo che, oggi, nessuno pensi a menomare, in qualche modo, la libertà di una difesa, nè nel tempo, nè nel numero dei difensori.

Quando più fiera era la dominazione borbonica, davanti alle Corti criminali non si limitò mai il numero dei difensori. Ci furono imputati, trascinati dinanzi alla Gran Corte criminale, che ebbero sei, sette avvocati ed anche di più.

Non il numero degli avvocati produce la lungaggine dei dibattimenti: ciò è stato ripetuto e provato fino alla sazietà. Basterebbe questo per cancellare la disposizione, che limita a due il numero degli avvocati e lascia la scappatoia, in certi casi, di poterne avere un numero maggiore, eccezione la quale dimostra, apertamente, che quella limitazione non abbia un fondamento di ragione.

E non limiteremo certo la pubblicità dei dibattimenti col fare le aule a sistema ridotto. Questo si è proposto non solo in questa Camera, ma anche nell'altro ramo del Parlamento, e mi dispiace che chi lo disse in Senato fu uno degli avvocati più versati nella difesa penale, uno di coloro, che fanno del magistero penale la principale, se non l'unica professione. Fu l'onorevole Marinuzzi, il senatore, il quale propose che si poteva diminuire la teatralità del dibattimento col fare le aule piccole. No: le aule giudiziarie debbono essere grandi, perchè il pubblico ha il diritto di assistere, quando si giudica dell'onore, della libertà, della vita dei cittadini; perchè il dibattimento deve essere esempio ed ammonimento ed il maggior numero di cittadini deve potervi penetrare.

E, poichè si è parlato delle aule giudiziarie, permettetemi che io chiuda il mio di-

scorso colle parole di uno scrittore, che al diritto ed alla libertà della difesa consacrò pagine immortali, colle parole di Victor Hugo. Egli, descrivendo un'aula giudiziaria, così scrive:

« Ad una estremità della sala, dei giudici dall'aria distratta, in abito un po' unto, si rodevano le unghie o chiudevano le palpebre; degli avvocati in ogni sorta di attitudini; dei soldati dalla faccia onesta ed all'aspetto duro; un pavimento sporco; delle tavole coperte di un lustrino più giallo che verde; delle porte annerite dalle mani; a dei chiodi infissi sul muro delle lampade che davano più fumo che luce; sulle tavole delle candele in candelieri di rame; da per tutto l'oscurità, la bruttezza, la tristezza; ma da tutto ciò si sprigionava un'impressione austera ed augusta, giacchè si sentiva questa grande istituzione umana, che si chiama legge e questa grande norma divina, che si chiama giustizia! »

Onorevoli colleghi, onorevole ministro ed onorevole relatore, facciamo ogni sforzo perchè le norme, che noi stabiliremo in questa nuova legge, che daremo all'Italia, si avvicinino, più che sia possibile, alla norma ideale, a quella norma, che Victor Hugo dice divina e che si chiama giustizia; e noi avremo reso il più grande servizio al nostro paese, alla scienza, alla umanità! (*Vivissime e generali approvazioni — Moltissimi deputati vanno a congratularsi con l'oratore.*)

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Eugenio Chiesa e Aguglia a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

CHIESA EUGENIO. A nome della Commissione permanente per l'esame dei trattati di commercio e delle tariffe doganali, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Convalidazione del regio decreto 26 giugno 1911, n. 580, col quale è stata data esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 9 maggio 1911 tra l'Italia ed il Portogallo. (971)

AGUGLIA. A nome della Giunta del bilancio mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Ampliamento ed assetto di impianti telegrafici (1136; 1136-bis);

Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali (1137);

Modificazioni ed aggiunte alla legge per l'esercizio di Stato dei telefoni (1184).

PRESIDENTE. Anche queste relazioni saranno stampate e distribuite.

### Risultamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta del disegno di legge: « Servizi postali marittimi — Linee celeri dell'Egitto » (654-A bis):

Presenti e votanti . . . 224

Maggioranza . . . . . 113

Voti favorevoli . . . 210

Voti contrari . . . . 14

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate—Abignente—Agnesi—Agnetti  
— Albanese—Amici Giovanni—Angiolini  
— Are—Artom—Astengo.

Barnabei—Barzilai—Baslini—Battaglieri—Beltrami—Berenga—Bergamasco—Bettòlo—Bettoni—Bianchini—Bignami—Bissolati—Bizzozero—Boitani—Bonomi Ivanoe—Bouvier—Brandolin—Buonvino.

Caccialanza—Caetani—Calissano—Calleri—Camera—Cameroni—Canepa—Cannavina—Cao-Piua—Capaldo—Cappelli—Caputi—Carboni-Boj—Carboni Vincenzo—Carcano—Carcassi—Cardani—Casalegno—Caso—Cassuto—Castellino—Celesia—Cermenati—Chiaraviglio—Chiesa Eugenio—Chimienti—Ciccarone—Cimati—Cimorelli—Colosimo—Compans—Congiu—Coris—Cottafavi—Crespi Silvio—Croce—Cutrufelli.

Dagosto—D'Alì—Danieli—Dari—De Amicis—De Benedictis—De Cesare—Del Balzo—Dell'Acqua—Della Porta—Dello Sbarba—De Luca—De Nava Giuseppe—De Nicola—De Novellis—Dentice—De Seta—Di Bagno—Di Cambiano—Di Marzo—Di Palma—Di Robilant—Di Rovasenda—Di Saluzzo—Di Sant'Onofrio—Di Scalea—Di Stefano—Di Trabia.

Facta—Faelli—Falcioni—Faustini—Fera—Ferraris Carlo—Fiamberti—Finocchiaro-Aprile—Foscari—Fraccacreta—Fradeletto—Francica-Nava—Fulci—Fumarola—Furnari—Fusco Alfonso—Fusinato.

Gallenga—Gallini Carlo—Gallo—Gangitano—Gerini—Giaccone—Giacco-

bone — Giovanelli Edoardo — Giuliani — Goglio — Grippo — Grosso-Campana — Guarracino — Guicciardini.

Joele.

Lacava — La Lumia — Lembo — Libertini Pasquale — Loero — Longinotti — Longo — Lucernari — Luciani — Luzzatti Luigi.

Macaggi — Magliano — Malcangi — Manna — Maraini — Marsaglia — Martini — Mendaja — Merlani — Messedaglia — Micheli — Modica — Molina — Montù — Morelli-Gualtierotti — Mosca Tommaso — Moschini.

Negri de Salvi — Nunziante — Nuvoioni.

Orlando Salvatore — Orsi — Ottavi.

Pacetti — Paniè — Papadopoli — Paparo — Pasqualino-Vassallo — Pastore — Patrizi — Pavia — Pecoraro — Pellegrino — Perron — Pipitone — Podestà — Podrecca — Pozzi Domenico — Pozzo Marco.

Quaglino.

Rampoldi — Rasponi — Rattone — Relini — Ridola — Rienzi — Romanin-Jacur — Romeo — Romussi — Rondani — Rossi Luigi — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Salvia — Scalini — Scalori — Scano — Scellino — Scorciarini-Coppola — Silj — Simoncelli — Solidati-Tiburzi — Soulier — Speranza — Spirito Francesco — Staglianò — Stoppato — Strigari.

Tassara — Taverna — Tedesco — Teodori — Teso — Testasecca — Torlonia — Toscanelli — Toscano — Tovini.

Vaccaro — Valenzani — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Valvassori-Peroni — Vicini — Visocchi.

*Sono in congedo :*

Abozzi — Albasini.

Balsano — Battelli — Bonicelli — Bosselli — Brizzolesi.

Cantarano — Capece-Minutolo Alfredo — Chimirri — Cotugno.

Da Como — Daneo — Di Lorenzo — D'Oria.

Fortunati — Frugoni.

Graziadei.

Indri.

Larizza — Leone — Luzzatto Arturo.

Masi — Meda — Miari — Morando — Morpurgo — Murri.

Nava Cesare — Nava Ottorino.

Padulli — Pais-Serra — Pellicchi — Pellerano — Pini.

Rastelli — Rizza — Rizzetti — Rizzone — Ronchetti — Rossi Gaetano. Santamaria.

*Sono ammalati :*

Avellone.

Baccelli Guido — Berti — Buccelli.

Cartia — Cesaroni — Ciartoso — Ciccarelli — Ciccotti — Conflenti — Cornaggia.

De Vecchi.

Gallina Giacinto — Girardini.

Lucifero.

Morelli Enrico.

Parodi.

Rossi Eugenio.

Tamborino — Turbiglio.

Venditti.

Wollemborg.

*Assenti per ufficio pubblico :*

Alessio Giulio.

Carmine.

Degli Occhi.

Girardi.

Landucci.

Marcello — Montemartini.

Negrotto.

Rava.

Sanjust — Schanzer.

### Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze presentate oggi.

DE AMICIS, *segretario*, legge :

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli esteri per sapere quali provvedimenti intenda adottare, perchè non si ripeta il caso toccato, anche di recente, ad una quarantina di operai italiani a Montreux; i quali dopo un mese dacchè spedirono il passaporto al Consolato di Ginevra per il rinnovo, non avendolo ricevuto, furono multati dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

« Beltrami. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro e delle poste e telegrafi, per conoscere se, di fronte alle sempre più numerose e giustificate domande di uffici e servizi telegrafici e postali; e, data la conclamata insufficienza del bilancio delle poste e telegrafi; — il Governo non ritenga op-



portuno di presentare sollecitamente un provvedimento legislativo, che (in analogia a quanto si fa per le costruzioni telefoniche) autorizzi l'Amministrazione delle poste e telegrafi a costituire nuovi uffici o servizi postali e telegrafici là dove i comuni e gli enti interessati sono disposti ad anticipare allo Stato i fondi a ciò necessari.

« Tovini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia per conoscere se e come intenda provvedere alle spese necessarie di ordinaria manutenzione e di conservazione dello storico edificio di Castelcapuano, adibito a degna sede del Palazzo di Giustizia del maggiore centro giudiziario d'Italia, ad evitare che il continuato abbandono costringa a spese straordinarie più gravi; e se non creda opportuno di designare un ente, al quale affidarne la vigile cura.

« Dentice ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della marina e del tesoro per conoscere quando sarà presentato il disegno di legge pei farmacisti della regia marina, tendente ad equipararli ai farmacisti del regio esercito per il limite di età a 60 anni e le quota pensioni in conformità delle leggi 8 luglio 1906 e 14 luglio 1907, e per una più equa distribuzione di classi e di gradi per il trattamento economico già ottenuto dai farmacisti dell'esercito con l'ultima legge n. 695, entrata in vigore il 1º gennaio 1911.

« Dentice ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, dei lavori pubblici, e di grazia, giustizia e culti, per sapere come intendano provvedere al completamento delle opere dipendenti dalla legge 19 luglio 1906, n. 390, a favore dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio, e rimaste incomplete per insufficienti assegnazioni di fondi.

« Guarracino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sul minacciato trasferimento della Sezione Movimento e Traffico delle Ferrovie dello Stato da Piacenza a Bologna.

« Manfredo Manfredi ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio sulle disposizioni emanate per ap-

plicare la legge forestale 2 giugno 1910, n. 277, in tutela dei castagneti e relativo regolamento, nonché al riguardo della costruzione dei cascinali in montagna ed attiguo orto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Rubini ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici sulla necessità ed urgenza di disporre che la stazione di Larino sia illuminata a luce elettrica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Magliano ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici sull'indugio frapposto a disporre i lavori per la sistemazione idraulica del torrente Cigno in agro di San Martino in Pensilis (Campobasso). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Magliano ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro degli affari esteri, sulla necessità di intervenire nuovamente ed efficacemente a favore dell'italiano Giovannitti e dei suoi connazionali minacciati di condanna capitale per reato politico, in occasione di uno sciopero avvenuto a Lawrence (Stati Uniti). (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Magliano, Caetani, Amici Giovanni, Dell'Acqua, Scalori, Macaggi, Cannavina, Di Stefano, Mosca Tommaso, Fumaro, Pasqualino-Vassallo, Fracacreta, Merlani, Pipitone ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici sulla necessità ed urgenza di accogliere i voti del comune di Casacalenda per la costruzione della strada Cavallotti dalla stazione al centro dell'abitato. La strada Cavallotti varrà non solo a dare accesso alla stazione di Casacalenda, ma servirà a rinsaldare il terreno franoso che minaccia quella stazione ferroviaria. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Magliano ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro delle finanze per conoscere quando vorrà presentare un disegno di legge tendente ad assimilare gli operai delle coltivazioni dei tabacchi a quelli delle manifatture,

perchè siano applicati a loro favore i benefici della legge sulle pensioni operaie, 16 giugno 1904, n. 259.

« Dentice ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro d'agricoltura, industria e commercio, per sapere se intenda — sulle basi della esperienza di ormai vari anni — proporre al Parlamento opportune modificazioni alla legge sulla risicoltura.

« Cabrini ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici, sulla urgente necessità di provvedere al generale miglioramento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, e particolarmente sulla necessità di ingrandire la stazione di Oneglia, affinché possa soddisfare al crescente movimento di quella città.

« Agnesi ».

**PRESIDENTE.** Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure saranno iscritte nell'ordine del giorno le interpellanze, qualora i ministri interessati non vi si oppongano entro il termine regolamentare.

La seduta termina alle 19.50.

*Ordine del giorno per le sedute di domani:*

*Alle ore 10.*

1. *Discussione del disegno di legge:*

Sull'insegnamento dell'arabo nelle scuole tecniche (*Approvato dal Senato*) (1144).

2. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale (706).

*Discussione dei disegni di legge:*

3. Provvedimenti per l'istruzione forestale (652, (652-A-bis).

4. Provvedimenti per il trattamento di pensione degli operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra (1037).

5. Conversione in legge del regio decreto 23 novembre 1911, n. 1389, che stabilisce la posizione degli equipaggi delle

navi requisite dallo Stato per servizi ausiliari (1059).

6. Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito (1046).

7. Provvedimenti a favore dell'insegnamento professionale (781).

*alle ore 14.*

1. Interrogazioni.

*Discussione dei disegni di legge:*

2. Norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato (*Modificato dal Senato*) (53-B).

3. Conversione in legge del regio decreto 27 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero delle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori, medie e primarie, appartenenti a famiglie dei comuni compresi negli elenchi dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (806).

4. Conversione in legge del regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (807).

5. Conversione in legge del regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche a giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908 nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria (1032).

6. Concessione di indennità di disagiata residenza durante l'esercizio finanziario 1912-1913, agli impiegati civili di ruolo che prestano servizio nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1147).

7. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Codice di procedura penale (1066).

*Discussione dei disegni di legge:*

8. Provvedimenti per la industria serica (705).

9. Assestamento del bilancio di previsione della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 (1126).

10. Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1912-13 (1127).

11. Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiari e sulle spese facoltative (932).

12. Stato degli ufficiali del regio esercito e della regia marina (*Approvato dal Senato*) (905).
13. Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie (*Approvato dal Senato*) (922).
14. Provvedimenti pel credito agrario e per i danni delle mareggiate in Liguria (970).
15. Modificazioni all'ordinamento giudiziario. (*Approvato dal Senato*) (1110).
16. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tasse sui contratti di Borsa (168).
17. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari (138).
18. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari (121, 122, 140).
19. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale (253).
20. Conversione in legge del regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909 che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda (219).
21. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera (428).
22. Pensione ed indennità agli operai della Zecca (472).
23. Proroga del periodo assegnato per il pagamento delle annualità dovute dai comuni delle provincie Venete e di Mantova, in rimborso delle somme pagate dallo Stato per spedalità di sudditi poveri italiani ricoverati negli ospedali Austro-Ungarici ai sensi della legge 21 gennaio 1897, n. 35 (186).
24. Istituzione della Banca centrale della cooperazione e del lavoro (347).
25. Ordinamento dell'albo giudiziario degli ingegneri, architetti ed agronomi (591).
26. Aggregazione del comune di Santa Domenica Vittoria al mandamento di Francavilla di Sicilia (483).
27. Conversione in legge del regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli (605).
28. Disposizioni sul reato di diffamazione (85).
29. Conversione in legge del regio decreto n. 558 del 29 luglio 1909 riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni pei trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale (726).
30. Ordinamento del Consiglio coloniale (755).
31. Tombola telegrafica a favore del Conservatorio dei poveri orfani, dell'ospedale di Santa Chiara, della Congregazione di carità, dell'orfanotrofio femminile e dell'ospizio di mendicizia di Pisa (803).
32. Provvedimenti per le case popolari economiche e per agevolare la costruzione ed il trasferimento di proprietà d'altri edifici ad uso di abitazione (450).
33. Aumento del numero dei consiglieri di Stato (578).
34. Provvedimenti per la formazione e conservazione della piccola proprietà rustica e per il bene di famiglia (449).
35. Indicazioni stradali (*D'iniziativa del Senato*) (741).
36. Conversione in legge del regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 22 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 455, e 30 dicembre 1910, n. 910 (792).
37. Sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato pontificio, dell'Emilia e di Grosseto (252).
38. Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Caltagirone e Grammichele. (787).
39. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo d'infanzia di Viterbo, dell'erigendo ricovero dei vecchi cronici in Orte, e degli ospedali di Orté, Vetralla, Soriano nel Cimino e Vignanello. (827)
40. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Furci (Santa Teresa di Riva) e di Francavilla di Sicilia (693).
41. Tombola a favore della Congregazione di carità, dell'ospedale civico e del ricovero di mendicizia d'Eboli (890).
42. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ragusa, Ragusa Inferiore, Monterosso, Chiaromonte Gulfi, Giarratana e Buccheri, e degli asili infantili e di mendicizia di detti comuni (789).
43. Concorso dello Stato nelle spese per un monumento che ricordi in Melito Porto Salvo lo sbarco di Garibaldi (912).
44. Riunione delle tombole e lotterie nazionali. (927).
45. Giudizio contenzioso sui conti degli Enti locali (904).
46. Per la difesa del paesaggio (496).
47. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali (301).

*Seguito della discussione dei disegni di legge :*

48. Modificazione all'articolo 88 della legge elettorale politica (387).

49. Relazione della Giunta delle elezioni sull'accertamento dei deputati impiegati (Doc. VIII-bis).

50. Modificazione dell'articolo 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento del servizio delle strade ferrate non concesse all'industria privata (709).

*Discussione dei disegni di legge :*

51. Tombola a favore degli Ospedali ed Asili infantili di S. Severo, Torremaggiore, Serracapriola, e Casalnuovo Monterotaro, e dei Ricoveri-Ospedali di Castelnuovo della Daunia, Pietra Montecorvino, Casavecchio di Puglia, San Paolo Civitate e Chieuti (1060).

52. Tombola a favore degli ospedali esistenti nei mandamenti di Cassino, Atina, Cervaro e nel comune di Casalvieri (1061).

53. Tombola a favore degli ospedali di Castellaneta, Martina Franca, Ginosa, Motola e Laterza (1062).

54. Istituzione di una cattedra di storia romana, presso la regia Università di Roma (499).

55. Conversione in legge del regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, che proroga il termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali comunali per i comuni delle provincie di Messina e Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1034).

56. Tombola telegrafica a beneficio dell'ospedale civile di Andria (1069).

57. Riorganizzazione del Consiglio superiore di marina, compilazione ed approvazione del progetto di navi e dei capitolati tecnici relativi (*Approvato dal Senato*) (972).

58. Conversione in legge del regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, emanato a norma dell'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e della legge 6 luglio 1911, n. 722, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza che andarono distrutti o smarriti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (1089).

59. Modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili (1020).

60. Tombola a favore degli ospedali di Sora, Arpino e Isola Liri (1083).

61. Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti (650).

62. Istituzione di uffici interregionali di

collocamento nei lavori agricoli e nei lavori pubblici (64).

63. Sull'esercizio delle farmacie (142).

64. Tombola a favore delle Opere pie di Sant'Angelo Lodigiano (1070).

65. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo di mendicizia ed annesso ospedale civile di Cagnano Varano e degli ospedali di Carpino e Rodi Garganico (1068).

66. Tombola a favore di Istituti di beneficenza di Catanzaro, Tiriolo e Sersale (1104).

67. Provvedimenti a favore del comune di Massafiscaglia (1106).

68. Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie (*Approvato dal Senato*) (160).

69. Tombola a beneficio dell'ospedale di Guglionesi (1071).

70. Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova (1029).

71. Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina (1085).

72. Approvazione della convenzione consolare tra l'Italia e la Bulgaria, firmata a Sofia il 25 febbraio 1910 (1055).

73. Modificazioni alle leggi concernenti la Camera agrumaria di Messina (1148).

74. Convenzione italo-francese per la delimitazione delle zone di pesca fra la Sardegna e la Corsica (688).

75. Fondazione di una Cassa di previdenza per le pensioni del personale didattico e amministrativo delle scuole industriali e commerciali e del personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura (782).

76. Divisione in due del comune di Casale Corte Cerro (1113).

77. Modificazione alla legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie (1135).

78. Sulle stazioni municipali per le disinfezioni dei locali di isolamento per le malattie infettive e sulle scuole per infermieri e disinfettori pubblici (778).

79. Domanda a procedere contro il deputato De Felice-Giuffrida per diffamazione continuata a mezzo della stampa (1121).

80. Equo trattamento del personale addetto alle ferrovie concesse all'industria privata (1116).

81. Convenzione per la costruzione delle cliniche, e il riordinamento edilizio dello spedale per provvedere al completo e definitivo assetto edilizio della Regia Università di Pisa (1150).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

Roma, 1912 - Tip. della Camera dei Deputati.